

1 - INTRODUZIONE

1.1 Perché conviene il Mod. 730

Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è facile da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere i rimborsi direttamente in busta paga o con la pensione, in tempi rapidi. Il modello è composto dal frontespizio per l'indicazione dei dati anagrafici e da alcuni quadri.

1.2 La prima cosa da fare

Il contribuente deve controllare se è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se ne è esonerato (tutti i casi sono indicati nel paragrafo 2). Il contribuente ha comunque la possibilità di presentare la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite, oppure di chiedere il rimborso di eccedenze di imposta che risultano da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2009.

Il contribuente che ha l'obbligo (oppure l'interesse) di presentare la dichiarazione, deve controllare se può utilizzare il modello 730 o se invece deve presentare il modello UNICO PF.

Prima di compilare la dichiarazione è necessario leggere attentamente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 contenuta nel successivo paragrafo 3.

1.3 Chi può utilizzare il Mod. 730

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero"

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2010 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
 - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2010;
 - a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2010 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2009 al mese di giugno dell'anno 2010;
- soggetti che nel 2010 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del Tuir) – redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2010 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

ATTENZIONE se i contribuenti sopra descritti per dichiarare i redditi percepiti nel 2009 scelgono di utilizzare il Mod. UNICO 2010 persone fisiche, sono obbligati a presentarlo esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, non essendo possibile la presentazione in forma cartacea presso gli uffici postali.

1.4 I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2009:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni dei redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

1.5 Chi non può utilizzare il Mod. 730

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2009 hanno:

- prodotto redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- prodotto redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5 (ad es. vanno dichiarati con modello UNICO i proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende e i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
- realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- percepito, quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:

- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");
- non sono residenti in Italia nel 2009 e/o nel 2010;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- nel 2010 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

1.6**La dichiarazione congiunta Mod. 730**

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel punto 1.4 e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730 (vedi punto 1.3).

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi oppure a un Caf o a un professionista abilitato.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione congiunta non può essere presentata.

ATTENZIONE Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

1.7**A chi si presenta**

Il Mod. 730 può essere presentato al proprio sostituto d'imposta, se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale, oppure a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

ATTENZIONE I sostituti d'imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, devono effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni Mod. 730.

Si segnala che il sostituto d'imposta non esegue, con riferimento alla singola imposta o addizionale, il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro.

1.8**Come si presenta****■ Presentazione al sostituto d'imposta**

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare il Mod. 730 già compilato e la busta chiusa contenente il Mod. 730-1 con cui il contribuente esprime la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e quella per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. La scheda va consegnata anche se non è espressa alcuna scelta avendo cura di indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille devono essere inserite in un'unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.

Al sostituto d'imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione.

■ Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello già compilato e in tal caso nessun compenso è dovuto al Caf o al professionista, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il Caf può richiedere al momento della presentazione della dichiarazione che gli vengano comunicati i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante. Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1), anche se non è espressa alcuna scelta.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati riportati nella dichiarazione. La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

- dalle certificazioni (quali il CUD 2010 o il CUD 2009) attestanti le ritenute;
- da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non va esibita la documentazione riguardante gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, inoltre, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto a una detrazione d'imposta, già attribuita dal sostituto d'imposta al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta;
- per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari o postali, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione della data di inizio lavori al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente o al Centro Operativo di Pescara. Per gli interventi sulle parti comuni, la documentazione può essere sostituita da una certificazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per fruire della detrazione del 41 o 36 per cento e indichi la somma di cui il contribuente può tener conto per la detrazione;
- dagli attestati di versamento d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente con modello F24;
- dalle dichiarazioni Mod. UNICO in caso di eccedenze d'imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Deve essere, inoltre, esibita la documentazione necessaria a verificare il diritto al riconoscimento degli oneri sostenuti alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ATTENZIONE La documentazione va conservata per il periodo entro cui l'Amministrazione può richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest'anno, fino al **31 dicembre 2014**.

1.9**Visto di conformità**

I Caf o i professionisti abilitati devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Mod. 730 alla documentazione esibita dai contribuenti.

Nei Mod. 730 elaborati dai Caf o dai professionisti, quindi, sono correttamente indicati, sulla base della documentazione esibita e delle disposizioni di legge, gli oneri deducibili e le detrazioni d'imposta spettanti, le ritenute operate, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure i rimborsi spettanti.

Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l'Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri, diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni elaborate direttamente dal sostituto d'imposta per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità.

1.10**Quando si presenta**

I termini per la presentazione sono:

- entro il **30 aprile** se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
- entro il **31 maggio** se il modello è presentato al Caf o a un professionista abilitato.

1.11**Cosa c'è di nuovo**

La dichiarazione dei redditi modello 730/2010 relativo ai redditi dell'anno 2009 presenta alcune novità, tra cui in particolare si evidenziano:

- la possibilità di fruire della detrazione del 20 per cento per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi e computer finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati (quadro 'E'- rigo E37 col. 4);
- la proroga della detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (quadro 'E'- rigo E37 col. 1, 2 e 3);
- la previsione di una detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (quadro 'C' - rigo C14);
- la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti e, in taluni casi, la possibilità per gli eredi o gli acquirenti di questi immobili di rideterminare il numero delle rate residue (quadro 'E'- righe da E38 a E40);
- la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia (quadro 'E'- righe da E33 a E36);
- la possibilità per i soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi in Abruzzo il 6 aprile 2009 di fruire del credito d'imposta per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto degli immobili danneggiati (quadro 'G'- righe da G5 a G6);
- la proroga della detrazione d'imposta del 19% per le spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti (quadro 'E'- righe da E19 a E21);
- la proroga della detrazione d'imposta del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (quadro 'E' - righe da E19 a E21);
- la possibilità di fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido (quadro 'E'- righe da E19 a E21);
- l'opportunità per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito dal datore di lavoro compensi per incremento della produttività per cui è prevista un'imposta sostitutiva dell'Irpef, di scegliere una differente modalità di tassazione di detti compensi (quadro 'C'- rigo C5);
- la possibilità per i proprietari di immobili situati nella regione Abruzzo di fruire della riduzione del 30% del reddito derivante dalla locazione o comodato di detti immobili a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma del 6 aprile (quadro 'B').

1.12**Come si compila il modello****■ Frontespizio**

Nella compilazione occorre porre attenzione nel riportare correttamente il codice fiscale, i propri dati anagrafici e quelli relativi ai familiari a carico.

■ Quadro A (redditi dei terreni)

Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di terreni.

■ Quadro B (redditi dei fabbricati)

Questo quadro è diviso in due sezioni. La prima deve essere compilata dai contribuenti che posseggono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell'abitazione principale. Nella seconda vanno indicati i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

■ Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Questo quadro è diviso in cinque sezioni. Nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali la detrazione spettante è rapportata al periodo di lavoro. Nella seconda vanno inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali la detrazione spettante non è rapportata al periodo di lavoro. Nella terza va indicato l'ammontare delle ritenute Irpef e delle trattenute all'addizionale regionale all'Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II. Nella quarta va indicato l'ammontare delle trattenute per l'addizionale comunale all'Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II. Nella quinta va indicata la detrazione d'imposta riconosciuta dal sostituto ai dipendenti del comparto sicurezza e difesa.

ATTENZIONE I contribuenti, anche nel caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, devono sempre indicare in questo quadro tutti i redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione percepiti nel 2009.

■ Quadro D (altri redditi)

Questo quadro è diviso in due sezioni. Nella prima vanno indicati i redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi. Nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

■ Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)

In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

■ Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze)

Il quadro F è diviso in otto sezioni, nelle quali vanno rispettivamente indicati:

- nella prima, i versamenti di acconto Irpef e addizionale comunale relativi all'anno 2009;
- nella seconda, le ritenute e le addizionali regionale e comunale diverse da quelle già indicate nei quadri C e D;

- nella terza, le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per l'addizionale regionale, per l'addizionale comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- nella quarta, le ritenute Irpef, gli acconti Irpef, le addizionali regionale e comunale all'Irpef sospese per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella quinta, gli importi dell'acconto Irpef e dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2010, che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello risultante dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione;
- nella sesta, le soglie di esenzione stabilite dai Comuni con riferimento all'addizionale comunale;
- nella settima, da compilare solo se si presenta il Mod. 730 Integrativo, gli importi rimborsati dal sostituto d'imposta e i crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento dell'ICI;
- nell'ottava, i crediti riconosciuti dal sostituto per determinate detrazioni che non hanno trovato capienza, nonché le somme da restituire per fruizione indebita del "Bonus fiscale" e/o del "Bonus straordinario".

■ Quadro G (crediti d'imposta)

Il quadro G è diviso in quattro sezioni, in cui vanno rispettivamente indicati:

- nella prima, i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- nella seconda, il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- nella terza, il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- nella quarta, il credito d'imposta per i soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo.

■ Quadro I (ICI)

Questo quadro è riservato ai contribuenti che vogliono utilizzare il credito derivante dalla dichiarazione per il versamento, con il modello F24, dell'ICI dovuta per l'anno 2010.

■ Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati;
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta, l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare questo servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare la decisione all'Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

■ Scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef (Modello 730-1)

Il contribuente ha la possibilità di destinare, a propria scelta, una quota pari all'8 per mille dell'Irpef allo Stato o ad Istituzioni religiose, per scopi di carattere sociale, umanitario, religioso o culturale.

Ha, inoltre, la possibilità di destinare, a propria scelta, una quota pari al 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni sportive dilettantistiche e di altre associazioni riconosciute nonché al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e al finanziamento della ricerca sanitaria.

1.13

Altre istruzioni per la compilazione

Gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Si ricorda che 1 euro è pari a lire 1.936,27.

■ Importi indicati nelle certificazioni CUD 2010 e CUD 2009 da riportare nel Mod. 730

Si precisa che le istruzioni fanno riferimento ai dati contenuti nello schema di certificazione unica ed in particolare ai punti del:

- CUD 2010, in possesso della generalità dei contribuenti;
- CUD 2009, rilasciato, per i redditi percepiti nel 2009, in caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima che fosse disponibile lo schema di certificazione CUD 2010.

■ Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri modelli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra nella prima facciata, riportando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio e il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata dell'ultimo modello compilato.

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono.

■ Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (www.uif.bancaditalia.it) che dal 1° gennaio 2008 esercita le funzioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi".

■ Altri redditi da dichiarare utilizzando il Modello Unico 2010 Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2010 devono, inoltre, presentare:

- **il quadro RM del Mod. UNICO 2010 Persone fisiche:**
 - se hanno percepito nel 2009 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
 - se hanno percepito nel 2009 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - se nel 2009 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;

ATTENZIONE I contribuenti che presentano il modello 730, qualora siano tenuti anche alla presentazione del quadro RM del Modello UNICO 2010 Persone fisiche, non possono in tale sede usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi ivi indicati.

- **il quadro RT del Mod. UNICO 2010 Persone fisiche**, se nel 2009 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
Inoltre, possono presentare in aggiunta al Mod. 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2009 hanno realizzato solo minusvalenze qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi;
- **il modulo RW**, se nel 2009 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 10.000,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro.

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2010 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi operata con le modalità sopra esposte, possono sempre utilizzare il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche.

■ Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del Mod. UNICO 2010 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2010 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

1.14 Entro il **31 maggio** il sostituto d'imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Il controllo del prospetto di liquidazione. Errori e dimenticanze

Entro il **15 giugno** il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.

Per consentire il controllo del prospetto di liquidazione rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, si forniscono, in Appendice, le tabelle relative alle detrazioni spettanti e al calcolo dell'imposta.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale per riscontrare eventuali errori.

CORREZIONE ED INTEGRAZIONE DEL MOD. 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione, affinché questi elabori un Mod. 730 "rettificativo".

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda che l'integrazione comporti o meno una situazione a lui più favorevole.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte, purché non riguardino i dati del sostituto di imposta; vedere le istruzioni che seguono), a sua scelta può:

- presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione effettuata; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;
- presentare un Mod. UNICO 2010 Persone fisiche, utilizzando l'eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso. Il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche può essere presentato entro il 30 settembre 2010 (correttiva nei termini) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo Mod. 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Mod. 730 integrativo

Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche. Il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche può essere presentato:

- entro il 30 settembre 2010 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e delle sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa - art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

ATTENZIONE La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.

1.15**Le date da ricordare**

A partire dalla retribuzione di competenza del **mese di luglio** sugli emolumenti corrisposti in tale mese, il sostituto d'imposta deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

Le scadenze sono riepilogate negli appositi prospetti posti in fondo all'Appendice

A **novembre** dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef.

Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto Irpef sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il **30 settembre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

1.16**Sanzioni**

Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie, sono riportate nella voce "Sanzioni" in Appendice.

2 - CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell'anno 2009 ha posseduto:

- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 8.000,00** nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.500,00** nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.500,00** nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.750,00**, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 4.800,00** nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a **euro 7.500,00**, goduti per l'intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad **euro 185,92** e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a **euro 500,00**;

Vedere in Appendice le voci "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito" e "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche"

- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a **euro 7.500,00** derivanti da attività sportive dilettantistiche);
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a **euro 28.158,28**; interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili);
- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

ATTENZIONE L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute, non supera euro 10,33.

3 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003

Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione dei redditi e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Indicando il numero di telefono, di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere conferiti facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Tali scelte comportano, secondo il D.lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".

L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

La dichiarazione dei redditi può essere consegnata ad un Caf o ad un professionista abilitato o al sostituto d'imposta, i quali trasmettono i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. In particolare:

- il Caf o il professionista abilitato comunica i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate;
- i sostituti d'imposta comunicano direttamente i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o consegnano i modelli 730 a un intermediario previsto dalla legge (agenzie postali, Caf o professionista abilitato, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, imprese assicurative, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.</p> <p>In particolare sono titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Responsabili del trattamento	<p>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.</p>
Diritti dell'interessato	<p>Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.</p> <p>Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.
Consenso	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.</p> <p>Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta, e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.</p> <p>Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef.</p> <p>La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.</p>

4 - DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1) da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicati al precedente paragrafo 2, possono comunque effettuare la scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF alle condizioni sottoindicate, utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di certificazione unica (CUD 2010) o al modello UNICO Persone Fisiche 2010 e seguendo le relative istruzioni per le modalità di presentazione.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF:

- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente appositamente costituito da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- agli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- alla tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite, proporzionalmente spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

La scelta va espressa sul modello 730-1, apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle sette istituzioni beneficiarie dell'otto per mille dell'IRPEF.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.
 c) finanziamento della ricerca sanitaria;
 d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
 e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
 La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'IRPEF. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.
 Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

5 - COME SI COMPILANO I QUADRI

5.1

Compilazione del frontespizio

■ Codice fiscale, dati del contribuente, residenza anagrafica, domicilio fiscale e domicilio per la notificazione degli atti

La casella "Dichiarante" deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi. Se viene presentata dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio sostituto d'imposta deve barrare entrambe le caselle "Dichiarante" e "Dichiarazione congiunta", mentre il coniuge deve barrare solo quella "Coniuge dichiarante". La casella "Rappresentante o tutore" va barrata dal soggetto che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci compreso il minore e, in tal caso, la casella "Dichiarante" non deve essere barrata. Nella casella "Codice fiscale" deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. La casella "Soggetto fiscalmente a carico di altri" deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo non superiore a **euro 2.840,51** al lordo degli oneri deducibili che è tenuto o ha interesse a presentare la dichiarazione dei redditi. La casella "730 integrativo" deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa indicando:

- il codice '1' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice '2' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- il codice '3' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

ATTENZIONE Per presentare correttamente la dichiarazione, è necessario che il codice fiscale sia quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, nell'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Il **cognome** e il **nome** vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile. Per la **provincia** va indicata la sigla (RM per ROMA).

Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia. Lo **stato civile** deve essere indicato in ogni caso. La casella da barrare è quella corrispondente alla situazione alla data di consegna del Mod. 730.

La **residenza anagrafica** deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data di presentazione della presente dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Pertanto, se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), all'indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

Inoltre, la residenza anagrafica deve essere indicata dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, che devono anche barrare la casella "Vedere istruzioni".

L'indicazione del **numero di telefono, di cellulare** e dell'indirizzo di **posta elettronica** è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Il **domicilio fiscale** del contribuente alle date richieste va indicato negli appositi spazi.

Si segnala a tal proposito che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica e, pertanto, in caso di variazione della residenza varia anche il domicilio fiscale.

■ Domicilio fiscale ai fini dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Residenza non variata

Per individuare la regione e il comune per cui è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale, se il contribuente non ha variato la propria residenza o la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, basta compilare il solo rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2009".

Residenza variata

Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia variato la propria residenza trasferendola in un Comune diverso è necessario compilare tutti e tre i righe relativi al domicilio fiscale.

Si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare i righe relativi al domicilio fiscale.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2009: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2008 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2008 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2009: se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2009 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2009 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2010: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2009 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2009 indicare il nuovo domicilio.

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Addizionale regionale - casi particolari"

La casella "**Casi particolari addizionale regionale**" interessa esclusivamente coloro che hanno il domicilio fiscale nella regione Veneto purché si trovino nelle condizioni riportate in appendice alla voce "Addizionale regionale - casi particolari".

Questi contribuenti dovranno compilare la casella indicando il codice 1 o 2 a seconda della particolare condizione in cui si trovano. Per individuare le condizioni e il codice corrispondente vedere in Appendice la voce "Addizionale regionale - casi particolari".

Il riquadro "**Domicilio per la notificazione degli atti**" deve essere compilato solo dai contribuenti che intendono farsi notificare gli atti o gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate ad un indirizzo diverso da quello del proprio domicilio fiscale (si ricorda che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica).

È prevista, infatti, la facoltà di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi dell'Agenzia delle Entrate presso una persona o un ufficio situati nello stesso comune del domicilio fiscale del contribuente.

Si fa presente che è possibile eleggere domicilio per la notificazione degli atti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione, mediante l'invio al competente ufficio locale di una comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contribuente può compilare il presente riquadro anche per modificare il domicilio per la notificazione precedentemente eletto, inviando al competente ufficio locale l'apposita comunicazione.

Il contribuente deve indicare nel riquadro il codice fiscale, il cognome e il nome della persona oppure il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale intende farsi notificare gli atti nonché il Comune, la Provincia, la tipologia (via, viale, largo), l'indirizzo, il numero civico, il CAP ed eventualmente la frazione.

■ Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché nei confronti del contribuente per il quale si presenta la dichiarazione sussistano le condizioni per usare il modello semplificato (cfr. par. 1.3).

I soggetti che presentano la dichiarazione devono compilare due Modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Sul primo Mod. 730, inoltre, si deve:

- barrare la casella "**Dichiarante**";
- barrare, nel riquadro "**Stato civile**", la casella:
 - '7', nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
 - '8', nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Sul secondo Mod. 730 è necessario:

- barrare nel rigo "Contribuente", la casella "**Rappresentante o tutore**";
- compilare soltanto i riquadri "**Dati anagrafici**" e "**Residenza anagrafica**" riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Si precisa che in questo caso non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Vedere istruzioni".

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione del soggetto che presenta la dichiarazione.

■ Coniuge e familiari a carico

Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda.

Il codice fiscale del coniuge va indicato nel rigo 1 anche se questi non è a carico; non deve, invece, essere indicato in detto rigo nei casi di annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva. Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2009 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a **euro 2.840,51**:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- i seguenti **altri familiari**:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - i discendenti dei figli;
 - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - i genitori adottivi;
 - i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

ATTENZIONE La detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di euro **2.840,51** al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di **euro 2.840,51** che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per contribuenti minimi introdotto dalla legge finanziaria 2008.

Si ricorda che queste retribuzioni, anche se esenti, devono considerarsi fiscalmente rilevanti soltanto per l'eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione gli stessi non rientrano mai nella categoria di altri familiari.

Per poter fruire della detrazione per **"altri familiari a carico"** è necessario inoltre che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari che non risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

■ Le detrazioni per carichi di famiglia

Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito quindi, chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del Tuir.

In base al risultato le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente (vedere in Appendice la "tabella 4" – detrazioni per coniuge a carico, la "tabella 5" – detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 6" – detrazioni per altri familiari a carico).

Coniuge a carico

La detrazione prevista per il coniuge a carico è:

- euro 800,00** se il reddito complessivo non supera euro 15.000,00;
- euro 690,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000,00 ma non a euro 40.000,00;
- euro 690,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 40.000,00 ma non a euro 80.000,00.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a euro 29.000,00 e inferiore a euro 35.200,00 la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da euro 10 a euro 30.

Figli a carico

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di **euro 800,00**.

Tale detrazione è sostituita da:

- **euro 900,00** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **euro 1.020,00** per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni;
- **euro 1.120,00** per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di **euro 200,00** per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- **euro 1.000,00** per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- **euro 1.100,00** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **euro 1.220,00** per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni;
- **euro 1.320,00** per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.

Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.

Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all'intera detrazione prevista per i figli a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Se le detrazioni per figli a carico spettano e se il numero dei figli è superiore a tre il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconosce un'ulteriore detrazione di **1.200,00 euro**. L'ulteriore detrazione per figli a carico spetta anche qualora l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Tale detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

La percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione deve essere indicata nella casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli" del prospetto "Coniuge e familiari a carico".

Qualora l'ulteriore detrazione per figli a carico risulti superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Altri familiari a carico

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di **euro 750,00**.

Tale detrazione, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone, va suddivisa in misura uguale tra gli aventi diritto. Le detrazioni per familiari a carico competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni previste per averne diritto. Le detrazioni previste per altri familiari a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

■ Come si compila il rigo relativo al coniuge

Barrare la **casella 'C'**.

Nella casella "**Codice fiscale**" scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a carico.

La casella "**Mesi a carico**" è da utilizzare solo se il coniuge è stato a carico. Scrivere '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2009. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2009, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2009, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella scrivere '7'.

■ Come compilare i rigi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 1 a 5

Se nel corso del 2009 è cambiata la situazione di un familiare bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Barrare la **casella 'F1'** per il primo figlio a carico, intendendo per tale quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico. Il rigo 2, contenente la casella 'F1', è riservato esclusivamente all'esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico.

Barrare la **casella 'F'** se il familiare indicato è un figlio a carico successivo al primo.

Barrare la **casella 'A'** se si tratta di un altro familiare.

Barrare la **casella 'D'** se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerata portatrice di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Nella casella "**Codice fiscale**" scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.

È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico **deve essere scritto comunque**, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente a un altro soggetto.

Qualora in uno o più rigi del prospetto dei familiari a carico il contribuente non abbia potuto indicare il codice fiscale dei figli in quanto residenti all'estero (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella "F" o "D"), è necessario compilare la casella "**Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente**" posta in alto al prospetto "Coniuge e familiari a carico". In questo caso, oltre a compilare il prospetto dei familiari a carico è necessario riportare nella citata casella il numero di figli residenti all'estero per i quali non è stato indicato il codice fiscale. Questa informazione è necessaria per determinare correttamente la detrazione per figli a carico essendo diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio, se nel prospetto familiari a carico sono stati compilati tre rigi relativi a tre figli residenti all'estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, nella casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente" dovrà essere indicato il valore 2.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:

- documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'*apostille*, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Nella casella "**Mesi a carico**" indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico. Scrivere '12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2009; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2009, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2009 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere '5'.

Nella casella "Minore di 3 anni" indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 14 giugno 2009, nella casella scrivere '7'; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 5 settembre 2009, indicare '9'.

Nella casella "**Percentuale**" indicare la percentuale di detrazione spettante ed in particolare:

- per ogni figlio a carico indicare:
 - '100' se la detrazione è richiesta per intero. Vedere istruzioni precedentemente fornite con riferimento all'ammontare delle detrazioni previste per figli a carico;
 - '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
 - '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
 - la lettera '**C**' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge;
- per ogni altro familiare a carico indicare:
 - '100' se l'onere grava per intero;
 - la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Per maggiori chiarimenti vedere in Appendice la voce "Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto «Coniuge e familiari a carico»"

Casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli"

Questa casella è riservata ai contribuenti con un numero di figli superiore a tre. In questa casella indicare la percentuale riferita alla ulteriore detrazione (vedere le istruzioni precedentemente fornite con riferimento all'ammontare delle detrazioni previste per figli a carico).

Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio

Il contribuente è tenuto sempre a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, di pensione o di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dal CUD consegnato dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione (CUD), i dati vanno richiesti al nuovo sostituto.

Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

ATTENZIONE È necessario compilare anche la casella "Codice sede" nel caso in cui nel CUD/2010 risulti compilata la casella "Codice sede" presente nella sezione relativa al datore di lavoro. In tal caso riportare il "Codice sede" indicato nel CUD 2010.

5.2**Quadro A
Redditi
dei terreni**

Questo quadro deve essere utilizzato:

- da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale sui terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- dal socio, dal partecipante dell'impresa familiare o dal titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la colonna del reddito agrario se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole per la determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per determinare il reddito dei terreni destinati a colture in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale e agrario e non vanno pertanto dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività Culturali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Questa circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Non danno luogo, inoltre, a reddito dominicale e agrario (e non vanno pertanto indicati in tale quadro) i terreni affittati per uso non agricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4, del quadro D.

Come si compila il Quadro A

Per ciascun terreno indicare:

- nelle **colonne 1 e 3**, rispettivamente, il reddito dominicale e agrario risultante dagli atti catastali. La rivalutazione, rispettivamente dell'80 e del 70 per cento, sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

ATTENZIONE Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro RA (Redditi dei terreni) del Mod. UNICO 2009, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell'80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

In caso di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola la cui attività e i cui redditi sono compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

Per quanto riguarda le società semplici e le imprese familiari che operano in agricoltura vedere in appendice la voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura";

- nella **colonna 2** uno dei sottoelencati codici:
 - '1' proprietario del terreno;
 - '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
 - '3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
 - '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
 - '5' socio di società semplice;
 - '6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare;
 - '7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, ovvero 4 o 7;

- nella **colonna 4** il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno);
- nella **colonna 5** la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero);
- nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4;
- nella **colonna 7** uno dei sottoelencati codici per i seguenti casi particolari:
 - '1' mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali;
 - '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto;
 - '3' terreno in conduzione associata;
 - '4' terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che hanno la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto non sia inferiore a cinque anni. In relazione al terreno il soggetto che presta l'assistenza fiscale non applicherà la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari;
 - '5' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 1 e al codice 4;
 - '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura"

Nel caso in cui è presente uno di questi codici il soggetto che presta l'assistenza fiscale provvede a riconoscere l'agevolazione spettante e a darne comunicazione nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Se nel corso del 2009 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Occorre compilare due distinti rigi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura".

5.3

Quadro B Redditi dei fabbricati

Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.

In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

Questo quadro può essere compilato anche dai soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, che producono reddito di fabbricati.

ATTENZIONE I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare supera euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es.: IACP, ex Incis).

Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando la rendita presunta in assenza di quella definitiva. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile per l'intero anno. Questa circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Inoltre, non vanno dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo.

Questa disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

SEZIONE I – Redditi dei fabbricati - Compilazione dei rigi da B1 a B8

In questa sezione vanno indicati i dati necessari per determinare i redditi dei fabbricati, nonché il codice catastale del Comune in cui è situata l'unità immobiliare e l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) se dovuta per il 2009.

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B8). Se nel corso del 2009 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, con riferimento al medesimo immobile vanno compilati più rigi, uno per ogni diversa situazione, barrando la casella continuazione di colonna 7.

Se i rigi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle colonne da 1 a 9.

Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento, prevista a partire dal 1997, verrà effettuata direttamente da chi presta l'assistenza fiscale.

ATTENZIONE *Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB (Redditi dei fabbricati) del Mod. UNICO 2009 l'importo di colonna 1 va indicato al netto della rivalutazione del 5 per cento operata lo scorso anno.*

I soci di società semplici e di società equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati, dopo aver compilato questa colonna, nella quale indicano il reddito imponibile e non la rendita catastale, devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 7, senza compilare le successive colonne.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.

Qualora le rendite dei fabbricati siano state aggiornate, indicare la nuova rendita.

In caso di immobili inagibili, vedere in Appendice la voce "Immobili inagibili".

Nella **colonna 2** indicare uno dei codici previsti per individuare l'utilizzo dell'immobile.

ATTENZIONE *Quest'anno l'elenco dei codici di utilizzo degli immobili è stato integrato. In particolare con riferimento ad alcune tipologie di utilizzo dell'immobile che negli anni passati erano comprese nel codice residuale "9" sono stati introdotti i codici "10", "11", "12" e "13". Si precisa che il codice "9" deve comunque essere utilizzato qualora l'immobile non rientri in nessuno dei casi individuati con i nuovi codici. Si ricorda che in presenza di uno dei codici di utilizzo da "9" a "13" non si applica l'aumento di un terzo del reddito previsto nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione. Infine sono stati introdotti i codici "14" e "15" per fruire dell'agevolazione prevista per gli immobili situati nella regione Abruzzo, concessi in locazione o in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili.*

I codici che individuano l'utilizzo dell'immobile e che, pertanto, devono essere indicati in questa colonna sono i seguenti:

- **'1'** se l'immobile è utilizzato come abitazione principale;
- **'2'** se l'immobile è tenuto a disposizione per il quale si applica l'aumento di un terzo;
- **'3'** se l'immobile è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- **'4'** se l'immobile è locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- **'5'** se l'immobile è una pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) ed è iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **'7'** se l'immobile è di società semplici o di società equiparate, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, che producono redditi di fabbricati;
- **'8'** se l'immobile si trova in uno dei comuni ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione a canone "convenzionale" (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale. L'indicazione di tale codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito che sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale. A tal fine è necessario compilare la sezione II del quadro B "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato" (righe B9, B10 e B11);
- **'9'** se l'immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 15. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
- **'10'** se l'immobile è abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- **'11'** se l'immobile è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- **'12'** se l'immobile è tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- **'13'** se l'immobile è di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) ed è dichiarato dal singolo condomino, essendo la quota di reddito spettante superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
- **'14'** se l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
- **'15'** se l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.

L'indicazione dei codici di utilizzo "14" e "15" comporta la riduzione del 30% del reddito che sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. A tal fine è necessario compilare la sezione II del quadro B "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato" (righe B9, B10 e B11)

Con riferimento al **codice '1', Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale**, si precisa che abitazione principale è quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell'anno in cui l'immobile (e relative pertinenze) è stato adibito ad abitazione principale. La deduzione sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci "Comuni ad alta densità abitativa"

La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stesso, ivi residenti. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.

La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata.

Sono considerate pertinenze, da indicare con il codice "5", le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

Con riferimento al **codice '2', Unità immobiliari tenute a disposizione**, si precisa che per unità immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza fiscale opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale rivalutata del 5 per cento) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione".

Nella **colonna 3** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l'intero anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Nella **colonna 5**, da compilare nel caso in cui il **fabbricato è dato in locazione**, indicare l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone) se l'unità immobiliare, o una sua parte è data in locazione. L'ammontare del canone è quello che risulta dal contratto di locazione (aumentato dell'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione e diminuito delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se comprese nel canone) ed è relativo al periodo di possesso di colonna 3. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Se l'immobile si possiede in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e nella colonna 6 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Si ricorda che i canoni che derivano da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.

Se si fruisce dell'agevolazione prevista dalla L. n. 9/2007 (locazione a soggetti destinatari della procedura esecutiva di sfratto sospesa dall'art. 1 del D.L. n. 158/2008) indicare il canone di locazione e nella colonna 6 "Casi particolari" indicare il codice "6" (vedere istruzioni di colonna 6).

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la relativa quota del canone; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	51,65
Canone di locazione totale:	10.329,14

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione: } \frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81 + 51,65)} = 9.296,15$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza: } \frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)} = 1.032,99$$

Nella **colonna 6**, da compilare solo in alcuni casi particolari, indicare uno dei codici sottoelencati:

- **'1'** se il fabbricato è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, e per legge è stato escluso da impostazione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **'3'** se per l'unità immobiliare inagibile è stata chiesta la revisione della rendita;
- **'4'** se per l'unità immobiliare locata non sono stati percepiti i canoni di locazione, e ciò risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
- **'5'** se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due). In tal caso nella colonna 5 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente;
- **'6'** se l'immobile è locato a soggetti destinatari della sospensione della procedura esecutiva di sfratto che si trovano in particolari condizioni di disagio abitativo per i quali l'art. 1 del D.L. 158/2008 ha previsto la proroga dei termini della sospensione della procedura esecutiva di sfratto. Tali termini sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2009 e per l'intero anno 2009 continua ad applicarsi l'agevolazione che prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato locato.

La **colonna 7** deve essere barrata solo se il rigo precedente si riferisce allo stesso fabbricato.

Nella **colonna 8** deve essere indicato il codice catastale del Comune dove si trova l'unità immobiliare; il codice è rilevabile dall'*Elenco codici catastali comunali* presente in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Nella **colonna 9** deve essere indicato, con riferimento all'unità immobiliare indicata nel rigo, l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta dal contribuente per l'anno 2009.

Al riguardo vedere in Appendice la voce "Immobili inagibili"

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Immobili locati a soggetti destinatari della sospensione della procedura esecutiva di sfratto"

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà va indicato l'importo dell'ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso; pertanto, solo se l'immobile è posseduto al 100% nella colonna dovrà essere indicato l'importo totale dell'ICI dovuta sull'intero immobile. Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'ICI deve essere indicata l'imposta "dovuta" anche se non versata o versata in misura inferiore.

Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, l'importo dell'ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

La colonna deve essere compilata se per l'immobile esposto nel rigo è dovuta l'ICI.

Se, invece, sono stati previsti casi di esonero dal pagamento dell'imposta, nella colonna non va indicato alcun importo. Tali casi di esonero sono quelli eventualmente previsti dal Comune dove è ubicato l'immobile nonché quello disposto dalla norma che ha introdotto, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dell'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 (art. 1 del Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24 luglio 2008).

La colonna può non essere compilata nel caso di immobili condominiali la cui ICI sia stata versata dall'amministratore di condominio.

Per informazioni vedere in Appendice le voci "Comuni ad alta densità abitativa"

SEZIONE II – Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato

Per fruire della riduzione del 30 per cento (codice 8 o codice 14 o 15 di colonna 2) del reddito dei fabbricati locati o dati in comodato è necessario compilare nell'apposito riquadro i righi B9, B10 e B11, nel modo seguente:

- nella **colonna 1** indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato o dato in comodato;
- nella **colonna 2** scrivere il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato o dato in comodato, solo se sono stati compilati più modelli;
- nelle **colonne 3, 4 e 5** riportare i dati della registrazione del contratto di locazione, o di comodato (data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio delle Entrate, o dell'ex Ufficio del Registro, riportato sul Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
- nella **colonna 6** scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione.

5.4

Quadro C Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

L'articolo 13 del TUIR prevede per i redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed assimilati delle detrazioni d'imposta. Queste detrazioni sono "teoriche" e, quindi, chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti (vedere in Appendice la tabella 7 - detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, la tabella 8 - detrazioni per redditi di pensione, la tabella 9 - detrazioni per alcuni redditi diversi).

In base al risultato del calcolo, nel quale si tiene conto del reddito complessivo al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, tali detrazioni possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Il quadro C è diviso in cinque Sezioni:

- nella prima, vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per cui la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno.
In questa sezione vanno anche indicate, in presenza di situazioni particolari, le somme percepite come compenso per premi di produttività e le relative ritenute per imposta sostitutiva;
- nella seconda, vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per cui la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno;
- nella terza vanno indicati l'ammontare delle ritenute Irpef e delle trattenute all'addizionale regionale all'Irpef relative ai redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- nella quarta va indicato l'ammontare delle trattenute per l'addizionale comunale all'Irpef relative ai redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- nella quinta va indicata la detrazione d'imposta riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso.

ATTENZIONE I contribuenti devono sempre indicare i redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati percepiti, anche se si avvalgono dell'assistenza del sostituto d'imposta che ha erogato i redditi.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati nei righi da **C1 a C3**:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate le indennità più comuni;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005, che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- le somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";

In Appendice sotto la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni sul trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero

- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

ATTENZIONE I titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, che nel corso dell'anno hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da quest'ultimo.

I righe da **C1 a C3** comprendono tre colonne.

Nella casella di **colonna 1** riportare il codice:

'1' se si indicano **redditi di pensione**; Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D.Lgs. n. 252 del 2005) deve riportare il codice 2;

'2' se si indicano **redditi di lavoro dipendente o assimilati**;

'3' se si indicano **compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato** che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, in conformità a specifiche disposizioni normative. La presenza di tali compensi in regime agevolato è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2010 in cui è riportata sia la parte di compensi esclusi dalla tassazione (quota esente) che la parte di compensi soggetta a tassazione (quota imponibile). In tal caso nella colonna 3 deve essere riportata la somma di tali due importi. Inoltre, nelle annotazioni del CUD 2010 è riportato sia l'ammontare delle ritenute IRPEF, che l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta operata sui compensi erogati per lavori socialmente utili in regime agevolato.

L'ammontare delle ritenute IRPEF deve essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del quadro "F" (e non nel rigo C9 del quadro C), e l'addizionale regionale trattenuta deve essere riportata nella colonna 6 del rigo F2 del quadro "F" (e non nel rigo C10 del quadro C).

Se, invece, nelle annotazioni del CUD non sono riportate queste indicazioni, i compensi percepiti per lavori socialmente utili non hanno usufruito del regime agevolato e sono state pertanto assoggettate a regime ordinario. In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2010 e le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2010. L'ammontare dei compensi indicati nel punto 1 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righe da C1 a C3, riportando nella relativa casella di col. 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righe C9 e C10 del quadro C.

Si ricorda che se i compensi erogati per lavori socialmente utili hanno fruito del regime agevolato in sede di rilascio del CUD e, pertanto, è stato indicato il codice 3 nella casella di colonna 1, qualora il reddito complessivo del contribuente risulti superiore a **euro 9.296,22** al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, i suddetti compensi saranno assoggettati a Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef.

Inoltre, se il contribuente ha percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali si siano applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE La compilazione della casella di colonna 1 è obbligatoria e, pertanto, il contribuente deve indicarvi uno dei predetti codici.

La casella di **colonna 2**, dei righe da C1 a C3, deve essere compilata nei casi di redditi di lavoro dipendente o di compensi per lavori socialmente utili indicando il codice:

'1' se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;

'2' se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

Nella **colonna 3** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 del CUD 2010 o del CUD 2009).

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3, (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione della presente colonna si rinvia alle indicazioni fornite per la compilazione della colonna 1 con riferimento al codice 3.

In presenza di un CUD 2010 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti rigi, individuando i relativi importi dalle annotazioni del CUD 2010. In questo caso, nel rigo C4 riportare a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2010 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2010.

Il **rigo C4** comprende due colonne:

- nella **colonna 1**, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per cui è prevista la detrazione per i lavoratori dipendenti (365 per l'intero anno). In questo numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In caso di rapporto di lavoro part-time le detrazioni spettano per l'intero periodo anche se la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto.

In particolare, se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 3 del CUD 2010 o del CUD 2009.

Se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati esporre nel rigo C4, colonna 1, il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e di borse di studio;

- nella **colonna 2**, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione, per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno).

In particolare, se è stato indicato un solo reddito di pensione, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2010. Se sono stati indicati più redditi di pensione, esporre in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

Se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

Il **rigo C5** interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009 hanno percepito compensi per incrementi della produttività e il datore di lavoro ha assoggettato tali compensi ad imposta sostitutiva del 10%, entro i limiti di euro 6.000, (punti 90 e 91 del CUD 2010 e/o punti 77 e 78 del CUD 2009 compilati) ovvero ha assoggettato gli stessi a tassazione ordinaria (punti 90 e 93 del CUD 2010 e/o punti 77 e 80 del CUD 2009 compilati).

In quest'ultimo caso il sostituto non ha applicato la tassazione agevolata a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole.

La compilazione di questo rigo C5 può essere obbligatoria o facoltativa a seconda delle particolari situazioni in cui si trova il lavoratore dipendente.

■ COMPILAZIONE OBBLIGATORIA

La compilazione del presente rigo è obbligatoria in presenza di una delle seguenti condizioni:

- 1) avere percepito i compensi da più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di più CUD 2010 e/o 2009 non conguagliati, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre al punto 90 dei CUD 2010 e/o al punto 77 dei CUD 2009 ("Totale redditi") anche il punto 91 dei CUD 2010 e/o il punto 78 dei CUD 2009 ("Totale ritenute operate") e la somma degli importi dei punti 90 del CUD 2010 e/o dei punti 77 dei CUD 2009 (compensi assoggettati a imposta sostitutiva) risulta superiore a euro 6.000. In questo caso più datori di lavoro hanno assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a imposta sostitutiva e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti eccedenti euro 6.000;
- 2) avere percepito i compensi da un solo datore di lavoro e, quindi, essere in possesso di un solo CUD 2010 o 2009 nel quale risulta compilato, nel caso di CUD 2010, oltre al punto 90 ("Totale redditi") anche il punto 91 ("Totale ritenute operate"), o nel caso di CUD 2009, oltre al punto 77 anche il punto 78, e l'importo indicato al punto 90 del CUD 2010 o al punto 77 del CUD 2009 risulta superiore a euro 6000. In questo caso il datore di lavoro ha assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a imposta sostitutiva su un ammontare di compensi eccedenti euro 6.000;
- 3) avere percepito i compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di uno o più CUD 2010 e/o di uno o più CUD 2009, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre che il punto 90 del CUD 2010 e/o il punto 77 del CUD 2009 anche il punto 91 del CUD 2010 e/o il punto 78 del CUD 2009 (anche se la somma degli importi presenti nel punto 90 del CUD 2010 e/o nel punto 77 del CUD 2009 non è superiore a euro 6.000) ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. L'ipotesi è quella in cui il lavoratore nell'anno 2008 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a euro 35.000 e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore dovrà chiedere la tassazione ordinaria dei compensi ricevuti.

In presenza di uno dei sopraelencati casi il contribuente per compilare questo rigo C5 dovrà:

- indicare nella **colonna 2** l'importo risultante dal punto 90 del CUD 2010 e/o dal punto 77 del CUD 2009 ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 90 dei CUD 2010 e/o nei punti 77 dei CUD 2009 nei quali risultano anche compilati i punti 91 dei CUD 2010 e/o i punti 78 dei CUD 2009;
- indicare nella **colonna 3** l'importo risultante dal punto 91 del CUD 2010 o dal punto 78 del CUD 2009 ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 91 dei CUD 2010 e/o nei punti 78 dei CUD 2009;
- barrare la casella di **colonna 4**, "Tassazione ordinaria", se si trova nel caso di cui al precedente punto 3 (contribuente che non ha le condizioni per fruire dell'imposta sostitutiva e, pertanto, ha indebitamente goduto dell'agevolazione);
- barrare la casella di **colonna 5**, "Tassazione sostitutiva", se si trova nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 (contribuente che intende confermare la tassazione con imposta sostitutiva)

La compilazione delle **colonne 4 e 5** è alternativa e, pertanto, non è possibile barrare entrambe le caselle.

COMPILAZIONE FACOLTATIVA

I lavoratori dipendenti che hanno percepito i sopraindicati compensi per incremento della produttività, pur non essendo obbligati alla compilazione del rigo, possono optare per una modalità di tassazione differente da quella applicata dal sostituto d'imposta se ritengono quest'ultima meno vantaggiosa.

In particolare la compilazione del presente rigo è facoltativa in presenza di una delle seguenti due condizioni:

- 1) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incrementi della produttività ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 90 e 91 del o dei CUD 2010 compilati e/o punti 77 e 78 del o dei CUD 2009). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute IRPEF a titolo d'acconto;
- 2) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per incrementi della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punti 90 e 93 del o dei CUD 2010 compilati e/o punti 77 e 80 del o dei CUD 2009 compilati). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2008 un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 35.000. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà dal reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 6.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10%.

In entrambi i casi compilare il rigo C5 nel seguente modo:

- indicare nella **colonna 1** l'importo risultante dal punto 90 del CUD 2010 nel quale risulta compilato anche il punto 93, o dal punto 77 del CUD 2009 nel quale risulta compilato anche il punto 80; ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 90 dei CUD 2010 nei quali risulta compilato anche il punto 93 e/o nei punti 77 dei CUD 2009 nei quali risulta compilato anche il punto 80;
- indicare nella **colonna 2** l'importo risultante dal punto 90 del CUD 2010 nel quale risulta compilato anche il punto 91 o l'importo risultante dal punto 77 del CUD 2009 nel quale risulta compilato anche il punto 78; ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 90 dei CUD 2010 nei quali risulta compilato anche il punto 91 e/o la somma degli importi indicati nei punti 77 dei CUD 2009 nei quali risulta compilato anche il punto 78;
- indicare nella **colonna 3** l'importo risultante dal punto 91 del CUD 2010 o dal punto 78 del CUD 2009, ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 91 del CUD 2010 e/o la somma degli importi indicati nei punti 78 del CUD 2009;
- barrare la casella di **colonna 4** "Tassazione ordinaria" se si intende optare per la tassazione ordinaria (condizione di cui al punto 1) ovvero barrare la casella di **colonna 5** "Tassazione sostitutiva" se si intende optare per la tassazione dei compensi ad imposta sostitutiva (condizione di cui al punto 2).

SEZIONE II - Redditi assimilati per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro

In questa sezione, nella **colonna 2** dei **rigi** da **C6** a **C8**, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (punto 2 del CUD 2010 o del CUD 2009):

- a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- c) i compensi e le indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;

ATTENZIONE Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare.

Per le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell'attività intramuraria vedere in Appendice alla voce "Attività libero professionale intramuraria"

- g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. La casella di **colonna 1** deve essere barrata se nella colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge (sopra contraddistinti dalla lettera a).

SEZIONE III - Ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef

Nel **rigo C9** indicare il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (importo del punto 5 del CUD 2010 o del CUD 2009).

Nel **rigo C10** indicare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (importo del punto 6 del CUD 2009 o del CUD 2009).

Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili ai fini della compilazione dei rigi C9 e C10 si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei rigi da C1 a C3.

SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'Irpef

Nel **rigo C11** indicare l'acconto dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (importo del punto 10 del CUD 2010 o del CUD 2009).

Nel **rigo C12** indicare il saldo dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (importo del punto 11 del CUD 2010 o del CUD 2009).

Nel **rigo C13** indicare l'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2010 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (punto 13 del CUD 2010).

ATTENZIONE I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef a seguito di eventi eccezionali devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione e nel rigo F5 del quadro F indicare l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

■ SEZIONE V - Detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso

Questa sezione è riservata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale è stata prevista una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4, c. 3, del decreto legge n. 185/2008).

L'agevolazione spetta ai lavoratori del predetto comparto che nell'anno 2008 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000,00 euro.

Inoltre, il DPCM del 27 febbraio 2009 ha previsto che la riduzione d'imposta, il cui importo non può essere superiore a 134,00 euro, è determinata dal sostituto sul trattamento economico accessorio erogato (punti 50 e 51 del CUD 2010 compilati).

Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d'imposta è determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito (punti 50 e 51 del CUD 2010 compilati).

Nel **rigo C14** riportare l'importo del punto 50 del CUD 2010 (detrazione fruita).

Nel caso di più CUD indicare la somma dei punti 50 dei CUD 2010; se il risultato è superiore a euro 134,00 (detrazione massima prevista) riportare euro 134,00.

L'indicazione in questo rigo della detrazione riconosciuta dal sostituto consente la fruizione della stessa in sede di liquidazione della dichiarazione.

5.5

Quadro D Altri redditi

Il **quadro D** è diviso in due Sezioni:

- nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

■ SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitale

I rigi D1 e D2 devono essere utilizzati per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, insieme a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2009, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirla.

Si precisa che soltanto i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata o partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Questi proventi concorrono alla formazione della base imponibile e dovranno, pertanto, essere indicati nella dichiarazione dei redditi nella misura del 49,72% solo se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, oppure nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

In questo quadro non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva.

Per la determinazione e il versamento delle relative imposte, i contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO 2010 Persone fisiche, se hanno percepito nel 2009 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

Nel **rigo D1** vanno riportati gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell'apposita certificazione o desumibili da altra documentazione.

Tra gli utili e i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche:

- quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- quelli derivanti dai contratti di cointeressenza;
- quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**:
 - il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
 - il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato;
 - il codice 3 in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello Unico PF;
 - il codice 4, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir;

In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero

- il codice 5 in caso di utile e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- il codice 6, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5 del TUIR;
- nella **colonna 2**:
 - il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2009 e derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;
 - il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2009 e derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5 o 6;
 - il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2009 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti da 28 a 34, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3;

ATTENZIONE L'elenco dei Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 21 novembre 2001 (cosiddetta *Black list*) è riportato in Appendice alla voce "Utili provenienti da Paesi o territori a regime fiscale privilegiato".

- nella **colonna 4** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, rilevabile dal punto 38 della certificazione degli utili. Si precisa che, per la compilazione del rigo D1, nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Nel **rigo D2** vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2009, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**:
 - il codice 1 in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
 - il codice 2 in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure di imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
 - il codice 3 in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
 - il codice 4 in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
 - il codice 5 in caso di altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché degli altri proventi che derivano da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, oppure dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. In questo rigo vanno indicati anche gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
 - il codice 6 in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
 - il codice 7 in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del Tuir se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell'imposizione sul reddito delle società (D.lgs. 344/2003).

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, evidenziando il codice 8 (ed assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria);

- nella **colonna 2** l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
- nella **colonna 4** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale

Per i compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale da indicare nel rigo D3 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 9 riportata dopo l'Appendice).

Nel **rigo D3** indicare:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - '1' per i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.),

vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività.

'2' per i compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;

'3' per i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

- nella **colonna 2** l'importo del reddito percepito nel 2009 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale. Nel caso in cui nella colonna 1 sia stato indicato il codice 1 (utilizzazione economica di opere dell'ingegno) e il contribuente abbia un'età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40%, e non del 25% come normalmente previsto;
- nella **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto subite.

REDDITI DIVERSI

Redditi diversi per i quali non è prevista la detrazione

Nel **rigo D4** indicare:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - '1' per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
 - '2' per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;
 - '3' per i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
 - '4' per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
 - '5' per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero;
 - '6' per i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzioni di spesa. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento;
 - '7' – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
 - per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

I compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente **euro 7.500,00**. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";

- nella **colonna 2** il reddito lordo percepito nel 2009.

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5 deve essere indicato l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2009 o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano; se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili applicando tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del Tuir. Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato nello Stato senza alcuna deduzione di spesa; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Se è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spesa, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Se è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di **euro 7.500,00**;
- nella **colonna 3** le spese specificamente inerenti alla produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

ATTENZIONE Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

- nella **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto subite.
- Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 4 del rigo F2 del quadro F.

Redditi diversi per i quali è prevista la detrazione

Per i redditi diversi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. Dette detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente. (vedere la tabella 9 riportata dopo l'Appendice).

Nel **rigo D5** indicare:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - '1' per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - '2' per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente

ATTENZIONE Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

- '3' per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);
- nella **colonna 2** il reddito lordo percepito nel 2009;
- nella **colonna 3** le spese inerenti la produzione dei redditi;

ATTENZIONE Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

- nella **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto subite.

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel **rigo D6** devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2009 dagli eredi e dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Qualora al percipiente, erede o legatario, siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e di stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

A tal fine specificare nella **colonna 1**:

- il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliati in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliati in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato;
- il **codice 3**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliati in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir, questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del Modello UNICO PF;
- il **codice 4**, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir;
- il **codice 5**, per gli altri redditi di capitale;

- il **codice 6**, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il **codice 7**, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il **codice 8**, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2009 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il **codice 9**, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il **codice 10**, per gli altri redditi percepiti nel 2009 ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il **codice 11**, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 12**, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5 del TUIR.

Nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella **colonna 3** indicare l'anno di apertura della successione.

Nella **colonna 4** indicare:

- il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, e derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;
- il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2009 e derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 11 o 12;
- il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3;
- le somme relative ad altri redditi di capitale se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
- l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 6;
- l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7, 8 o 9;
- la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto se a colonna 1 è stato indicato il codice 10.

Nella **colonna 5** indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

Nella **colonna 6** indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.

Nella **colonna 7** indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

Imposte ed oneri rimborsati nel 2009 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nel **rigo D7** indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata, specificando:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:
 - '1' per emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata;
 - '2' per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
 - '3' per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale e l'ILOR, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 2009 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
 - '4' per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2009, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso il sostituto d'imposta. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi di recupero;
 - '5' per le somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;
 - '6' per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
 - '7' per le plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto. Per approfondimenti consultare in Appendice la voce "Indennità di esproprio";
 - '8' redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
- nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria;

- nella **colonna 3** indicare:
 - l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
 - l'anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
 - l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
- nella **colonna 4** l'importo del reddito.
Le somme di cui al codice 3 o 4 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione. Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2004 per euro 20.000 di cui euro 5.000 sono stati oggetto di rimborso nel 2009 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{5.000 \times 5 \text{ (numero di rate detratte nel 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008)}}{10} - 2.500 \text{ euro}$$

Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7 indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze";

- nella **colonna 7** l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

5.6

Quadro E Oneri e spese

Nel **quadro E** indicare:

- nella **sezione I** le spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 19 per cento (per es. spese sanitarie);
- nella **sezione II** le spese per le quali è riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo (per es. contributi previdenziali);
- nella **sezione III** le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento o del 36 per cento;
- nella **sezione IV** le spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 20 per cento;
- nella **sezione V** le spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti per le quali è riconosciuta la detrazione del 55 per cento;
- nella **sezione VI** i dati per fruire delle detrazioni per canoni di locazione;
- nella **sezione VII** i dati per fruire di altre detrazioni come quelle per il mantenimento dei cani guida, per la borsa di studio riconosciuta dalle Regioni o dalle Province autonome, per le erogazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova.

Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se le spese sono state sostenute nel 2009. Le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e i contributi previdenziali e assistenziali danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta per calcolare la detrazione o la deduzione.

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale spetta anche per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5.1 (per es. il coniuge a carico), per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

ATTENZIONE *Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il decesso.*

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure di fruire della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.

■ SEZIONE I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19 per cento

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del **19 per cento**.

A ciascuna detrazione è attribuito un codice, così come risulta dalla tabella 2 in Appendice. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2010.

Spese sanitarie

Nei **rigli E1, E2 ed E3** indicare le spese sanitarie sostenute nel corso del 2009 per il loro intero importo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante.

Il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2009 indicate nei rigli E1, E2 ed E3, supera euro 15.493,71.

A questo scopo è necessario barrare l'apposita casella. Sarà poi il soggetto che presta l'assistenza fiscale ad operare la rateizzazione e quindi ad attribuire la detrazione spettante.

ATTENZIONE Coloro che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie, dovranno compilare il rigo E6.

Nel **rigo E1, colonna 2**, indicare le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
 - analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
 - prestazioni specialistiche;
 - acquisto o affitto di protesi sanitarie;
 - prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
 - ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo E26**);
 - acquisto di medicinali;
 - spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
 - spese relative al trapianto di organi;
 - importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
- È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
 - prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
 - prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
 - prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
 - prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Per quanto riguarda le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario.

In particolare, la "qualità" (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (codice AIC) invece che con la denominazione specifica del medicinale.

ATTENZIONE Nell'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Nella **colonna 1** di questo rigo indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Tali spese, se indicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2.

La colonna 1 può essere compilata dai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Se il contribuente si è rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia esente, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).

Se per una parte di queste spese la detrazione non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, l'eccedenza sarà riportata nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione del modello 730 del contribuente affetto da particolari patologie in modo che possa essere detratta dal familiare che le ha sostenute.

Il **rigo E2** deve, invece, essere compilato dal contribuente che ha sostenuto, per conto di familiari non a carico, le spese sanitarie relative a patologie esenti, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare **euro 6.197,48**.

La detrazione spettante sulla somma delle spese indicate nei **rigi E1 ed E2** sarà calcolata solo sulla parte che supera l'importo di euro 129,11.

Nel **rigo E3** indicare le spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap, individuati ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione). Sono portatori di handicap non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di riconoscere l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da inserire nel rigo E3 anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Nel **rigo E4** indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap (art. 3 della L. n. 104 del 1992);
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e di soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto) a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che il trasferimento non sia avvenuto in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in tal caso, indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2006, nel 2007 o nel 2008 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2006, 2007 o 2008);
- il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2009 (4, 3 o 2), nell'apposita casella.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante).

Queste spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Nel caso in cui siano stati compilati due rigi E4, di cui uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria dello stesso, la possibilità di ripartire la detrazione in quattro quote annuali è prevista solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria. Di conseguenza, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate le spese per la manutenzione dell'autoveicolo.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E4 anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Non vanno indicate nei **rigi E1, E2, E3 e E4** le spese sanitarie sostenute nel 2009 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:

- le spese riscalate dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale sulla base di disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a **euro 3.615,20**, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 60 del CUD 2010 o al punto 51 del CUD 2009. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, possono, invece, essere indicate proporzionalmente le spese sanitarie eventualmente rimborsate.

Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 62 del CUD 2010 o al punto 53 del CUD 2009.

Nel **rigo E5** indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione, che spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto, può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo. In questo caso indicare nell'apposita casella del rigo E5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Il **rigo E6** è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2006, nel 2007 e/o nel 2008 per la rateizzazione. In questo rigo indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione e riportare nell'apposita casella il numero della rata di cui si intende fruire. Per le spese sostenute nel 2008 l'importo da indicare è desumibile dal rigo 62 del prospetto 730-3/2009 mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2. Per le spese sostenute nel 2006 e/o nel 2007 l'importo da indicare in questo rigo è desumibile dal rigo E6 del quadro E del modello 730/2009. Se è stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche, l'importo da indicare in questo rigo è quello derivante dalla somma dei rigi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP del relativo modello UNICO. Se il contribuente in più di una delle precedenti dichiarazioni ha optato per la rateizzazione, deve compilare più rigi E6 utilizzando distinti modelli.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie"

Interessi passivi

Nei **rigli** da **E7** a **E11**, vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2009 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

ATTENZIONE Nei rigli E7 e E8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati con i codici 7 e 8 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Nel **rigolo E7** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 4.000,00**. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per es. i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di **euro 2.000,00** ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall'art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007. In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedere la voce dell'appendice "Rinegoziazione del contratto di mutuo") il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è oggetto di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di **euro 4.000,00** per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di **euro 2.065,83** per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Nel **rigo E8** indicare, per un importo non superiore a **euro 2.065,83** per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per es. si verifica una variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel **rigo E7** o nel **rigo E8** le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.

È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio"

Nel **rigo E9** indicare gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 2.582,28**. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.

ATTENZIONE Nel rigo E9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

Nel **rigo E10** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei 6 mesi antecedenti, o nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.

La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 2.582,28**.

La detrazione è anche riconosciuta, per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

ATTENZIONE Nel rigo E10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Nel **rigo E11** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, verrà calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

ATTENZIONE Nel rigo E11 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Premi di assicurazione

Nel **rigo E12** indicare:

- per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

ATTENZIONE Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono oneri interamente deducibili e pertanto devono essere indicati nel rigo E22.

L'importo da indicare nel rigo E12 non deve complessivamente superare **euro 1.291,14**.

ATTENZIONE Vanno compresi nell'importo da indicare nel rigo E12 anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Spese per istruzione

Nel **rigo E13** indicare le spese sostenute nel 2009, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

ATTENZIONE Nel rigo E13 vanno comprese le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Spese funebri

Nel **rigo E14** indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati nel paragrafo 5.1, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro **1.549,37**.

ATTENZIONE Nel rigo E14 vanno comprese le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Spese per addetti all'assistenza personale

Nel **rigo E15** indicare le spese, per un importo non superiore a **euro 2.100,00**, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel paragrafo 5.1. Non è necessario, tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, per esempio, i bambini, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

Il limite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a euro 2.100,00.

Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100,00 dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza.

La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

ATTENZIONE Nel rigo E15 vanno comprese le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi

Nel **rigo E16** indicare le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo a **euro 210,00**, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se queste spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante dell'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

ATTENZIONE Nel rigo E16 vanno comprese le spese indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Spese per intermediazione immobiliare

Nel rigo E17 indicare i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **euro 1.000,00**. Se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1000,00 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

ATTENZIONE Nel rigo E17 vanno comprese le spese indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

Nel rigo E18 indicare le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, e successive modificazioni, o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **euro 2.633,00**.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

ATTENZIONE Nel rigo E18 vanno comprese le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nei righe E19, E20 e E21 vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righe della sezione. In questi righe devono essere riportati solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 19 a 36, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da E19. A questo proposito si può consultare la apposita tabella 2 "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%".

Nella **colonna 1** indicare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

In particolare, indicare con il codice:

– **"19"** le erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di euro 51,65 e un importo massimo di **euro 103.291,38**. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierte sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2008 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che abbiano o abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica;

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

– **"20"** le erogazioni liberali, per un importo non superiore a **euro 2.065,83** a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2009 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

– **"21"** le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a **euro 1.500,00** effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

- “22” i contributi associativi, per un importo non superiore a **euro 1.291,14** versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione;

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

- “23” le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L'importo di tale erogazione non può superare **euro 2.065,83**;

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 20, 21, 22 e 23

Queste erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, o mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

- “24” le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo;

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

- “25” le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione.

Si ricorda che questa detrazione è cumulabile con quella del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell'anno 2009, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36 per cento, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50 per cento. Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.

Le spese superiori a euro 48.000,00 per le quali non spetta più la detrazione del 36 per cento, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare;

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

- “26” le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione.

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

- “27” le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

- “28” le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
- al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
 - come contributo alla sua gestione nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
 - come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell’impegno si provvederà al recupero delle somme detratte;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.*

- “29” le spese veterinarie, nel limite massimo di **euro 387,34**, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11. Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, sarà calcolata la detrazione del 19 per cento su un importo di euro 258,23;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.*

- “30” le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006);

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.*

- “31” le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato mediante versamento postale o bancario o mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.*

- “32” le spese, nel limite massimo di **euro 500,00**, sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per l’autoaggiornamento e per la formazione.

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.*

- “33” le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale resi da enti pubblici o da soggetti privati autorizzati al servizio pubblico.

La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 250,00** e, entro questo limite, può essere fruita anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Se queste spese sono state sostenute per più soggetti, l’importo massimo sul quale spetta la detrazione non può superare complessivamente il limite di euro 250,00.

Le spese da considerare sono quelle sostenute nel 2009 anche se si riferiscono ad abbonamenti che scadono nel 2010.

Per abbonamento si intende il titolo di trasporto che consente di potere effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Non possono, quindi, beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio che hanno una durata oraria.

Per fruire della detrazione è necessario acquisire e conservare il biglietto di trasporto da esibire in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica o il logo distintivo dell’impresa e numero di partita IVA del soggetto che emette il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
- la descrizione delle caratteristiche del trasporto;
- l’ammontare dei corrispettivi dovuti;
- il numero progressivo;
- la data da apporre al momento dell’emissione o della utilizzazione.

Se il titolo di viaggio è nominativo, devono essere evidenti la durata dell’abbonamento e la spesa sostenuta. Inoltre, se il contribuente ha richiesto la fattura al gestore del servizio di trasporto o altra eventuale documentazione attestante la data di pagamento, i documenti devono essere conservati, altrimenti la spesa si riterrà sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell’abbonamento.

Se invece il titolo di viaggio non è nominativo, deve essere conservato e accompagnato da un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) resa dal contribuente in cui si attesta che l'abbonamento è stato acquistato per lo stesso o per un familiare a carico.

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

“34” i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico (art. 1, c. 77, legge 24/12/2007, n. 247). Se i contributi siano stati versati dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, devono invece essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (vedere istruzioni del rigo E22).

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 34 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

– “35” le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a **euro 632** annui per ogni figlio;

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le somme indicate con il codice 35 nelle annotazioni del CUD 2010. Nel CUD 2009 queste spese sono riportate insieme a quelle relative agli “Altri oneri detraibili” con il codice 35.

– “36” gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.

ATTENZIONE In questi righe vanno comprese le somme indicate con il codice 36 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o con il codice 35 nelle annotazioni del CUD 2009.

■ SEZIONE II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

ATTENZIONE Per il riconoscimento della deduzione, nei righe da E22 a E32 non devono essere riportati gli oneri deducibili considerati dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato e indicati nel punto 58 del CUD 2010 o nel punto 44 del CUD 2009, oltre che nel punto 52 del CUD 2010 o nel punto 45 del CUD 2009. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 53 del CUD 2010 o al punto 46 del CUD 2009, si rinvia alle istruzioni dei righe da E28 a E32.

Contributi previdenziali e assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza

Nel **rigo E22** indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati sulla base di disposizioni di legge e i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza. Questi oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2009 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è in deducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

Assegno periodico corrisposto al coniuge

Nel **rigo E23** indicare:

- nella **colonna 1** il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione dal reddito con riferimento all'importo indicato nella colonna 2;
- nella **colonna 2** gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

Nel **rigo E24** indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di **euro 1.549,37**.

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo E25** indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di queste erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di **euro 1.032,91**.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap

Nel **rigo E26** indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione (lett. b) dell'art. 10 del TUIR) sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, sia anche quelli ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche, incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopracitate.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti a essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione, effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la deduzione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

In particolare si precisa che la "qualità" (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (codice AIC) invece che con la denominazione specifica del medicinale.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute nell'interesse dei seguenti familiari, pure se non fiscalmente a carico:

- coniuge;
- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
- discendenti dei figli;
- genitori e ascendenti prossimi, anche naturali;
- genitori adottivi;
- generi e nuore;
- suocero e suocera;
- fratelli e sorelle, anche unilaterali.

ATTENZIONE Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei **rigli E1, E2, E3 e E4**.

Altri oneri deducibili

Nel **rigo E27** indicare tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti rigli contraddistinti dai relativi codici.

Nella **colonna 1** riportare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

In particolare, indicare con il codice:

"1" i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute. Tali contributi sono deducibili nel limite di **euro 3.615,20**. Nel computo del limite concorre l'importo indicato nel punto 60 del CUD 2010.

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5.1 per la sola parte da queste ultime non dedotta;

"2" i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Per queste liberalità è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3 in presenza del quale chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nella misura massima del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nel limite di 70.000 euro.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;

"3" le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Tali liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal DPCM 8 maggio 2007 se effettuate dopo tale data.

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro;

"4" le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Tali liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università, fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali;

"5" gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici.

Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi e assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili"

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che la gestisce.

ATTENZIONE Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 20) e delle associazioni di promozione sociale (codice 23).

Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali

Nei righe da **E28 a E32** vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.

ATTENZIONE Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righe da E28 a E32 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD 2010, in cui non sia certificato alcun importo al punto 53, o di un CUD 2009 in cui non sia certificato alcun importo al punto 46.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a **euro 5.164,57**.

Tale limite non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Si precisa, infine, che per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Il contribuente che abbia aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo; tale ipotesi, in presenza di CUD 2010 conguagliato, è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2010 e le informazioni relative ai singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2010.

Il **rigo E28** è riservato all'indicazione di contributi e premi che hanno un limite di deducibilità ordinario di euro 5.164,57. In particolare, devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia a fondi individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali i dati sono quelli riportati nei punti 52 e 53 del CUD 2010 e/o nei punti 45 e 46 del CUD 2009 se è indicato il codice 1 nella casella 8 "Previdenza complementare", presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2010 e/o del CUD 2009. Se, invece, nella suddetta casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per la compilazione del rigo E28 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Si fa presente che i dipendenti pubblici compilano tale rigo solo per esporre quei contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati deve essere compilato il rigo E32 seguendo le relative istruzioni).

In particolare:

- nella **colonna 1** indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile, di cui al punto 52 del CUD 2010 e/o al punto 45 del CUD 2009. Qualora risulti compilato il punto 56 del CUD 2010 e/o il punto 48 del CUD 2009 (previdenza per familiari a carico) l'ammontare da riportare nella colonna 1 è quello indicato nel punto 52 del CUD 2010 e/o nel punto 45 del CUD 2009 diminuito dell'importo escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009;
- nella **colonna 2** indicare l'ammontare degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione; pertanto, riportare l'importo del punto 53 del CUD 2010 e/o del punto 46 del CUD 2009, nonché le somme versate alle forme pensionistiche individuali. Qualora risulti compilato il punto 56 del CUD 2010 e/o il punto 48 del CUD 2009 (previdenza per familiari a carico) l'ammontare da riportare nella colonna 2 è quello indicato nel punto 53 del CUD 2010 e/o nel punto 46 del CUD 2009, diminuito dell'importo non escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Il **rigo E29** è riservato ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, ovvero a quei soggetti che a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Anche tali soggetti possono dedurre i contributi versati entro il limite di **5.164,57 euro**, ma se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di **5.164,57 euro** incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad **euro 2.582,29**.

I dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 52 e 53 del CUD 2010 e/o nei punti 45 e 46 del CUD 2009 se è indicato il codice 3 nella casella 8 "Previdenza complementare", presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2010 e/o del CUD 2009. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi), per la compilazione del rigo E29 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2010 e/o al CUD 2009.

In particolare:

- nella **colonna 1** indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile di cui al punto 52 del CUD 2010 e/o al punto 45 del CUD 2009;
- nella **colonna 2** indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile di cui al punto 53 del CUD 2010 e/o al punto 46 del CUD 2009.

Il **rigo 30** è riservato all'indicazione dei contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario, per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità. I dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 52 e 53 del CUD 2010 e/o nei punti 45 e 46 del CUD 2009 se è indicato il codice 2 nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2010 e/o del CUD 2009. Se, invece, nella suddetta casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi), per la compilazione del rigo E30 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2010 e/o al CUD 2009.

In particolare:

- nella **colonna 1** indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile, di cui al punto 52 del CUD 2010 e/o al punto 45 del CUD 2009;
- nella **colonna 2** indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile, di cui al punto 53 del CUD 2010 e/o al punto 46 del CUD 2009.

Il **rigo E31** è riservato all'indicazione delle somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Si ricorda che sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a **2.840,51 euro**.

Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e, pertanto, il punto 56 del CUD 2010 e/o il punto 48 del CUD 2009 è compilato, indicare:

- nella **colonna 1** l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile; tale importo è desumibile dalle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009;
- nella **colonna 2** l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile; tale importo è desumibile dalle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009;

Il **rigo E32** è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006. Pertanto, l'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Invece, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio, adesione ad un fondo aperto) devono compilare il rigo E28.

I dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 52 e 53 del CUD 2010 e/o nei punti 45 e 46 del CUD 2009 se è indicato il codice 4 nella casella 8 "Previdenza complementare", presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2010 e/o del CUD 2009. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi), per la compilazione del rigo E32 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2010 e/o al CUD 2009.

In particolare:

- nella **colonna 1** indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile, di cui al punto 52 del CUD 2010 e/o al punto 45 del CUD 2009;
- nella **colonna 2** riportare l'importo indicato nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 relativo all'ammontare della quota del TFR destinata al fondo;
- nella **colonna 3** indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile, di cui al punto 53 del CUD 2010 e/o al punto 46 del CUD 2009;

■ SEZIONE III - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o del 36 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2009 o negli anni precedenti, relative

- alla ristrutturazione di immobili;
- all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

In questa sezione vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Condizioni e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio"

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica).

Possono usufruire di tale agevolazione coloro che possiedono o detengono l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.

In tal caso, il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione), ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.

La detrazione d'imposta è pari:

- al **36 per cento** per le spese sostenute dal 2000 al 2005, per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2009;
- al **41 per cento** per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- **euro 77.468,53** per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- **euro 48.000,00** per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2009.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e a ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e vale separatamente per ciascun periodo d'imposta. Si fa presente che per le spese sostenute a partire dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. Quindi se più soggetti hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra loro.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2009 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.

Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:

- coloro che alla data del 31 dicembre 2009 hanno compiuto 75 anni, possono optare per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo (invece che in 10);
- coloro che alla data del 31 dicembre 2009 hanno compiuto 80 anni, possono optare per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo (invece che in 10).

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2009 ha compiuto 80 anni di età e ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2007, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2009, 2010 e 2011.

In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto a detrarre viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. In caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese siano state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto a interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione del 36% o 41% da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. In particolare la detrazione spetta nella misura:

- del **36 per cento** se il rogito è avvenuto nel 2009 o nel 2008 e i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti a partire dal 2008 (o nel caso di lavori iniziati in anni precedenti è necessario che gli stessi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006). Con riferimento agli anni passati la detrazione spetta a condizione che il rogito sia avvenuto negli anni dal 2002 al 2005 o dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 e che i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006;
- del **41 per cento** se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.

La fruizione di questa detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all'intero edificio siano stati o vengano ultimati entro determinate date.

In particolare, l'importo costituito dal 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta nel 2009 o nel 2008 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti a partire dal 1° gennaio 2008, o nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta negli anni dal 2003 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002.

Si fa presente che per gli acquisti o assegnazioni effettuati dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra loro.

Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Questa modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 "rideterminazione rate").

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute dal 2002 al 2006.

La spesa su cui spetta la detrazione del 36% non può superare il limite di:

- euro **77.468,53** per le spese sostenute nell'anno 2002;
- euro **100.000,00** per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

La detrazione deve essere stata ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

Compilazione dei righi da E33 a E36

ATTENZIONE Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

Per la compilazione dei rigi da **E33** a **E36** seguire le seguenti istruzioni:

- nella **colonna 1** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**, da compilare solo se le spese sono state sostenute nell'anno 2006, indicare il **codice 1** se le spese sono relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 oppure il **codice 2** se sono relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a fatture emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006. Questa colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella colonna 4 è stato indicato il codice 3;
- nella **colonna 3** indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, eventualmente anche per conto del dichiarante, l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad esempio: il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione sia stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
- nella **colonna 4** indicare il codice:
 - "1" nel caso di spese di ristrutturazione sostenute dal 2002 al 2009 per lavori iniziati in anni precedenti e ancora in corso in tale anno;
 - "2" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
 - "3" nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute solo dal 2002 al 2006);
 - "4" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 o ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, ma per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003.

Ad esempio deve indicare il codice "4" il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:

- l'atto di acquisto è stato stipulato nel corso del 2008 o del 2009;
- sono stati versati acconti nel corso del 2009;
- nella precedente dichiarazione (o nelle precedenti dichiarazioni) dei redditi ha già indicato il codice "4" per l'acquisto di un immobile ristrutturato.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Le colonne **5, 6 e 7** riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Queste colonne, infatti, sono riservate ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile o ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2009 o hanno rideterminato negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008 il numero delle rate.

In particolare:

- nella **colonna 5** indicare il codice:
 - "1" nel caso in cui il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare o aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
 - "2" nel caso in cui il contribuente abbia compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2009 e intenda rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate, o aveva compiuto 80 anni nell'anno 2007 o 2008 e aveva rideterminato nello stesso anno in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;

"3" nel caso in cui il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2007 o 2008, aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;

"4" nel caso in cui il contribuente nell'anno 2009 abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che aveva rateizzato la spesa in 10 rate e, pertanto, non rientra nei casi di cui ai codici '1' e '3'. In questa ipotesi non vanno compilate le colonne '6' e '7';

La colonna non va compilata se il contribuente non rientra in nessuno dei casi precedenti;

- nella **colonna 6** deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 5 indicando i codici "2" o "3", e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
- nella **colonna 7** che interessa solo se è stata compilata la colonna '6', deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa. La casella di colonna 7 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
- nella **colonna 8** indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2009. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2009, indicare il numero '1'; per una spesa sostenuta nel 2005 da un contribuente che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '5' nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 5 rate;
- nella **colonna 9** indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1, anche nel caso in cui è stata effettuata la rideterminazione delle rate.

Si precisa che nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codici '2' o '4' in colonna 4), l'importo da indicare in questa colonna è pari al 25% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di euro 77.468,53 (codice '2' in colonna 4) o di euro 48.000,00 (codice '4' in colonna 4).

Si propongono di seguito alcuni esempi di compilazione riferiti alle ipotesi di rideterminazione del numero delle rate.

- Esempio 1** *Esempio di compilazione per un contribuente che ha compiuto 80 anni nell'anno 2009 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate.
Spesa sostenuta nel 2003 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.*

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%													
1	Anno	Periodo 2006	3	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			9	Importo
						5	6	7	3	5	10		
	2003			XXXXXXXXXXXXXXXXXX			2009	10	1				10.000,00

- Esempio 2** *Esempio di compilazione per un contribuente che nell'anno 2009 ha ereditato ovvero ha acquistato un immobile da un soggetto che nell'anno 2008, e quindi nella precedente dichiarazione, ha rideterminato in tre il numero delle rate avendo in tale anno un'età pari o superiore ad 80 anni.
Spesa sostenuta nel 2006 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.*

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%													
1	Anno	Periodo 2006	3	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			9	Importo
						5	6	7	3	5	10		
	2006			XXXXXXXXXXXXXXXXXX			2008	10	2				10.000,00

Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2009 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento.

Si propongono di seguito alcuni esempi di compilazione relativi a spese di ristrutturazione iniziate in anni precedenti.

- Esempio 1** Spese di ristrutturazione sostenute nel 2008 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2009, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00.
L'importo da indicare in colonna 9 è di euro 10.000,00.
- Esempio 2** Spese di ristrutturazione sostenute nel 2007 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2008, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2009, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.
In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00, **l'importo da indicare a colonna 9 è di euro 8.000,00**, dato dalla seguente operazione:
48.000,00 (limite massimo) - 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2007 e 2008) .
- Esempio 3** Spese di ristrutturazione sostenute nel 2008 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2009, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2009, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.
In questo caso **l'importo da indicare a colonna 9 è di euro 48.000,00**. Infatti, occorre determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all'esempio precedente:
48.000,00 (limite massimo) - 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2008) = 18.000,00.

Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2009 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all'importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l'importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l'importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.

■ SEZIONE IV – Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 20%

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2009 per le quali spetta la detrazione d'imposta del **20 per cento**. Si precisa che la detrazione spettante per le spese indicate nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo E37 viene fruita per intero, mentre la detrazione spettante per le spese indicate nella colonna 4 dello stesso rigo verrà ripartita in cinque rate di pari importo dal soggetto che presta l'assistenza fiscale

Spese per la sostituzione di frigoriferi , congelatori e loro combinazioni

Nel **rigo E37, colonna 1**, indicare le spese sostenute nel corso del 2009 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento dell'elettrodomestico dismesso, purché debitamente documentati.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **euro 1.000,00** poiché la detrazione massima spettante è pari a **euro 200,00** per ciascun apparecchio. Qualora nello stesso anno sia stato sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato utilizzando un nuovo modulo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino parlante recante i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico, nonché predisporre un'autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l'indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell'elettrodomestico.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni con il codice 'AZ' del CUD 2010 e/o del CUD 2009 e individuate con il codice 1 (v. tabella 3, posta in Appendice).

Spese per acquisto motori ad elevata efficienza

Nel **rigo E37, colonna 2**, indicare le spese sostenute nel corso del 2009 per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di motori esistenti.

Si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici indicati nell'allegato A al Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008. Tale decreto indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore ad elevata efficienza sia superiore ai valori riportati nella tabella 1, prevista dall'articolo 3 del decreto, l'aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata nella tabella stessa.

L'importo da indicare nel rigo non può, comunque, essere superiore a **euro 7.500,00** poiché la detrazione massima spettante è pari a **euro 1.500,00**.

Qualora nello stesso anno sia stato sostituito più di un motore e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura, contenente l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori, nonché la copia della certificazione del produttore del motore. È necessario, altresì, che il contribuente abbia compilato l'apposita scheda raccolta dati e l'abbia trasmessa, entro il 28 febbraio 2010 all'ENEA, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere stata effettuata all'ENEA attraverso il sito www.acs.enea.it (la ricevuta in tal caso è quella rilasciata dall'ENEA per via informatica) oppure a mezzo raccomandata con ricevuta semplice.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni con il codice 'AZ' del CUD 2010 e/o del CUD 2009 e individuate con il codice 3 (v. tabella 3, posta in Appendice).

Spese per acquisto variatori di velocità

Nel **rigo E37, colonna 3**, indicare le spese sostenute nel corso del 2009 per l'acquisto di variatori di velocità ovvero di apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione (inverter).

Il Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008 indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del variatore di velocità sia superiore ai valori riportati nella tabella 2, prevista dall'art. 6 del decreto, l'aliquota del 20 % si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata nella tabella stessa.

L'importo da indicare nel rigo non può, comunque, essere superiore a **euro 7.500,00** poiché la detrazione massima spettante è pari a **euro 1.500,00** per ciascun variatore. Qualora nello stesso anno sia stato sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore.

È necessario, altresì, che il contribuente abbia compilato l'apposita scheda raccolta dati e l'abbia trasmessa, entro il 28 febbraio 2010 all'ENEA, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere stata effettuata all'ENEA attraverso il sito www.acs.enea.it (la ricevuta in tal caso è quella rilasciata dall'ENEA per via informatica) oppure a mezzo raccomandata con ricevuta semplice.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni con il codice 'AZ' del CUD 2010 e/o del CUD 2009 e individuate con il codice 4 (v. tabella 3, posta in Appendice).

Spese per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer

Nel **rigo E37, colonna 4**, indicare le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all'arredo di immobili ristrutturati.

Condizione necessaria per usufruire di questa detrazione è che il contribuente a partire dal 1° luglio 2008 abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali per le quali fruisce delle agevolazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione che abbiano ad oggetto parti comuni degli edifici o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o che riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Si ricorda che l'agevolazione non potrà essere fruita nell'ipotesi di spese sostenute per l'arredo dell'unità abitativa residenziale acquistata dall'impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell'immobile.

La detrazione, prevista su una spesa massima complessiva di 10.000 euro da suddividere tra gli aventi diritto, verrà ripartita in cinque rate di pari importo dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative potrà fruire del beneficio con riferimento a ciascuna unità abitativa e in tal caso l'importo massimo previsto (10.000 euro) si intende riferito a ciascuna di esse.

L'importo di 10.000 euro deve essere riferito, infatti, alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di contribuenti che partecipano alla spesa.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 10.000 euro. Nel caso in cui siano state sostenute spese per l'arredo di più unità abitative ristrutturate è necessario compilare più moduli (uno per ogni spesa complessiva di arredi riferita a ciascun immobile ristrutturato).

Il pagamento dei beni finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato deve avvenire mediante bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario.

Si precisa che dalla categoria degli elettrodomestici sono esclusi i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni, in quanto per questi spetta la detrazione del 20 per cento, da fruire per intero nell'anno di sostenimento della spesa (vedere le istruzioni della col 1). Quest'ultima dovrà essere indicata nella colonna 1 di questo rigo e, quindi, non deve essere considerata ai fini dell'importo massimo previsto per le spese di acquisto degli arredi destinati all'immobile ristrutturato da indicare in questa colonna 4. Pertanto, le due agevolazioni sono cumulabili.

Per avvalersi dell'agevolazione, il contribuente deve avere eseguito tutti gli adempimenti preliminari secondo quanto disposto dal decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici n. 41 del 18 febbraio 1998 e successive modificazioni. Questa norma contiene il regolamento attuativo per poter beneficiare delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie. In particolare, il contribuente deve aver inviato l'apposita comunicazione al Centro Operativo di Pescara, anche in data anteriore al 1° luglio 2008, indicando nel riquadro riservato ai "dati relativi ai lavori di ristrutturazione" la data del 1° luglio 2008 o una data successiva.

■ SEZIONE V - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 55%

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2009 e/o negli anni 2008 e 2007 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, per cui spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento. Per le spese sostenute dall'anno 2009, la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Questa modalità di ripartizione delle spese non si estende agli anni precedenti per i quali continua a valere la ripartizione operata nell'anno di sostenimento della spesa. Di conseguenza per le spese sostenute nel **2007** le rate annuali continuano a essere tre e per quelle sostenute nel **2008** le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci).

Le **tipologie di interventi** previste sono la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, l'installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

I **soggetti che possono fruire della detrazione** sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui. In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto a detrarre viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. In questi casi l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008. Nel caso in cui le spese siano state sostenute dall'inquilino o dal comodatario, la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Si precisa che la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio. È compatibile, invece, con altre agevolazioni di natura non fiscale come contributi o finanziamenti. In questo caso, tuttavia, i contributi o incentivi ricevuti per la realizzazione di interventi per il risparmio energetico, per i quali si fruisce della detrazione del 55 per cento, dovranno successivamente essere assoggettati a tassazione separata.

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il **pagamento** delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.

Il **limite massimo di detrazione** spettante va riferito all'unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione del 55 per cento il contribuente deve avere acquisito:

- la **fattura** in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento;
- l'**asseverazione di un tecnico abilitato** che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. Questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori nel caso in cui siano stati realizzati più interventi sullo stesso edificio (ad esempio sostituzione di finestre comprensive di infissi, caldaie a condensazione e valvole termostatiche a bassa inerzia termica per impianti di potenza nominale inferiore a 100 kW);
- l'**attestato di certificazione energetica** prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato, in base alle procedure indicate dagli enti locali o, in mancanza di queste procedure, un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Per ulteriori informazioni sugli adempimenti relativi alla detrazione del 55% vedere in Appendice la voce "Spese per interventi di riqualificazione energetica"

ATTENZIONE Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dall'anno 2008, non è richiesto l'attestato di qualificazione energetica.

Ulteriore condizione per fruire dell'agevolazione è la redazione di una **scheda informativa** sugli interventi realizzati che deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, oltre al relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e all'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze definite dalla legislazione vigente e iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.

Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica), i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o nell'attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore.

Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008.

Compilazione dei righe da E 38 a E 40

Nella **colonna 1** indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato.

In particolare indicare:

"1" - per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

Sono tali gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all'Allegato C del citato decreto del 19 febbraio 2007. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). Per gli interventi realizzati a partire dall'anno 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

"2" - per interventi sull'involucro degli edifici esistenti

Sono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K , definiti nella tabella di cui all'allegato D del citato decreto del 19/2/2007. Per gli interventi realizzati dall'anno 2008 i valori di trasmittanza sono indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

"3" - per installazione di pannelli solari

Sono tali gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.

"4" - per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 rientra in tale tipologia anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Nella **colonna 2** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese.

Nella **colonna 3** indicare nella relativa casella il codice:

'1' - nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2007 e/o nel 2008 e ancora in corso nel 2009;

'2' - nel caso in cui le spese sostenute riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione;

'3' - nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte nei codici '1' e '2' (continuazione lavori ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);

La **colonna 4** è riservata ai contribuenti che nell'anno 2009 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel corso del 2008 e che intendono rideterminare il numero delle rate.

La detrazione potrà essere rideterminata solo in cinque rate. Infatti, dal 1° gennaio 2009 è obbligatorio ripartire la detrazione in cinque quote annuali di pari importo.

Se il contribuente si trova nelle condizioni sopra indicate, in questa colonna deve essere riportato il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione (scelta effettuata dal soggetto dal quale l'immobile è stato ereditato o acquistato).

Nella **colonna 5** indicare il numero di rate in cui deve essere ripartita la detrazione:

- se la spesa è stata sostenuta nel 2009 indicare **'5'** (numero delle rate in cui è possibile ripartire la detrazione);
- se la spesa è stata sostenuta nel 2008 indicare il numero di rate, compreso **tra '3' e '10'**, in cui si è scelto di ripartire la detrazione. La scelta del numero di rate inizialmente operata è irrevocabile. Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 4 ("rideterminazione rate") in questa colonna indicare **'5'** (numero rate in cui è possibile rideterminare);
- se la spesa è stata sostenuta nel 2007 indicare **'3'** (numero delle rate in cui era possibile ripartire la detrazione).

Nella **colonna 6** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2009.

Pertanto, se le spese sono state sostenute: nel 2007 indicare 3, nel 2008 indicare 2 (o 1 nel caso in cui sia stata compilata la colonna 4), nel 2009 indicare 1.

Nella **colonna 7** indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i seguenti limiti:

- per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (**codice "1"**) l'importo da indicare non può essere superiore a **euro 181.818,18**, in quanto la detrazione massima consentita è di euro 100.000,00;
- per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti (**codice "2"**) e l'installazione di pannelli solari (**codice "3"**) l'importo da indicare non può essere superiore a **euro 109.090,90**, in quanto la detrazione massima consentita è di euro 60.000,00;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (**codice "4"**) l'importo da indicare non può essere superiore a **euro 54.545,45**, in quanto la detrazione massima consentita è di euro 30.000,00.

■ SEZIONE VI - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

Per le detrazioni indicate in questa sezione è previsto che qualora le stesse risultino superiori all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, l'importo pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

RIGO E41 - Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Il rigo **E41** deve essere compilato dai contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale che si trovano in uno dei seguenti casi:

1. hanno stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo;
2. hanno stipulato o rinnovato contratti cd. convenzionali, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 3, e dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
3. hanno un'età compresa fra i 20 ed i 30 anni e hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In tal caso è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Per compilare il rigo indicare:

- nella **colonna 1** (tipologia) il codice:
 - '1' se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 1;
 - '2' se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 2;
 - '3' se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 3.
 Qualora nel corso dell'anno il contribuente si trovi in situazioni identificate con codici differenti, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E41 utilizzando un nuovo modello. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righe non può essere superiore a 365;
- nella **colonna 2** (N. di giorni) il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- nella **colonna 3** (Percentuale) la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da un unico soggetto indicare '100' perché la detrazione spetta per intero. Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E41 utilizzando un nuovo modello. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righe non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale nella misura prevista per ciascuno dei casi sopra descritti. In particolare:

- se il caso è quello individuato dal codice '1' la detrazione spettante è:
 - di **euro 300,00** se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
 - di **euro 150,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, ma non a euro 30.987,41; se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione;
- se il caso è quello individuato dal codice '2' la detrazione spettante è:
 - di euro **495,80** se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
 - di euro **247,90** se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, ma non a euro 30.987,41; se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione;
- se il caso è quello individuato dal codice '3' la detrazione spettante è:
 - di euro **991,60** se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

Tale detrazione d'imposta spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nel 2009 la detrazione potrà essere fruita oltre che per l'anno in corso anche per il 2010 e il 2011.

ATTENZIONE Le detrazioni sopra indicate non sono cumulabili ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, se il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi in una delle previste situazioni per una parte dell'anno e in una delle altre per la restante parte dell'anno, potrà compilare più righe E41 utilizzando più modelli. In tale caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei righe non può essere superiore a 365 giorni.

RIGO E42 - Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Il rigo E42 deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2007, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Per compilare il rigo indicare:

- nella **colonna 1** il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- nella **colonna 2** la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E42. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:

- **euro 991,60** se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- **euro 495,80** se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, ma non a euro 30.987,41.

ATTENZIONE La detrazione sopra indicata non è cumulabile con quelle del rigo E41 ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, se il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi in una delle previste situazioni per una parte dell'anno e in una delle altre per la restante parte dell'anno, potrà compilare più rigi utilizzando più modelli. In tale caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei rigi compilati non può essere superiore a 365 giorni.

SEZIONE VII - Altre detrazioni

Nel **rigo E43 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida**, barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di euro 516,46. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Nel **rigo E44 - Altre detrazioni**, indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti rigi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il **codice 1** deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001;
- con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta.

5.7**Quadro F
Acconti,
ritenute ed
eccedenze****SEZIONE I - Acconti Irpef relativi al 2009**

Nel **rigo F1** indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2009, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento.

ATTENZIONE I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all'Irpef.

Se il contribuente nell'anno precedente ha fruito dell'assistenza fiscale presentando il Mod. 730/ 2009, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d'imposta, deve riportare:

- nel **rigo F1, colonna 1**, l'importo del punto 21 del CUD 2010 o del CUD 2009;
- nel **rigo F1, colonna 2**, l'importo del punto 22 del CUD 2010 o del CUD 2009;

Gli eventuali versamenti integrativi relativi all'Irpef eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.

- nel **rigo F1, colonna 3**, l'importo del punto 24 del CUD 2010 o del CUD 2009;
- nel **rigo F1, colonna 4**, l'importo di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente con mod. F24 dal contribuente a titolo d'acconto dell'addizionale comunale 2009.

Poiché in caso di dichiarazione presentata in forma congiunta ciascun contribuente deve indicare gli acconti riferibili a se stesso, se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta, è necessario ripartire gli acconti certificati nei punti 21, 22 e 24 del CUD 2010 tra il dichiarante e il coniuge in relazione alla quota dovuta da ciascuno. L'ammontare degli acconti Irpef e addizionale comunale per l'anno 2009 relativi al dichiarante e al coniuge sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2010. Nel **rigo F1, colonna 5**, va riportata l'eccedenza di acconto Irpef compensata nel mod. F24 che deriva dal pagamento dell'acconto Irpef in misura pari al 99 per cento invece che al 79 per cento (Art. 1 del decreto legge 23 novembre 2009).

ATTENZIONE Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

SEZIONE II - Altre ritenute subite

Nel **rigo F2** indicare:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D del presente modello (quali, ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari e quelle operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'Unire come incentivo all'allevamento);
- nella **colonna 4**, il totale dell'addizionale regionale trattenuta e risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;
- nella **colonna 5**, le ritenute all'Irpef relative ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni sono desumibili dalle annotazioni del CUD 2010. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3;
- nella **colonna 6**, l'addizionale regionale all'Irpef relativa ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni sono desumibili dalle annotazioni del CUD 2010. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Nel **rigo F3** indicare:

- nella **colonna 1** l'eventuale eccedenza dell'Irpef risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2008 (importo di colonna 4 del rigo RX1 e di colonna 4 del rigo RX5 del Mod. UNICO 2009) o dal punto 30 del CUD 2010 o 26 del CUD 2009 o dalle dichiarazioni degli anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione. In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2009 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4 e rigo RX5 colonna 4):
 - se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, riportare l'importo comunicato;
 - se il credito comunicato (es: 800,00) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00), riportare l'importo inferiore (es: 800,00). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (200,00, nell'esempio riportato), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (es: 1.000,00). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2009 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Ici, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, riportare in questa colonna 1 anche l'eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 67 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2009 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 2 di questo rigo F3 riportare l'eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione per il Mod. F24;
- nella **colonna 2** l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241). Nella stessa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione;
- nella **colonna 3** l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2009), riportato nella colonna 4 del rigo RX6 del Mod. UNICO 2009;
- nella **colonna 4** l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Nel **rigo F4** indicare:

- nella **colonna 1** il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2008. Questa indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui siano compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione";
- nella **colonna 2** l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante dal punto 31 del CUD 2010 o 27 del CUD 2009 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2008 (importo di colonna 4 del rigo RX2 del Mod. UNICO 2009). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2009 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento dell'Ici con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, riportare in questa colonna 2 anche l'eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 68 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2009 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 3 di questo rigo F4 riportare l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24;
- nella **colonna 3** l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241);
- nella **colonna 4** il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2008. Questa indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui siano compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali";
- nella **colonna 5** l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante dal punto 32 del CUD 2010 o 28 del CUD 2009 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2008 (importo di colonna 4 del rigo RX3 del Mod. UNICO 2009). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2009 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Ici, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, riportare in questa colonna 4 anche l'eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 69 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2009 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 6 di questo rigo F4 riportare l'eventuale credito addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24;
- nella **colonna 6** l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Nel **rigo F5** indicare:

- nella **colonna 1** il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti da indicare nelle colonne 2, 3 e 4;
- nella **colonna 2** l'ammontare delle ritenute e degli acconti Irpef sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella **colonna 3** l'addizionale regionale all'Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione"

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali"

- nella **colonna 4** l'addizionale comunale all'Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella **colonna 5** l'imposta sostitutiva per l'incremento della produttività sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

■ SEZIONE V - Trattenute del saldo dovuto per il 2009 e degli eventuali acconti relativi al 2010

Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef, deve barrare l'apposita **casella 1** del **rigo F6**.

Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2010, deve indicare nella **colonna 2** del rigo F6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2010 e non barrare la casella 1.

Inoltre, il contribuente, se ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto addizionale comunale, deve barrare l'apposita **casella 3** del rigo F6.

Se invece ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2010, deve indicare nella **colonna 4** del rigo F6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2010 e non barrare la casella 3.

Se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rateizzare le somme eventualmente dovute a saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale Irpef, per l'acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata, per l'imposta sostitutiva sull'incremento della produttività e per la prima rata di acconto Irpef, nonché per l'acconto dell'addizionale comunale, deve indicare in quante rate intende frazionare il versamento (da 2 a 5) nella **casella 5** del rigo F6.

In questo caso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di congruaggio calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,33 per cento mensile.

■ SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei Comuni che, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2009 e/o per il 2010, hanno stabilito una soglia di esenzione (o un'aliquota agevolata) con riferimento a particolari condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio quelle riferite alla composizione del nucleo familiare o al calcolo dell'ISEE) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito detta soglia di esenzione (o l'aliquota agevolata).

Le aliquote e le soglie di esenzione deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" (area tematica: "Fiscalità Locale, Addizionale Comunale all'Irpef").

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/sceltaregione.html>

Con la compilazione del **rigo F7** e/o del **rigo F8** il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista se il suo reddito imponibile in sede di dichiarazione risulta inferiore o uguale alla soglia di esenzione.

Compilare il **rigo F7** indicando nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal Comune con riferimento all'anno 2009.

Compilare il **rigo F8** indicando nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal Comune con riferimento all'anno 2010.

■ SEZIONE VII - Dati da indicare nel mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2010 integrativo e, che nella casella "730 integrativo", presente nel frontespizio, hanno indicato il codice '1'.

Nel **rigo F9** indicare:

- nella **colonna 1** l'importo del credito Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2010 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, colonna 4, del 730-3/2010. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 111, colonna 4, del 730-3/2010;
- nella **colonna 2** l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2010 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, colonna 4, del 730-3/2010. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 112, colonna 4, del 730-3/2010;
- nella **colonna 3** l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2010 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, colonna 4, del 730-3/2010. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 113, colonna 4, del 730-3/2010.

Nel **rigo F10** indicare:

- nella **colonna 1** l'ammontare del credito Irpef indicato nella colonna 3 del rigo 91 (o nella colonna 3 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2010 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'ICI. Ad esempio se nella colonna 3 del rigo 91 del Mod. 730-3/2010 originario è indicato un credito Irpef di euro 100 ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a euro 60, riportare in questa colonna 3 l'importo di euro 60;
- nella **colonna 2** l'ammontare del credito per addizionale regionale indicato nella colonna 3 del rigo 92 (o nella colonna 3 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2010 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'ICI;
- nella **colonna 3** l'ammontare del credito per addizionale comunale indicato nella colonna 3 del rigo 93 (o nella colonna 3 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2010 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'ICI.

■ SEZIONE VIII - Altri Dati

Il **rigo F11** deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2009 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda (punto 36 e/o punto 42 del CUD 2010 compilati, o punto 32 e/o punto 37 del CUD 2009 compilati).

Nella **colonna 1** deve essere indicato il credito riconosciuto dal sostituto per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Tale credito è quello indicato nel punto 36 del CUD 2010 e/o nel punto 32 del CUD 2009 ("Credito riconosciuto per famiglie numerose").

Nella **colonna 2** deve essere indicato il credito riconosciuto dal sostituto con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Tale credito è quello indicato nel punto 42 del CUD 2010 e/o nel punto 37 del CUD 2009 ("Credito riconosciuto per canoni di locazione").

Il **rigo F12** deve essere compilato solo da coloro che hanno indebitamente percepito il "bonus fiscale", con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, o che hanno indebitamente percepito il "bonus straordinario", con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.

Nella **colonna 1** deve essere indicato l'importo relativo al "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

Nella **colonna 2** deve essere indicato l'importo relativo al "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

5.8

Quadro G Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati i crediti d'imposta relativi ai fabbricati, il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.

SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e il credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti.

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Il **rigo G1** deve essere compilato dai soggetti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa. Questo rigo si compone di tre colonne:

- nella **colonna 1** deve essere riportato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 60 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2009, o quello indicato nel rigo RN42, col. 2, del quadro RN del Mod. UNICO 2009, persone fisiche;
- nella **colonna 2** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2009, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
 - che l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa. Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;
 - che non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;

- nella **colonna 3** deve essere riportato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti

Nel **rigo G2** va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

SEZIONE II - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Nel **rigo G3** deve essere indicato il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione maturato nell'anno 2009, come previsto dall'art. 2, commi da 539 a 547, della Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007). Il credito d'imposta è riconosciuto ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 hanno incrementato nelle aree svantaggiate il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le aree svantaggiate interessate sono le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, e alcune zone delle regioni Sardegna, Abruzzo e Molise. Si rammenta che possono beneficiare del credito d'imposta maturato nel 2009 i datori di lavoro che, avendo ottenuto dall'Agenzia delle Entrate l'accoglimento della istanza di attribuzione del credito d'imposta (mod. IAL), hanno presentato alla medesima Agenzia l'apposita comunicazione, utilizzando il modello C/IAL. Inoltre, beneficiano del credito nell'anno 2009 i soggetti che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di rinnovo presentata con il mod. R/IAL.

Nello stesso rigo deve essere indicato il residuo per l'incremento dell'occupazione spettante ai contribuenti che, a seguito di nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006, hanno incrementato entro tale periodo il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1** il credito d'imposta residuo per l'incremento dell'occupazione che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 61 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2009, o quello indicato nel rigo RN42, col. 3, del quadro RN del Mod. UNICO 2009, persone fisiche;

Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in Appendice la voce "Acquisto prima casa"

- nella **colonna 2** il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione maturato nell'anno 2009 ai sensi della Legge n. 244/2007;
- nella **colonna 3** il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

■ SEZIONE III - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali il soggetto che presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2009 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione. Queste possono riferirsi anche a redditi percepiti negli anni precedenti.

Nel **rigo G4** indicare:

- nella **colonna 1** il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito rilevabile dalla tabella n. 11 allegata in Appendice;
- nella **colonna 2** l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2009 indicare "2009";
- nella **colonna 3** il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2009 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D della presente dichiarazione per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del presente rigo. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2010 o nel CUD 2009 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
- nella **colonna 4** le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2009 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2007 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 300, di cui euro 200 resa definitiva entro il 31/12/2008 (e pertanto già riportata nel rigo G4 del modello 730/2009) ed euro 100 resa definitiva entro il 31/12/2009, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di euro 100 relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2009. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2010 o nel CUD 2009 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente;
- nella **colonna 5** il reddito complessivo aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell'anno di produzione del reddito. Per l'anno 2007 questo importo è dato dalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo RN1 del mod. UNICO 2008-PF o dal rigo 6 del mod. 730-3/2008. Per l'anno 2008 l'importo è dato dalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo RN1 del mod. UNICO 2009- PF o dal rigo 6 del mod. 730-3/2009;
- nella **colonna 6** l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2007 il dato è desumibile dal rigo RN5 del mod. UNICO- PF 2008 o dal rigo 11 del mod. 730-3/2008. Per l'anno 2008 il dato è desumibile dal rigo RN5 del mod. UNICO Persone Fisiche 2009 o dal rigo 11 del mod. 730-3/2009.
- nella **colonna 7** l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2007 il dato è desumibile dal rigo RN25 del Mod. UNICO- PF 2008 o dal rigo 27 del Mod. 730-3/2008. Per l'anno 2008 il dato è desumibile dal rigo RN26 del Mod. UNICO Persone Fisiche 2009 o dal rigo 27 del Mod. 730-3/2009;
- nella **colonna 8** il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2009 o del Mod. 730/2008 o quadro CR, Sez. I del Mod. UNICO- PF/2009 o del Mod. UNICO- PF/2008).

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2008

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2009 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 del rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del quadro G della precedente dichiarazione. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 63 (o 64 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2009 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2009 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei rigi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2009. In questo caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei rigi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2009 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2007

I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello 730/2008 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del quadro G del modello 730/2008. In questo caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 63 (o 64 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2008 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello UNICO Persone Fisiche 2008 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei rigi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO PF 2008. In questo caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei rigi CR5 o CR6 del quadro CR del modello UNICO PF 2008 relativo allo stesso anno di produzione del reddito;

- nella **colonna 9** il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta estera		
			Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2008	di cui resasi definitiva nel corso del 2009
A	2008	1.000	350	200	150

l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2008 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2008

Se nella dichiarazione mod. 730/2008 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 63 (o 64 per il coniuge) del mod. 730-3/2008, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2009

Se nella dichiarazione mod. 730/2009 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 63 (o 64 per il coniuge) del mod. 730-3/2009, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.

ATTENZIONE Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

SEZIONE IV – Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute relative agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta (art. 3, c. 1, del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni).

Nel caso in cui il credito riconosciuto si riferisca all'abitazione principale compilare il **rigo G5**; nel caso in cui, invece, il credito riconosciuto riguardi un immobile diverso dall'abitazione principale compilare il **rigo G6**.

Rigo G5 - Abitazione principale

Il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che nel caso in cui il credito sia stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile devono essere compilati due distinti rigi, utilizzando un quadro aggiuntivo.

Nella **colonna 2** indicare il **codice fiscale** del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito domanda per l'accesso al contributo, secondo quanto previsto dall'art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Nella **colonna 4 (Totale credito)** indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.

Si fa presente che nel caso in cui la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2009 risulti superiore all'imposta netta, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili

Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 ovvero in 10 quote costanti.

Nel caso in cui sia stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi.

Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di euro 80.000.

La casella di **colonna 1 (Casi particolari)** deve essere barrata se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

Nella **colonna 2** indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 2 del rigo G5.

Nella **colonna 3 (Rateazione)** indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Nella **colonna 4 (Totale credito)** indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito spettante per l'anno d'imposta 2009 nei limiti dell'imposta netta.

5.9

Quadro I
ICI

Questo quadro è riservato ai contribuenti che vogliono utilizzare l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2010 per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2010 mediante compensazione nel mod. F24 (Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006). Per l'esercizio di tale facoltà è necessario compilare il presente quadro I.

Il contribuente che esercita questa facoltà non ottiene nel mese di luglio o agosto da parte del sostituto d'imposta il rimborso degli importi a credito, risultanti dalla dichiarazione, per la parte corrispondente all'importo del credito che ha chiesto di utilizzare per il pagamento dell'ICI mediante compensazione nel mod. F24.

A tal fine compilare:

- la **casella 1**, barrandola, se si intende utilizzare l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'ICI;
- la **casella 2**, indicandovi l'importo dell'eventuale credito risultante dalla presente dichiarazione che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento dell'ICI dovuta per l'anno 2010.

Tale importo può essere inferiore o uguale all'ICI dovuta per l'acconto e/o per il saldo.

In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell'ICI dovuta da ciascuno di essi; pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell'ICI dovuta dall'altro coniuge.

Se il contribuente ha indicato un importo nella casella 2 e dalla liquidazione della dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato, il credito eccedente sarà rimborsato dal sostituto d'imposta; se invece il credito risultante dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato, il contribuente per il pagamento dell'ICI con il modello F24 oltre a utilizzare tale credito dovrà effettuare un versamento per la restante parte dell'ICI dovuta.

Per utilizzare in compensazione il credito risultante dalla presente dichiarazione ai fini del pagamento dell'ICI, il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all'ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

L'ammontare del credito che può essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell'ICI potrebbe non coincidere con l'importo indicato dal contribuente nel quadro I, in quanto il credito da utilizzare è quello che risulta dalla liquidazione della dichiarazione e, in particolare, dal prospetto consegnato al contribuente dal soggetto che presta l'assistenza Mod. 730-3/2010 righe 161 (credito Irpef), 162 (credito addizionale regionale) e 163 (credito addizionale comunale). In questi righe sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione ed al codice Comune che devono essere utilizzate per la compilazione del modello F24.

I termini per il versamento dell'ICI sono:

- entro il 16 giugno deve essere effettuato il pagamento dell'acconto;
- entro il 16 dicembre deve essere effettuato il pagamento del saldo.

Il contribuente può effettuare entro il 16 giugno il pagamento sia dell'acconto che del saldo.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo il contribuente, che nel modello 730 originario ha compilato il quadro ICI e che entro la data di presentazione del modello 730 integrativo ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito risultante dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro ICI del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Se, invece, il contribuente non ha compilato il quadro ICI nel modello 730 originario, ovvero pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito risultante dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro ICI del modello integrativo.

6 - APPENDICE

■ Abbreviazioni

Art.	Articolo
A.s.l.	Azienda Sanitaria Locale
Caf	Centri di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice Civile
Cud	Certificazione unificata dei dipendenti
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Ilor	Imposta locale sui redditi
Ires	Imposta sul reddito delle società
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg	Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
Let.	Lettera
L.	Legge
Mod.	Modello
n.	Numero
S.O.	Supplemento ordinario
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea

■ Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento per l'imposta di registro, del 4 per cento per l'imposta sul valore aggiunto e in misura fissa per le imposte ipotecaria e catastale (euro 168 per ciascuna imposta), agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso (D.M. 2 agosto 1969) e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

- che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l'unità abitativa non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, per il personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché per i cittadini italiani emigrati all'estero;
- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di

abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e all'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Le agevolazioni suddette, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penali pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del citato Testo Unico. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

■ Addizionale regionale - casi particolari

La casella "Casi particolari - Addizionale regionale" è riservata solo ai contribuenti residenti nella regione Veneto.

La regione Veneto ha previsto una aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

- soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2009 non superiore ad euro 45.000,00;
- contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00;
- contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore ad euro 50.000,00 e aventi tre figli fiscalmente a carico. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.

Per usufruire dell'aliquota agevolata del 0,9% detti contribuenti dovranno compilare la casella "Casi particolari addizionale regionale" indicando il codice 1 se rientrano nei primi due casi, il codice 2 se rientrano nel terzo caso.

■ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:

- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
 - l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
 - l'affittuario possieda la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
 - la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

■ Altri oneri deducibili

Nel **rigo E27 con il codice "5"** vanno indicati:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 c.c.;
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2009 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro);
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2009 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono stati assoggettati a tassazione;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari, a condizione, però, che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione stessa. In tal caso l'inerenza della

spesa alla procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 1.13 delle istruzioni;

- le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

■ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

■ Attività libero professionale intramuraria

In base all'art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di

lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e sociosanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, sempreché i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell'art. 1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nell'art. 72 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente.

Resta fermo che le restanti attività non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Tuir e per questo non può essere utilizzato questo modello. I compensi percepiti nel 2009, per attività appositamente autorizzata all'esercizio presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.

■ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore

dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

■ Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico"

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.

Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2009 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.

Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di "primo figlio".

Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico" del mod. 730/2010 occorre utilizzare due righe F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.

Qualora nel corso dell'anno 2009 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico" del Mod. 730/2010 occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo pro-

spetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2009.

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico" del Mod. 730/2010 occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".

Per il primo figlio occorre compilare due righe: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella percentuale va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2009.

■ Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;

- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

- i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;

- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);

- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%). La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i

rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

■ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

■ Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la

metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno. La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, in presenza di determinate condizioni di seguito descritte. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93 come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1, c. 275 della legge n. 244/2007 sono i seguenti:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

- 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
- 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
- 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
- 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
- 5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

b) I soggetti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione del reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comu-

ne considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (euro 7.000,00). Con riferimento al requisito richiesto nel punto d) si sottolinea che lo stesso è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo. In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Si fa presente che i fabbricati ad uso abitativo appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero aventi le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, non possono comunque essere considerati rurali.

Ai fini fiscali il carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile è riconosciuto a condizione che le stesse vengano destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Si fa presente che le porzioni di immobili destinate allo svolgimento delle attività agricole

sopra citate, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

Attenzione: le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

I fabbricati iscritti al Catasto Terreni che hanno perso i requisiti di ruralità perché è venuto meno il requisito soggettivo di "imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese", devono essere stati dichiarati al Catasto Urbano a cura dei titolari dei diritti reali entro il 30 giugno 2009. Il mancato adempimento entro tale data da parte dei soggetti interessati farebbe rientrare gli immobili non ancora regolarizzati nel processo generale di aggiornamento dei dati catastali riferibili alle costruzioni che hanno perso i requisiti di ruralità. In tal caso l'Agenzia del territorio, avvalendosi delle informazioni fornite dall'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), nonché di quelle fornite dai soggetti interessati alle richieste di contributi agricoli, presentate a partire dall'anno 2009, pubblica con apposito comunicato, avente carattere periodico, un elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di immobili per i quali sono venuti meno i requisiti di ruralità. Gli elenchi di tali immobili, consultabili per i successivi 60 giorni dalla pubblicazione presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e sul sito della stessa Agenzia, assumono per i titolari dei diritti reali valore di richiesta della presentazione degli atti di aggiornamento catastale. In caso di mancato adempimento provvederà direttamente l'Agenzia del Territorio con oneri a carico dei soggetti inadempienti e conseguente applicazione delle sanzioni previste.

■ Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare. Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedi-

mento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: *l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.*

Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2000, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2009.

■ Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva, o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

■ Eventi eccezionali

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

1 per i soggetti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di sca-

denza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

3 per i soggetti residenti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in tale data nella regione Abruzzo per i quali la Ordinanza ministeriale del 6 giugno 2009, n. 3780 ha previsto la sospensione, dal 6 aprile al 30 novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Detti termini sono stati prorogati al 30 giugno 2010 dall'Ordinanza Ministeriale n. 3837 del 30 dicembre 2009;

4 per i soggetti residenti alla data del 1° ottobre 2009 nei comuni colpiti dall'alluvione verificatasi in tale data nella provincia di Messina per i quali il decreto 8 ottobre 2009, ha previsto la sospensione, dal 1° ottobre 2009 al 1° novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo;

5 per i soggetti colpiti da altri eventi eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d'imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dall'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi ca-

lamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2009 è necessario compilare due righe per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

■ Immobili locati a soggetti destinatari della sospensione della procedura esecutiva di sfratto

Per i proprietari di immobili locati a soggetti che si trovano nelle particolari condizioni di disagio abitativo individuati dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 e che sono destinatari della sospensione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione, è stato previsto che il relativo reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione.

In particolare, l'art. 1 del Decreto Legge n. 158 del 20 ottobre 2008, come modificato dall'art. 23 comma 1 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, convertito dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, ha previsto, al comma 1, il differimento al 31 dicembre 2009 della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo per le particolari categorie sociali individuate dal sopracitato art. 1 della legge n. 9/2007 e, al comma 2, l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 9/2007.

Si precisa che il suddetto differimento della sospensione è stato limitato ai comuni di cui all'art. 1, c. 2 del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148.

L'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 nell'individuare le categorie sociali che si trovano nelle particolari condizioni di disagio abitativo ("...categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004) precisa che i conduttori devono possedere un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro ed essere o avere nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero handicappati con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del

procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servizi in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annessi pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

■ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate

ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti, direttamente o tramite il datore di lavoro, che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e le somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 730.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole

di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo – così come definito dall'art. 1813 c.c. – sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

Non sono ammessi altri tipi di finanziamento come ad es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.

La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo. L'art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art. 1, comma 4, della Legge 28 febbraio n. 30/1997) stabilisce che per

fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi, esibisca o trasmetta a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nella sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del **quadro D** al rigo D7.

■ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità

immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;

il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento de-

gli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del **quadro D** al rigo D7.

■ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:

- nella misura 19 per cento per i seguenti oneri:
 - interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
 - interessi passivi fino complessivi, euro 2.065,83 per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
 - interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28 per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
 - spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
 - erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;

- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a euro 2.065,83 a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
- costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14;
- erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a euro 2.065,83;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.

Al riguardo vedere la tabella 2 "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19 per cento".

- nella misura del 20 per cento per i seguenti oneri sostenuti nel 2009:
 - spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;
 - spese per l'acquisto di motori ad elevata efficienza;
- spese per l'acquisto di variatori di velocità;
- nella misura del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al 31/12/2006;
- nella misura del 55 per cento per le spese sostenute dal 2007 al 2009 relative a:
 - riqualificazione energetica di edifici esistenti;
 - interventi sull'involucro di edifici esistenti;
 - installazione di pannelli solari;
 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

■ Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime

categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C4 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C4 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C4 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del **quadro D** al rigo D7.

■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);

- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviani, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analogo natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

■ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

■ Sanzioni

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973,

n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

La sanzione del 30 per cento è ridotta:

- al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
- al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

■ Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. Unico Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.

Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale, compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. Unico 2010 Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota

di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

■ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall'Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute dal 2000 al 2009, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
- interventi di bonifica dall'amianto.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;

- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

- il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione. In luogo della trasmissione della documentazione prevista il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione sostitutiva va resa sullo stesso modello di comunicazione di inizio lavori barrando l'apposita casella.

Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: **Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara**. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione;

- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97;

- per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell'impresa che esegue i lavori devono evidenziare, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata.

Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo

come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il proprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

■ Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (riga E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
 - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulant e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
 - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno

diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;

- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righe da E33 a E36);

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (riga E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (riga E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedito capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordi, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per i disabili che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulta che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata

da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei righe E1, E2, E3, ed E26 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, a decorrere dal 1° gennaio 2008 la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari.

Si precisa che, sulla base di quanto stabilito dal Garante per la privacy con un provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2009, ai fini della detrazione d'imposta e della deduzio-

ne dal reddito, non si dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati (nome dei farmaci) ma, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

A partire dal 1° gennaio 2010 gli scontrini fiscali dovranno contenere la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali.

Tuttavia, sino al 31 dicembre 2009, saranno ritenuti validi sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (con l'indicazione del nome del medicinale in luogo del codice AIC), sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante;

- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata. Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

■ Spese per interventi di riqualificazione energetica

Il D.M. 6 agosto 2009 ha introdotto alcune semplificazioni sugli adempimenti necessari per fruire delle agevolazioni fiscali relative alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, tra le quali si ricordano:

- l'asseverazione del tecnico abilitato che attesta la rispondenza dell'intervento di riqualificazione ai requisiti richiesti dalla legge può essere sostituita dall'asseverazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate; tale asseverazione può, in alternativa, essere esplicitata nella relazione che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia di inizio dei lavori;
- I pannelli solari in autocostruzione non devono più essere corredati dalla certificazione sulla qualità del vetro 'solare' utilizzato ma è sufficiente che il soggetto interessato all'agevolazione produca un attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione.

Inoltre l'art. 31 della legge n. 99/2009 (modificando l'art. 1 c. 24 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007) ha abolito l'obbligo di produrre l'attestato di qualificazione energetica per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

A partire dal 2009, nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo è necessario inviare una apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente.

Il modello di comunicazione è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

■ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2009, si fa riferimento al DM 28 gennaio 2009 pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2009.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestatosi all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei

Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

• Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

• Belgio - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

• Francia

Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.

Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;

• Australia

Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

• Canada

Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o euro 6.197,48.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva;

• Svizzera

Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

■ Tabella Codici Regione

Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

■ Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lettere b) e c) del Tuir. In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale ed agrario si applica anche per le superfici adibite alle colture prodotte in serra.

■ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi. Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titol

arietà o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multi-proprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:

- unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione principale, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

■ Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà.

■ Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

L'importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2009. Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 10. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

■ Utili provenienti da Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato

Secondo quanto previsto dalle disposizioni introdotte dalla recente riforma tributaria, gli utili provenienti da società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, contrariamente alla generalità dei casi in cui gli utili concorrono solo per il 40 o il 49,72 per cento.

Dal 1° gennaio 2006, devono essere indicati in dichiarazione anche gli utili e i proventi di natura non qualificata derivanti da strumenti finanziari in società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato.

Tuttavia, anche qualora la società emittente sia residente in uno dei predetti Stati o territori gli utili di natura qualificata concorrono alla formazione del reddito per il 40 per cento se, tramite l'esercizio dell'interpello, sia stato dimostrato il rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 87 del TUIR, vale a dire che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. Qualora oggetto dell'interpello con esito favorevole siano invece dei proventi relativi ad utili e proventi di natura non qualificata, si applicherà la ordinaria disciplina, con applicazione della ritenuta a titolo di imposta e tali proventi non concorreranno, quindi, alla formazione del reddito imponibile.

Attenzione: gli utili provenienti da soggetti non residenti non concorrono alla formazione del reddito se sono già stati imputati al socio residente in Italia sulla base della normativa antielusiva sulle Società estere controllate (cosiddette CFC).

Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (cd. "black list") individua i seguenti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Isas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi tra i Paesi e i territori aventi un regime fiscale privilegiato, limitatamente ad alcune attività i seguenti Stati:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- 3) Principato di Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Sono infine considerati appartenenti alla predetta "black list" anche i seguenti Stati e terri-

tori, limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

- 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
- 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
- 4) Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
- 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encouragement Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
- 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
- 9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
- 10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;
- 11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
- 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
- 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
- 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
- 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata

non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Tale denuncia di variazione colturale è sostituita - per taluni contribuenti - dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (semprechè la variazione colturale determini un aumento di reddito).

L'AGEA ha fornito all'Agenzia del Territorio i dati acquisiti dalle dichiarazioni per l'anno 2006 aggiornando la banca dati catastale con l'attribuzione di una rendita coerente con la coltura effettivamente praticata. I redditi dominicali e agrari così attribuiti e notificati (comunicato dell'Agenzia del Territorio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007 e pubblicizzato per i successivi 60 giorni presso i Comuni interessati dalle variazioni culturali, tramite gli uffici provinciali e sul sito Internet dell'Agenzia del Territorio) producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006.

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI			
fino a euro 15.000,00		23	23% sull'intero importo			
oltre euro	15.000,00 e fino a euro 28.000,00	27	3.450,00	+	27% parte eccedente	15.000,00
oltre euro	28.000,00 e fino a euro 55.000,00	38	6.960,00	+	38% parte eccedente	28.000,00
oltre euro	55.000,00 e fino a euro 75.000,00	41	17.220,00	+	41% parte eccedente	55.000,00
oltre a euro 75.000,00		43	25.420,00	+	43% parte eccedente	75.000,00

TABELLA 2 - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Spese sanitarie	20	Erogazioni liberali alle ONLUS
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
3	Spese sanitarie per portatori di handicap	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
5	Spese per l'acquisto di cani guida	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	29	Spese veterinarie
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
13	Spese per istruzione	32	Spese sostenute dai docenti per l'autoaggiornamento e per la formazione
14	Spese funebri	33	Spese per l'acquisto degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico
15	Spese per addetti all'assistenza personale	34	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive)	35	Spese per asili nido
17	Spese per intermediazione immobiliare	36	Altri oneri detraibili
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede		
19	Erogazioni liberali ai partiti politici		

TABELLA 3 - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 20%

CODICE	DESCRIZIONE
1	Spese per sostituzione frigoriferi e congelatori
2	Spese per acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica
3	Spese per acquisto e installazione di variatori di velocità (inverter)

TABELLA 4 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000	$800 - \frac{(110 \times \text{reddito complessivo})}{15.000}$ (2) (3)
da euro 15.001 a euro 29.000	690
da euro 29.001 a euro 29.200	700
da euro 29.201 a euro 34.700	710
da euro 34.701 a euro 35.000	720
da euro 35.001 a euro 35.100	710
da euro 35.101 a euro 35.200	700
da euro 35.201 a euro 40.000	690
da euro 40.001 a euro 80.000	$690 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
oltre euro 80.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.

(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 5 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO (DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)
1	età inferiore a 3 anni	$900 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$800 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
2	età inferiore a 3 anni	$900 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$800 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
3	età inferiore a 3 anni	$900 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$800 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
4	età inferiore a 3 anni	$1.100 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.000 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
5	età inferiore a 3 anni	$1.100 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.000 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.100 o 1.000 a seconda dell'età)

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.

(2) Le detrazioni suddette (900, 800, 1.100 e 1.000) sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

$750 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{80.000}$ (1)

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.

TABELLA 7 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.840 (3)
compreso tra euro 8.001 e 15.000	$1.338 + \frac{502 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.338 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo} (4)}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
 (4) Se il reddito complessivo è compreso tra euro 23.000 a 28.000 la detrazione va aumentata di un importo pari a euro:
 10 - se supera 23.000 ma non 24.000
 20 - se supera 24.000 ma non 25.000
 30 - se supera 25.000 ma non 26.000
 40 - se supera 26.000 ma non 27.700
 25 - se supera 27.700 ma non 28.000

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)
non superiore a euro 7.500	1.725 (3)
compreso tra euro 7.501 e 15.000	$1.255 + \frac{470 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.500}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.255 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro.

SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)
non superiore a euro 7.750	1.783 (3)
compreso tra euro 7.751 e 15.000	$1.297 + \frac{486 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.250}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.297 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

TABELLA 9 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 4.800	1.104
compreso tra euro 4.801 e 55.000	$1.104 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{50.200}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 10 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA	PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Albania, Bulgaria, Cina, Croazia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%	Costa d'Avorio	15-18% (1)
		Emirati Arabi	5-15% (2)
		Grecia	15-35% (3)
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Vietnam e Zambia	15%	Malta	0-15% (4)
		Mauritius	15-40% (5)
		Georgia	5-10% (6)
		India, Pakistan	25%
		Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.gov.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscalità internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi").

- (1) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (2) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
- (4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.
- (5) Il 40 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (6) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede almeno il 25 per cento del capitale della società.

TABELLA 11 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIE	015	GUAYANA	159	MYANMAR	083	SLOVENIA	260
AFGHANISTAN	002	CINA REP. POP.	016	HAI	034	NAMIBIA	206	SOMALIA	066
AJMAN	239	CIPRO	101	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NALRU	109	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
ALBANIA	087	CITTA DEL VATICANO	093	HONDURAS	035	NEPAL	115	SPAGNA	067
ALGERIA	003	CUPPERTON	223	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	SRI LANKA	085
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281	INDIA	114	NIGER	150	ST. HELENA	254
ANDORRA	004	COLOMBIA	017	INDONESIA	129	NIGERIA	117	ST. VINCENT E LE GRENADINE	196
ANGOLA	133	CONGORE, ISOLE	176	IRAN	039	NILE	205	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANGUILLA	209	CONGO	145	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ANTARIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SUDAN	070
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISOLE	237	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	253	SURINAM	124
ANTILLE OLANDESI	251	COREA DEL NORD	074	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SWABARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL SUD	084	ISRAELE	182	OMAN	163	SVEZIA	068
ARGENTINA	006	COSTA D'AVORIO	146	JERSEY C.I.	202	PAESI BASSI	050	SVIZZERA	071
ARMENIA	266	COSTA RICA	019	KAZAKISTAN	269	PAESI NON CLASSIFICATI	799	SWAZILAND	138
ARUBA	212	CROAZIA	261	KENYA	116	PAKISTAN	036	TAGIKISTAN	272
ASCENSION	227	CUBA	020	KIRGHIZISTAN	270	PALAU	216	TAIWAN	022
AUSTRALIA	007	DANIMARCA	021	KIRIBATI	194	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	TANZANIA	057
AUSTRIA	008	DOMINICA	192	KOSOVO	291	PANAMA	051	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
AZERBAIGIAN	268	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KUWAIT	126	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
AZZORRE ISOLE	234	DUBAI	240	LAOS	136	PARAGUAY	052	THAILANDIA	072
BAHAMAS	160	ECUADOR	024	LESOTHO	089	PENON DE ALHUCEMAS	232	TIMOR EST	287
BAHRAIN	169	EGITTO	023	LETONIA	258	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	TOGO	155
BANGLADESH	130	ERITREA	277	LIBANO	095	PERU	053	TOKELAU	236
BARBADOS	118	ESTONIA	257	LIBERIA	044	PITCAIRN	175	TONGA	162
BELGIO	009	ETIOPA	026	LIBIA	045	POLINESIA FRANCESE	225	TRINIDAD E TOBAGO	120
BELIZE	198	FAEROER (ISOLE)	204	LIECHTENSTEIN	090	POLONIA	054	TRISTAN DA CUNHA	229
BENIN	158	FAKLAND (ISOLE)	190	LITUANIA	259	PORTOGALLO	055	TUNISIA	075
BERMUDA	207	FIJI, ISOLE	161	LUSSEMBURGO	092	PORTORICO	220	TURCHIA	076
BHUTAN	097	FILIPPINE	027	MACAO	059	PRINCIPATO DI MONACO	091	TURKMENISTAN	273
BIELORUSSIA	264	FINLANDIA	028	MACEDONIA	278	QATAR	168	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BOIVIA	010	FRANCIA	029	MADAGASCAR	104	RAS EL KAIMAH	242	TUVALLU	193
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FUJIYARAH	241	MADERA	235	SAINT KITTS E NEVIS	195	UCRAINA	263
BOTSWANA	098	GABON	157	MALAVI	056	SAINT LUCIA	199	UGANDA	132
BOLVET ISLAND	280	GAMBIA	154	MALAYSIA	106	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	UMM AL QAIWAIN	244
BRASILE	011	GERMANIA	267	MALDIVE	127	SAINT PIERRE E MIQUELON	248	UNGHERIA	077
BRUNEI DARUSSALAM	125	GHANIA	112	MAI	149	SAINT PIERRE E MIQUELON	248	URUGUAY	080
BULGARIA	012	GIAMICA	082	MALTA	105	SALOMONE ISOLE	191	UZBEKISTAN	271
BURKINA FASO	142	GIAPPONE	088	MAN ISOLA	203	SALVADOR	064	VANUATU	121
BURUNDI	025	GIBILTERRA	102	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SAMOA	131	VENEZUELA	081
CAMBODIA	135	GIBUTI	113	MAROCCO	107	SAN MARINO	037	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CAMERUN	119	GIORDANIA	122	MARSHALL (ISOLE)	217	SAO TOME E PRINCIPE	187	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CAMPIONE D'ITALIA	139	GHUCCHI	228	MARTINICA	213	SENEGAL	152	VIETNAM	062
CANADA	013	GRECIA	032	MAURITANIA	141	SEYCHELLES	189	WAKE ISOLE	178
CANARIE ISOLE	100	GRENADA	156	MAURITIUS	128	SERBIA	289	WALLIS E FUTUNA	218
CAPO VERDE	188	GROENLANDIA	200	MAYOTTE	226	SIERRA LEONE	153	YEMEN	042
CAROLINE ISOLE	256	GUADALUPA	214	MEIILIA	231	SINGAPORE	147	ZAMBIA	058
CAYMAN (ISOLE)	211	GUAM	154	MESSICO	046	SIRIA	065	ZIMBABWE	073
CECA (REPUBBLICA)	275	GUATEMALA	033	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SLOVACCA REPUBBLICA	276		
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUAYANA FRANCESE	123	MIDWAY ISOLE	177				
CEUTA	246	GUERNSEY	201	MOLODOVA	265				
CHAFARINAS	230	GUINIA	137	MONGOLIA	110				
CHAGOS ISOLE	255	GUINIA BISSAU	185	MONTENEGRO	290				
CHRISTMAS ISLAND	282	GUINIA EQUATORIALE	167	MONTSERRAT	208				
CIAI	144			MOZAMBICO	134				

CODICI CATASTALI COMUNALI

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
A001	ABANO TERME	PD	A177	ALCARA LI FUSI	ME	A340	APRIGLIANO	CS	A516	AVIANO	PN	A692	BASCIANO	TE
A004	ABBADIA CERRETO	BO	A178	ALENO	TN	A341	APRILIA	LT	A517	AVIATICO	BG	A694	BASILEGA DI PINE'	TN
A005	ABBADIA LARIANA	LC	A179	ALDINO - ALDEIN.	BZ	A342	ARCADE	SA	A518	AVIGLIANA	TO	A696	BASILECE	BN
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	A180	ALES	OR	A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM	A519	AVIGLIANO	PZ	A697	BASIANO	MI
A007	ABBASANTA	OR	A182	ALESSANDRIA	AL	A346	AQUILEIA	UD	M258	AVIGLIANO UMBRO	TR	A698	BASICO'	ME
A008	ABBATEGGIO	PE	A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	A347	AQUILONIA	AV	A520	AVIO	TN	A699	BASIGLIO	MI
A010	ABBATEGRASSO	MI	A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	A348	AQUINO	FR	A521	AVISE	AO	A700	BASILIANO	UD
A012	ABETONE	PT	A184	ALESSANDRIA	LE	A350	ARADEO	LE	A522	AVOLA	SR	A702	BASSANO BRESCIANO	BS
A013	ABRIOLA	PZ	A185	ALEZIO	LE	A351	ARAGONA	AG	A523	AVOLASCA	AL	A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI
A014	ACATE	RG	A186	ALFANO	SA	A352	ARAMENGO	AT	A094	AYAS	AO	A706	BASSANO IN TEVERINA	VT
A015	ACCADIA	FG	A187	ALFEDENA	AQ	A354	ARBA	PN	A108	AYMAYILLES	AO	A704	BASSANO ROMANO	VI
A016	ACCUGLIO	CN	A188	ALFIANELLO	BS	A357	ARBorea	OR	A525	AZEGLIO	TO	A707	BASSIANO	LT
A017	ACCETTURA	MT	A189	ALFIANO NATTA	AL	A358	ARBORIO	VC	A526	AZZANELLO	CR	A708	BASSIGNANA	AL
A019	ACCIANO	AQ	A191	ALFONSINE	RA	A359	ARBUS	A527	AZZANO D'ASTI	AT	A709	BASTIA MONDOVI'	CN	
A020	ACCUOLI	RI	A204	ALICHERO	SS	A360	ARCADE	TV	A530	AZZANO DECIMO	PN	A723	BASTIA UMBRA	PG
A020	ACERENZA	PZ	A193	ALIGUA	BG	A363	ARCE	FR	A529	AZZANO MELA	BS	A711	BASTIDA DE' DOSSI	PV
A023	ACERNO	SA	A194	ALI'	ME	A365	ARCENE	BG	A528	AZZANO SAN PAOLO	BG	A712	BASTIDA PANCARANA	PV
A024	ACERRA	NA	A201	ALI' TERME	ME	A366	ARCEVIA	AN	A531	AZZATE	VA	A713	BASTIGLIA	MO
A025	ACI BONACCORSI	CT	A195	ALIA	PA	A367	ARCHI	CH	A532	AZZIO	VA	A714	BATTAGLIA TERME	VI
A026	ACI CASTELLO	CT	A196	ALIANO	MT	A369	ARCIDOSSO	GR	A533	AZZONE	BG	A716	BATTIFOLLO	CN
A027	ACI CATENA	CT	A197	AUCE BEL COLLE	AL	A370	ARCINAZZO ROMANO	RM	A534	BACENO	VA	A717	BATTIPAGLIA	PA
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	A198	AUCE CASTELLO	VC	A371	ARCISATE	VA	A535	BACOLI	NA	A718	BATTUDA	PV
A028	ACIREALE	CT	A199	AUCE SUPERIORE	TO	A372	ARCO	TN	A536	BADALUCCO	IM	A719	BAUCINA	PA
A031	ACQUACANINA	MC	A200	ALIFE	CE	A373	ARCOLA	SP	M214	BADESI	OT	A721	BAULADU	OR
A032	ACQUAFONDATA	FR	A202	ALIMENA	PA	A374	ARCOLE	VR	A537	BADIA - ABTEI	BZ	A722	BAUONE	VB
A033	ACQUAFORMOSA	CS	A203	ALIMINUSA	PA	A375	ARCONEATE	MI	A540	BADIA CALAVENA	VR	A725	BAVENA	BO
A034	ACQUAFRATA	AB	A204	ALIVANO	OR	A376	ARCORE	AR	A538	BADIA PAVESE	PV	A726	BAZZANO	BO
A035	ACQUALAGNA	PU	A206	ALLEGHE	BL	A377	ARCUGNANO	VI	A539	BADIA POLESINE	RO	A728	BEDERO VALCUMIA	VA
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	A205	ALLEIN	AO	A379	ARDARA	SS	A541	BADIA TEDALDA	AR	A729	BEDIZIOLE	BS
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	A207	ALLERONA	TR	A380	ARDAUJ	OR	A542	BADOLATO	CZ	A730	BEDOLLO	TN
A040	ACQUAPENDENTE	VT	A208	ALLISTE	LE	M213	ARDEA	RM	A544	BAGALADI	CR	A731	BEDONIA	PR
A041	ACQUAPPESA	CS	A210	ALLUMIERE	RM	A382	ARDESINO	SO	A546	BAGHERIA	PA	A732	BEDULITA	BG
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE	A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	A383	ARDESIO	BG	A547	BAGNACAVALLO	RA	A733	BEE	BG
A043	ACQUARO	VV	A214	ALME'	BG	A385	ARDORE	RC	A552	BAGNARA CALABRA	RC	A734	BEINASCIO	CR
A044	ACQUASANTA TERME	AP	A216	ALMENINO SAN BARTOLOMEO	BG	A386	ARENA	VV	A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA	A735	BEINETTE	TN
A045	ACQUASPARTA	TR	A217	ALMENINO SAN SALVATORE	BG	A387	ARENA PO	PV	A550	BAGNARIA	PV	A736	BELCASTRO	CZ
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	A218	ALMESE	TO	A388	ARENZANO	GE	A553	BAGNARIA ARSA	UD	A737	BELFIORE	PR
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	A220	ALMONTE	VI	A389	ARESE	MI	A555	BAGNASCIO	MI	A738	BELFORTE ALL'ISAURO	VR
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	A221	ALMURTO	YO	A390	ARETUSA	AG	A557	BELFONTE	BG	A739	BELFONTE DEL CHIENTI	MC
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	A222	ALPIGNANO	TO	A391	ARCEGNO	CO	A560	BAGNI DI LUCCA	LU	A738	BELFONTE MONFERRATO	AL
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	A223	ALSENSO	PC	A392	ARCELATO	BO	A564	BAGNO A RIPOLI	FI	A741	BELGIOIOSO	VB
M211	ACQUEDOLCI	ME	A224	ALSERIO	CO	A393	ARGENTA	FE	A565	BAGNO DI ROMAGNA	FC	A742	BELGIRATE	PV
A052	ACQUI TERME	AL	A225	ALTAMURA	BA	A394	ARGENTERA	CN	A567	BAGNOLI DEL TRONTO	IS	A743	BELLA	CO
A053	ACRI	CS	A226	ALTARE	SV	A396	ARGUELLO	CN	A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD	A744	BELLAGIO	PZ
A054	ACUTO	FR	A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	A397	ARGUSTO	CZ	A566	BAGNOU IRPINO	AV	A745	BELLANO	LC
A055	ADOLFIA	BA	A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	A398	ARI	CH	A570	BAGNOLO CREMASCO	CR	A746	BELLANTE	TE
A056	ADRANO	CT	A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	A399	ARIANO IRPINO	AV	A572	BAGNOLO DEL SALENTINO	LE	A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	A400	ARIANO NEL POLESINE	RO	A574	BAGNOLO DI PO	RO	A749	BELLEGRA	RM
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI	A401	ARICCIA	RM	A573	BAGNOLO IN PIANO	RE	A750	BELLINO	CN
A059	ADRIA	BS	A233	ALTONDA	FM	A402	ARIELLO	CH	A579	BAGNOLO MELLA	NO	A751	BELLINAGO LOMBARDO	NO
A060	ADRO	BS	A234	ALTULLA	CS	A403	ARIZZO	CE	A571	BAGNOLO PIEMONTE	CN	A752	BELLINAGO NOVARESE	NO
A061	AFFILE	VR	A235	ALTINO	CH	A405	ARIGNANO	TO	A575	BAGNOLO SAN VITO	MN	M294	BELLIZZI	CS
A062	AFFILE	RM	A236	ALTISSIMO	VI	A407	ARIZZO	NU	A576	BAGNONE	MS	A755	BELONA	CE
A064	AFRAGOLA	NA	A237	ALTIVOLE	TV	A409	ARIZZANO	VB	A577	BAGNOREGIO	VT	A756	BELLOSSGUARDO	SA
A065	AFRICO	RC	A238	ALTO	CN	A412	ARLENA DI CASTRO	VT	A578	BAGOLINO	BS	A757	BELLUNO	BL
A067	AGAZZANO	PC	A239	ALTOFONTE	PA	A413	ARLUNO	MI	A579	BAIA E LATINA	CE	A759	BELLUSCO	MB
A068	AGEROLA	NA	A240	ALTIMONTE	CS	A414	ARMINO	NO	A580	BAIANO	AV	A762	BELMONTE CALABRO	CS
A069	AGGIUS	OT	A241	ALTOPASCIO	LU	A415	ARMETO	PZ	A581	BAIARDO	IM	A763	BELMONTE CASTELLO	FR
A070	AGIRA	EN	A242	ALIVANO	TR	A418	ARMO	IM	A584	BAIRO	TO	A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS
A071	AGLIANA	PT	A243	ALVIGNANO	CE	A419	ARMUNGIA	CA	A586	BAISO	RE	A765	BELMONTE IN SABINA	RI
A072	AGLIANO TERME	AT	A244	ALVITO	FR	A424	ARNAD	AO	A587	BALANGERO	TO	A764	BELMONTE MAZZAGNA	PA
A074	AGLIE'	BG	A246	ALTONO LOMBARDO	BG	A425	ARNABARA	FR	A588	BALDICHIERI D'ASTI	AT	A760	BELMONTE PICENO	FM
H844	AGLIENTU	OT	A248	ALIZANO SCRIVIA	AL	A422	ARNASCO	SV	A589	BALDISSERO CANAVESE	TO	A767	BELPASSO	CS
A075	AGNA	PD	A249	ALIZATE BRIANZA	CO	A425	ARNESANO	VI	A590	BALDISSERO D'ALBA	CN	A768	BELSITO	CS
A076	AGNADELLO	CR	A251	AMALFI	SA	A427	AROLA	VB	A591	BALDISSERO TORINESE	TO	A772	BELVEDERE DI SPINELLO	CR
A077	AGNANA CALABRA	RC	A252	AMANDOLA	FM	A429	ARONA	NO	A592	BALESTRATE	PA	A774	BELVEDERE LANGHE	KN
A080	AGNONE	IS	A253	AMANTEA	CS	A430	AROSIO	CO	A593	BALESTRINO	SV	A773	BELVEDERE MARITTIMO	CS
A082	AGNOSINE	BS	A254	AMARO	UD	A431	ARPAIA	BN	A594	BALLABIO	LC	A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN
A083	AGORDO	BL	A255	AMARONI	CZ	A432	ARPAISE	BN	A597	BALLAO	CA	A770	BELVEGLIO	AT
A084	AGOSTA	RM	A256	AMASENO	FR	A433	ARPINO	FR	A599	BALME	VC	A776	BELVI	NU
A085	AGRA	VA	A257	AMATO	CZ	A434	ARQUA' PETRARCA	PD	A600	BALMUCCIA	VC	A777	BEMA	SO
A087	AGRATE BRIANZA	MB	A258	AMATRICE	RI	A435	ARQUA' POLESINE	RO	A601	BALOCOCO	VC	A778	BENE LARIO	CN
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	A259	AMBIVERE	BG	A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	A603	BALSORANO	AQ	A779	BENE VAGHENNA	ON
A089	AGRIGNO	AG	A260	AMBRO	BG	A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	A604	BALSANO	PD	A780	BENEVEGLIO	RS
A091	AGROPOLI	SA	A261	AMEGLIA	SP	A438	ARRETO	PD	A605	ALZOLA	AP	A781	BENETIUTI	SS
A092	AGUGLIANO	AN	A262	AMELIA	TR	A439	ARRONE	TR	A606	BANARI	SS	A782	BENEVELLO	CN
A093	AGUGLIARO	VI	A263	AMENDOLARA	CS	A441	ARSAGO SEPRIO	VA	A607	BANCHETTE	VA	A783	BENEVENTO	BN
A096	AICURZIO	MB	A264	AMENO	NO	A443	ARSIE'	BL	A610	BANNIO ANZINO	VB	A784	BENNA	BO
A097	AIDOMAGGIORE	OR	A265	AMOROSI	BN	A444	ARSIERO	VI	A612	BANZI	PZ	A785	BENTIVOGLIO	BI
A098	AIDONE	EN	A267	AMPEZZO	UD	A445	ARSITA	TE	A613	BAONE	PD	A786	BERBENNO	BG
A100	AIELLI	AQ	A268	ANACAPRI	RM	A446	ARSOLI	RM	A614	BARADILI	OR	A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO
A102	AIELLO CALABRO	CS	A269	ANAGNI	FR	A447	ARTA TERME	UD	A615	BARAGIANO	PZ	A788	BERCETO	PR
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD	A270	ANCARANO	TE	A448	ARTEGNA	UD	A616	BARANELLO	CB	A789	BERCHIDDA	OT
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	A271	ANCONA	AN	A449	ARTENA	RM	A617	BARANO D'ISCHIA	NA	A791	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO
A105	AIETA	CS	A272	ANDALIA	CZ	A452	ARTIGNO	BS	A618	BARANZATE	MI	A792	BEREGUARDO	PV
A106	AILIANO	CE	A273	ANDALIA	TN	A451	ARVIE'	AO	A619	BARASSO	AG	A793	BERGAMASCO	BG
A107	AILOSCHE	BI	A273	ANDALIA VALTELLINO	SO	A453	ARZACHENA	OT	A621	BARATILI SAN PIETRO	OR	A794	BERGAMO	RG
A109	AIRASCIA	TO	A275	ANDEZENO	TO	A440	ARZAGO D'ADDA	BG	A625	BARBANIA	TO	A795	BERGANTINO	BO
A110	AIROLA	BN	A278	ANDORA	SV	A454	ARZANA	OG	A626	BARBARA	AN	A796	BERGEGGI	SV
A111	AIROLE	IM	A280	ANDORNO MICCA	BI	A455	ARZANO	NA	A628	BARBARANO ROMANO	VT	A798	BERGOLO	CN
A112	AIRUNO	LC	A281	ANDRANO	LE	A456	ARZENE	PN	A627	BARBARANO VICENTINO	VI	A799	BERLINGO	BS
A113	AISONNE	CN	A282	ANDRATE	TO	A458	ARZERGRANDE	PD	A629	BARBARESCO	CN	A801	BERNALDA	MT
A116	ALA	TN	A283	ANDREIS	PN	A459	ARZIGNANO	VI	A630	BARBARIGA	BS	A802	BERNAREGGIO	MB
A117	ALA DI STURA	TO	A284	ANDRETTA	AV	A460	ARZEA	SA	A631	BARBATA	BG	A804	BERNATE TICINO	MI
A118	ALA' DEI SARDI	OT	A285	ANDRIA	BT	A461	ASCIANO	SI	A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI	A805	BERNEZZO	CN
A115	ALAGNA	PV	A286	ANDRIANO - ANDRIAN.	BZ	A462	ASCOLI PICENO	AP	A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	A806	BERRA	FE
A119	ALAGNA VALSESIA	VC	A287	ANELA	SS	A463	ASCOLI SATTORIANO	FG	A634	BARBIANELLO	AR	A808	BERSONE	TN
A120	ALAINO	PE	A288	ANCONA	SS	A464	ASCOLI	MC	A635	BARBIANO - BARBIAN.	BZ	A810	BERTINICO	UD
A121	ALIANO DI PIAVE	BL	A290	ANGERA	VA	A465	ASIAGO	VI	A637	BARBONA	PD	A811	BERTIOLO	UD
A122	ALASSIO	SV	A291	ANGIARI	AR	A466	ASIGLIANO VENETO	VI	A638	BARCELONA POZZO DI GOTTO	ME	A811	BERTONICO	LO
A123	ALATRI	FR	A292	ANGIARI	VR	A467	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	A639	BARCHI	PU	A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AO
A124	ALBA	CN	A293	ANGILO TERME	BS	A470	ASOLA	MN	A640	BARCIS	PN	A813	BERZANO DI TORTONA	AL
A12														

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
A864	BIGANTINA	PI	B055	BORONEDDU	OR	B242	BUCCINO	SA	B440	CALVELLO	PZ	B612	CANNETO SULL'OGLIO	MN
A866	BIGARELLO	MI	B056	BORRE	NU	B243	BUCCINE	AR	B441	CALVENE	VI	B615	CANNOBIO	VB
A870	BINAGO	MI	B057	BORRELE	CH	B244	BUDENO	OT	B442	CALVIGNANO	BI	B616	CANNOLE	LU
A872	BINASCIO	MI	B058	BORRIANA	BI	B247	BUDOIA	PN	B443	CALVERA	PZ	B617	CANNOLE	BC
A874	BINETTO	BA	B061	BORSO DEL GRAPPA	TV	B248	BUDONI	OT	B444	CALVI	BN	B618	CANONICA D'ADDA	RG
A876	BIONGLIO	BI	B062	BORTIGALI	NU	B249	BUDRIO	BO	B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR	B619	CANOSA DI PUGLIA	BT
A877	BIONAZ	AO	B063	BORTIGIADAS	OT	B250	BUGERRU	CI	B445	CALVI RISORTA	CE	B620	CANOSA SANNITA	CH
A878	BIONE	BS	B064	BORUTTA	SS	B251	BUGGIANO	PT	B447	CALVIGNANO	PV	B621	CANOSIO	CN
A880	BIRORI	NU	B067	BORZONASCA	GE	B255	BUGLIO IN MONTE	SO	B448	CALVIGNASCO	MI	B622	CANOSSA	RE
A881	BISACCIA	AV	B068	BOSA	OR	B256	BUGNARA	AQ	B450	CALVISANO	BS	B624	CANSANO	AQ
A882	BISACQUINO	PA	B069	BOSARO	RO	B258	BUGUGGIATE	VA	B452	CALVIZZANO	NA	B626	CANTAGALLO	PO
A883	BISCEGLIE	BT	B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	B259	BUIJA	UD	B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL	B627	CANTALICE	RI
A884	BISEGNA	AG	B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	B261	BULCIAGO	LC	B455	CAMAIORE	LU	B628	CANTALUPA	TO
A885	BISENTE	TE	B071	BOSCO MARENGO	AL	B262	BULGAROGGRASSO	CO	B456	CAMAIROGNA	LO	B631	CANTALUPO IN SABINA	RI
A887	BISIGNANO	CS	B075	BOSCONERO	TO	B264	BULTEI	AG	B457	CAMANDONA	AG	B632	CANTALUPO LIGURE	RI
A889	BISTAGNO	AL	B076	BOSCORALE	NA	B265	BULZI	SS	B460	CAMASTRA	AG	B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS
A891	BISUSCHIO	VA	B077	BOSCO TRECASE	NA	B266	BUONABITACOLO	SA	B461	CAMBIAGO	MI	B633	CANTARANA	AT
A892	BITETTO	BA	B078	BOSSENTINO	TN	B267	BUONALBERGO	BN	B462	CAMBIANO	TO	B634	CANTELEO	VA
A893	BIFONTO	BA	B079	BOSIA	CN	B269	BUONCONVENTO	SI	B463	CAMBIASCA	VB	B635	CANTERANO	RM
A894	BITRITTO	BA	B080	BOSIO	AL	B270	BUONVICINO	CS	B465	CAMBURZANO	BI	B636	CANTIANO	PU
A895	BITTI	NU	B081	BOSISIO PARINI	LC	B272	BURAGO DI MOLGORA	MB	B467	CAMERANA	CN	B637	CANTOIRA	TO
A896	BIVONA	AG	B082	BOSNASCO	PV	B274	BURCEI	CA	B468	CAMERANO	AN	B639	CANTU'	CO
A897	BIVONGI	RC	B083	BOSSICO	BG	B275	BURGIO	AG	B469	CAMERANO CASASCO	AT	B640	CANZANO	TE
A898	BIZZARONE	CO	B084	BOSSOLASCO	CN	B276	BURGOS	SS	B471	CAMERATA CORNELLO	BG	B641	CANZO	CO
A901	BLEGGIO INFERIORE	TN	B085	BOTRICELLO	CZ	B278	BURISAGO	TO	B472	CAMERATA NUOVA	RM	B642	CAORLE	VE
A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN	B086	BOTRUGNO	IE	B279	BURIO	TC	B470	CAMERATA PICENA	AN	B643	CAORSO	PC
A903	BUELIO	BG	B089	BURONZO	BG	B280	BURZANO	VG	B473	CAMERAZZO	MC	B644	CARACCIO	PA
A857	BIERA	VT	B091	BOTTICINO	BS	B281	BUSACHI	OR	B474	CAMERINO	NO	B645	CAPACI	PA
A904	BIESSAGNO	CO	B094	BOTTIDDA	SS	B282	BUSALLA	GE	B476	CAMEROTA	SA	B646	CAPALBIO	GR
A905	BIEVIO	CO	B097	BOVA	RC	B283	BUSANA	RE	B477	CAMIGLIANO	CE	B647	CAPANOLI	FI
M268	BLUFI	PA	B099	BOVA MARINA	RC	B284	BUSANO	TO	B479	CAMINATA	PC	B648	CAPPANNORI	LU
A906	BOARA PISANI	PD	B098	BOVALINO	RC	B285	BUSCA	CN	B481	CAMINI	RC	B649	CAPENA	RM
A909	BOBBIO	PC	B100	BOVEGNO	BS	B286	BUSCATE	MI	B482	CAMINO	AL	B650	CAPERGNANICA	CR
A910	BOBBIO PELLICE	TO	B101	BOVES	CN	B287	BUSCEMI	SR	B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	B651	CAPESTRANO	AQ
A911	BOCCA	NO	B102	BOVEZZO	BS	B288	BUSETO PALUZZOLO	TP	B484	CAMISANO	CR	B653	CAPAGO INTIMIANO	CO
A912	BOCCCHIGLIERO	CS	A720	BOVILLE ERNICA	FR	B289	BUSNAGO	MI	B485	CAMISANO VICENTINO	VI	B655	CAPISTRANO	VV
A914	BOCCIOLETTI	NO	B104	BOVINO	FG	B292	BUSSERO	NO	B486	CAMMARATA	AG	B656	CAPITRELLO	AQ
A916	BOCENAGO	TN	B105	BOVINGOMASCIAGO	MB	B293	BUSSETO	BS	B488	CAMOLI	PD	B657	CAPITIGNANO	AQ
A918	BOCINO LOMINAGO	VA	B106	BOVOLINTE	MB	B294	BUSO SUTIRINO	FE	B490	CAMPAGNA	GE	B658	CAPOLI	BS
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	B107	BOVOLONE	VR	B295	BUSSO	CB	B492	CAMPAGNA	SA	B661	CAPORIZZO	BG
A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	B109	BOZZOLE	MI	B296	BUSSOLENGO	VR	B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	B666	CAPO D'ORLANDO	ME
A922	BOGGIASCIO	GE	B110	BOZZOLO	AN	B297	BUSSOLENO	TO	B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	B664	CAPO DI PONTE	BS
A925	BOGNANICO	VB	B111	BRA	CN	B300	BUSTO ARSIZIO	VA	B497	CAMPAGNATICO	GR	B667	CAPODIMONTE	CE
A929	BOGGONO	NO	B112	BRACCA	BG	B301	BUSTO GAROLFO	MI	B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	B663	CAPODRISE	VI
A930	BOIANO	SV	B114	BRACCIANO	RM	B302	BUTERA	CL	B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	B669	CAPOLIVERI	LI
A931	BOISSANO	CS	B115	BRACIGLIANO	SA	B303	BUTI	PI	B500	CAMPANA	CS	B670	CAPOLONA	AR
A932	BOIANO	SP	B116	BRAIES PRAGS.	BZ	B304	BUTTAPIETRA	VR	B501	CAMPARADA	MO	B671	CAPONAGO	MI
A933	BOLENBO	TN	B117	BRALLO DI PREGOLA	PV	B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO	B502	CAMPEGINE	RE	B672	CAPORCIANO	MI
A937	BOLGARE	BG	B118	BRANCALEONE	RC	B306	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	B504	CAMPELLO SUL CLUTINNO	PG	B674	CAPOSELE	AV
A940	BOLLATE	MI	B120	BRANDICONE	BS	B309	BUTTRIO	UD	B505	CAMPETRONO	VC	B675	CAPOSSALE	CA
A941	BOLLENGO	TO	B121	BRANDIZZO	TO	B320	CIA' D'ANDREA	CR	B507	CAMP BISENZIO	CR	B676	CAPRALLE	BS
A944	BOLOGNA	BO	B123	BRANZI	BG	B311	CABELLA LIGURE	AL	B506	CAMPI SALENTINA	LE	B677	CAPPADOCIA	AQ
A945	BOLOGNANO	PE	B124	BRAONE	BS	B313	CABIATE	CO	B508	CAMPIGLIA CERVO	BI	B679	CAPPELLA CANTONE	CR
A946	BOLOGNETTA	PA	B126	BREBBIA	VA	B314	CABRAS	OR	B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR
A947	BOLOGNOLA	MC	B128	BREDA DI PIAVE	TV	B315	CACCAMO	PA	B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	VI	B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV
A948	BOLOTANA	NU	B131	BREGANO	VI	B319	CACCURI	KR	B512	CAMPIGLIONE FENILE	TO	B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE
A949	BOlsenA	VT	B132	BREGANZE	VA	B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VI	B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO	B682	CAPRACOTTA	IS
A950	BOLTIERE	BG	B134	BREGNANO	CO	B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN	B684	CAPRAIA E LIMITE	FI
A952	BOLZANO - BOZEN	BZ	B135	BREGUZZO	CN	B322	CADELO	PC	B515	CAMPI	TE	B685	CAPRAIA ISOLA	LI
A953	BOLZANO NOVARESE	NO	B136	BREIA	VC	B335	CADERZONE	TN	B516	CAMPO CALABRO	RC	B686	CAPRALBA	CR
A954	BOLZANO VICENTINO	VI	B137	BREMBATE	BG	B345	GADONNEGHE	PD	B526	CAMPO DI GIOVE	AG	B688	CAPRANICA	VT
A955	BONAREZZO	VT	B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	B346	CADONARAGO	CR	B529	CAMPIONE DI TRENOS - FREIENFELD.	BZ	B689	CAPRANICA PRENESTINA	RM
A956	BOMBA	CH	B140	BREMBILLA	BS	B347	CADERZATE	VA	B538	CAMPO LIGURE	GE	B690	CAPRARICA DI LECCE	VA
A957	BOMPENSIERE	CL	B141	BREMBIO	LO	B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV	B553	CAMPO NELL'ELBA	LI	B691	CAPRAROLA	VT
A958	BOMPIETRO	PA	B142	BREME	PV	B350	CAFASSE	TO	B560	CAMPO SAN MARTINO	PD	B692	CAPRAUNA	CN
A959	BOMPIPORTO	MO	B143	BRENDOLA	VI	B351	CAGGIANO	SA	B574	CAMPO TURES	SA	B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR
A960	BONARCADO	OR	B144	BRENNIA	CO	B352	CAGLI	PU	B570	SAND IN TAUFERS.	BZ	B694	CAPREZZO	VB
A961	BONASSOLA	SP	B145	BRENNERO - BRENNER.	BZ	B354	CAGLIARI	CA	B519	CAMPOBASSO	CB	B696	CAPRI	NA
A963	BONATE SOPRA	BG	B149	BRENO	BS	B355	CAGLIO	CO	B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	B695	CAPRI LEONE	ME
A962	BONATE SOTTO	BG	B150	BRENTA	VA	B358	CAGLIANO AMITERNO	AQ	B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	B697	CAPRIANA	BN
A964	BONAVIGO	VR	B152	BRENTINO BELLUNO	VR	B357	CAGNANO VARANO	FG	B522	CAMPOCHIARO	BG	B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS
A965	BONDENO	FE	B153	BRENTONICO	TN	B359	CAGNO	CO	B524	CAMPODARSEGO	PD	B701	CAPRIATA D'ORBA	AL
A966	BONDO	TN	B154	BRENTONE	VR	B360	CAGNOLI	TN	B525	CAMPODENINO	TN	B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG
A968	BONDONE	TN	B156	BRENTOLLO	RE	B362	CALANIELLO	CE	B528	CAMPOMIELE	FG	B717	CAPRIATI A VOLTURNO	TO
A970	BONIA	BN	B157	BRESCIA	BS	B362	CAIAZZO	CE	B528	CAMPODIPIETRA	CB	B705	CAPRIE	TO
A971	BONEFRO	CB	B158	BRESSIMO	TN	B364	CAINES - KUENS.	BZ	B530	CAMPODOLCINO	SO	B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV
A972	BONEMERSE	CR	B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	B365	CAINO	BS	B531	CAMPODORO	PD	B707	CAPRIGLIO	AT
A973	BONIFATI	CS	B160	BRESSANONE - BRIKEN.	BZ	B366	CAIOLO	SO	B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	B708	CAPRILE	BI
A975	BONITO	AV	B161	BRESSANVIDO	VI	B367	CAIRANO	AV	B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG
A976	BONNANARO	SS	B162	BRESSO	MI	B368	CAIRATE	VA	B534	CAMPOFILONE	FM	B709	CAPRINO VERONESE	VR
A977	BONO	SS	B165	BREZ	TN	B369	CAIRO MONTENOTTE	SV	B535	CAMPOFIORITO	PA	B711	CAPRIOLO	BS
A978	BONORVA	SN	B166	BREZZO DI BEDERO	VA	B371	CANAVO	NA	B536	CAMPIFORMIDO	UD	B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO
A979	BONVICINO	CN	B167	BRIAGLIA	CN	B374	CALABRITTO	AV	B537	CAMPOFRANCO	CL	B715	CAPUA	CE
A981	BORONA	BI	B169	BRIATICO	VV	B375	CALAZZO DI CADORE	BL	B539	CAMPOGALLIANO	MO	B716	CAPURSO	BA
A982	BORCA DI CADORE	UD	B171	BRICHERASIO	TO	B376	CALAMANDRANA	AT	B541	CAMPOLATIANO	BN	B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC
A983	BORDANO	BS	B172	BRIENNO	CO	B377	CALAMONTE	FG	B543	CAMPOLI APPENNINO	FR	B717	CARAFFA DI CATANZARO	CR
A984	BORDIGHERA	IM	B173	BRIENZA	PZ	B378	CALANGIANUS	OT	B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	B719	CARAGLIO	CN
A986	BORDOLANO	CR	B175	BRIGA ALTA	CN	B379	CALANNA	RC	B544	CAMPOLIETO	CB	B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN
A987	BORE	PR	B176	BRIGA NOVARESE	NO	B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB	B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	B722	CARAMANICO TERME	PE
A988	BORETTO	RE	B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	B381	CALASCIBETTA	EN	B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	B723	CARANNO	TN
A989	BORGARELLO	PV	B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL	B382	CALASCIO	AQ	M311	CAMPOLONGO TAOPIGLIANO	UD	B724	CARAPELLE	FG
A990	BORGARO TORINESE	TO	B180	BRINDISI	BR	B383	CALASSETTA	CI	B549	CAMPOMAGGIORE	PZ	B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ
A991	BORGETTO	PA	B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ	B384	CALATABIANO	CT	B550	CAMPOMARINO	CB	B726	CARASCO	GE
A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	B182	BRINZIO	VA	B385	CALATAFIMI SEGESTA	TP	B551	CAMPOMORONE	GE	B727	CARASSAI	AP
A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	B183	BRIONA	NO	B386	CALAVINO	TN	B554	CAMPONOGARA	VE	B729	CARATE BRIANZA	MB
A992	BORGHETTO DI VARA	SP	B184	BRIONE	BS	B388	CALCATIA	VT	B555	CAMPORA	SA	B730	CARATE URIO	CO
A994	BORGHETTO LIGDIANO	LO	B185	BRIONE	TN	B389	CALCERANICA AL LAGO	TN	B556	CAMPORALE	PA	B731	CARAVAGGIO	BG
A995	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	B186	BRINZIO	RA	B391	CALCI	PI	B559	CAMPORGIANO	LI	B733	CARAVI	TO
B001	BORGHI	CR	B188	BRISSIGHELLA	RA	B391	CALCIANO	MT	B559	CAMPOROSSO	IM	B733	CARAVINO	TO
B002	BORGIA	CZ	B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	B392	CALCINAIA	PI	B562	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC	B734	CARAVONICA	IM
B003	BORGIALLO	TO	B192	BRISOGNE	AO	B393	CALCINATE	BG	B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	B735	CARBOGNANO	VT
B005	BORGIO VEREZZI	SV	B193	BRITTOLO	PE	B394	CALCINATO	BS	B563					

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
B787	CARLENTINI	SR	B959	CASELLE IN PITTARI	SA	C125	CASTELLABATE	CA	S300	CASTIGLIONE OLONA	VA	C494	CERCIVENTO	UD
B788	CARLIANO	UD	B961	CASELLE LANDI	LO	C126	CASTELLAFUME	ACQ	C317	CASTIGLIONE TINELLA	TO	C495	CERCOLA	NA
B789	CARLIORFOTE	CI	B958	CASALE LURANI	LO	C127	CASTELLAR	TE	C320	CASTIGLIONE TORINESE	TO	C496	CERDA	CA
B790	CARLOPOLI	CZ	B960	CASELLE TORINESE	TO	C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	C321	CASTIGNANO	AP	C508	CEREA	VR
B791	CARMAPOLA	CE	B963	CASERTA	CE	C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	C322	CASTILENTI	TE	C498	CEREGNANO	RO
B792	CARMIANO	LE	B965	CASIER	TV	C133	CASTELLAMONTE	TO	C323	CASTINO	CN	C501	CERENZA	KR
B794	CARMIGNANO	PO	B966	CASIGNANA	RC	C134	CASTELLANA GROTTE	BA	C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	C497	CERES	CR
B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	B967	CASINA	RE	C135	CASTELLANA SICULA	PA	C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	C502	CERESARA	TO
B796	CARNAGO	VA	B971	CASIRATE D'ADDA	BG	C136	CASTELLANETA	TA	C327	CASTIONS DI STRADA	UD	C503	CERESATO	MN
B798	CARNATE	MB	B974	CASINO D'ERBA	CO	C137	CASTELLANIA	AL	C329	CASTRAGA VIDARDO	LO	C504	CERESOLE ALBA	CN
B801	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	B977	CASNATE CON BERNATE	CO	C139	CASTELLANZA	VA	C330	CASTO	BS	C505	CERESOLE REALE	TO
B802	CAROLEI	BS	B978	CASINIGO	BG	C140	CASTELLAR	CN	C331	CASTORANO	AP	C506	CERETE	BG
B803	CARONA	CG	B980	CASOLA DI NAPOLI	NA	C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	C332	CASTREZZATO	BS	C508	CERETTO LOMELLINA	PV
B804	CARONIA	ME	B979	CASOLE LUNGIANNA	MS	C143	CASTELLARANO	RE	C335	CASTRI DI LECCE	LE	C509	CERNAGNO	CR
B805	CARONINO PERTUSELLA	VA	B982	CASOLA VALSUSIANO	RA	C146	CASTELLAROTTO	MC	C334	CASTRIGNANO DE' GRECI	IM	C510	CERRETO CASTELLO	SV
B807	CARONINO VARESINO	VA	B983	CASOLE BRUZIO	CS	C145	CASTELLAVAZZO	BL	C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	C511	CERIANA	IM
B808	CAROSINO	TA	B984	CASOLE D'ELSA	SI	C148	CASTELAZZO BORMIDA	AL	C337	CASTRO	BG	C512	CERIANO LAGHETTO	MB
B809	CAROVIGNO	BR	B985	CASOLI	CH	C149	CASTELAZZO NOWARESE	NO	M261	CASTRO	LE	C513	CERIGNALE	PC
B810	CAROVILLI	IS	B988	CASORATE PRIMO	PV	C153	CASTELLEONE	CR	C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	C514	CERIGNOLA	FG
B812	CARPANETO PIACENTINO	PC	B987	CASORATE SEMPIONE	VA	C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN	C339	CASTROCARO TERME	CS	C515	CERISANO	CG
B813	CARPANZANO	CS	B989	CASOREZZO	MI	C154	CASTELLERO	AT		E TERRA DEL SOLE	FC	C516	CERMENATE	CO
B814	CARPASIO	IM	B990	CASORIA	NA	C155	CASTELLETO CERVO	BI	C340	CASTROCELO	FR	A022	CERMES - TSCHERMS.	BZ
B816	CARPEGNA	PU	B991	CASORZO	AT	C156	CASTELLETO D'ERBA	AL	C341	CASTROFIILIPPO	AG	C517	CERMIGNANO	TE
B817	CARPENEDOLO	BS	A472	CASPERIA	RI	C158	CASTELLETO D'ORBA	AL	C108	CASTROLIBERO	CS	C520	CERNOBBIO	CO
B818	CARPENETO	AL	B993	CASPOGGIO	SO	C157	CASTELLETO DI BRANDUZZO	PV	C343	CASTRONNO	VA	C521	CERNUSCO LOMBARDO	LC
B819	CARPI	MO	B994	CASSACCO	UD	C160	CASTELLETO MERLI	AL	A344	CASTRONNOVO DI SICILIA	PA	C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI
B820	CARPANO	MI	B996	CASSAGO BRIANZA	LC	C161	CASTELLETO MOLINA	AT	C345	CASTRONNOVO DI SANT'ANDREA	PZ	C526	CERRETO CASTELLO	BI
B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE	C002	CASSANO ALLO IONIO	CS	C162	CASTELLETO MONFERRATO	AL	C346	CASTROPIGNANO	CB	C528	CERRETO D'ASTI	AT
B823	CARPIGNANO DELLA	NO	C003	CASSANO D'ADDA	MI	C166	CASSANO SOTTO TICINO	NO	C347	CASTROREALE	ME	C524	CERRETO D'ESI	AN
B825	CARPINETI	PE	B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	C165	CASTELLETO STURA	CN	C348	CASTROREGIO	CS	C527	CERRETO DI SPOLETO	PG
B827	CARPINETO DELLA NORA	RE	B997	CASSANO IRPINO	AV	C167	CASTELLETO UZZONE	CN	C349	CASTRUVILLARI	CS	C507	CERRETO GRUE	AL
B828	CARPINETO ROMANO	RM	C004	CASSANO MAGNAGO	VA	C169	CASTELLI	TE	C351	CATANIA	CT	C529	CERRETO GUIDI	FI
B826	CARPINETO SINELLO	CH	C005	CASSANO SPINOLA	AL	C079	CASTELLI CALEPIO	BG	C352	CATANZARO	CZ	C518	CERRETO LAZIALE	RM
B829	CARPINO	FG	B999	CASSANO VALCUVIA	VA	C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	C353	CATENANUOVA	EN	C525	CERRETO SANNITA	BN
B830	CARPINONE	IS	C006	CASSARO	SR	C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI	C354	CATIGNANO	PE	C530	CERRETO LANGHE	CN
B832	CARRARA	MS	C007	CASSIAGO	BG	C173	CASTELLINALEDO	CN	C357	CATTOLICA	RN	C531	CERRINA	AL
B835	CARRÈ	AL	C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	C532	CERRIONE	BI
B834	CARRERA LIGURE	AL	C020	CASSINA RIZZARDI	CO	C176	CASTELLINO TANARO	CN	C285	CATTOLICA	RN	C536	CERRO AL LAMBRO	MI
B838	CARCO	SP	C021	CASSINARI	LC	C177	CASTELLINO TIVOLI	FR	C359	CAULONIA	CO	C537	CERRO AL VOLTURNO	MS
B839	CARRODANO	SP	C022	CASSINASSO	AT	B312	CASTELLO CABIGLIO	VA	C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	C537	CERRO MAGGIORE	MI
B840	CARROSO	AL	C027	CASSINE	AL	C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV	C360	CAVA MANARA	PV	C538	CERRO TANARO	AT
B841	CARRU'	CN	C030	CASSINELLE	AL	C185	CASTELLO D'ARGILE	BO	C362	CAVACURIA	LO	C538	CERRO VERONESE	VR
B842	CARSO	AQ	C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	C363	CAVAGLIA'	BI	C539	CEROSIMO	PZ
B844	CARTIGLIANO	VI	C034	CASSINO	FR	C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	C364	CAVAGLIETTO	NO	C540	CERTALDO	FI
B845	CARTIGNANO	VI	C037	CASSOLA	VI	A300	CASTELLO DI ANNONE	AT	C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	C541	CERTOSA DI PAVIA	PV
B846	CARTOCETO	PU	C038	CASSOLINOVO	PV	C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC	C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	C542	CERVA	CZ
B847	CARTOSIO	AL	C041	CASTAGNARO	VR	C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	C369	CAVAGNOLI	TO	C543	CERVARA DI ROMA	RM
B848	CARTURA	PD	C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	C190	CASTELLO DI GODEGO	TV	C370	CAVAION VERONESE	VR	C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD
B850	CARUGATE	MI	C045	CASTAGNETO PO	ON	C191	CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	C372	CAVALESE	TN	C545	CERVARO	FR
B851	CARUGO	CO	C046	CASTAGNETO	ON	C192	CASTELLO TESSINO	BO	C374	CAVALLASCA	CN	C546	CERVA	CA
B853	CARUVI	CH	C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	C189	CASTELLO MOLINA DI FIEMME	TN	C375	CAVALLERLEONE	CN	C548	CERVATTO	VC
B854	CARVICO	BG	C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	C195	CASTELLUCCHIO	MN	C376	CAVALLERMAGGIORE	CN	C549	CERVENO	BS
B856	CARZANO	TN	C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	AT	C198	CASTELLUCIO DEI SAURI	FG	C377	CAVALLINO	LE	C550	CERVERE	CN
B857	CASABONA	KR	C050	CASTANA	PV	C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	M308	CAVALLINO-TREPONTI	VE	C551	CERVESINA	RM
B858	CASACALENDA	CB	C052	CASTANO PRIMO	MI	C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	C378	CAVALLIRIO	NO	C552	CERVETERI	PV
B859	CASACANDITELLA	CH	C053	CASTEGGIO	PV	C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	C380	CAVARENO	TN	C553	CERVIA	RA
B860	CASAGIOVE	CE	C055	CASTEGNATO	BS	C205	CASTELMAGNANO	CN	C381	CAVARGNA	CO	C554	CERVICATI	CS
B870	CASAL CERMELLI	AL	C056	CASTEGNERO	VI	C206	CASTELMARTE	CO	C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO
B872	CASAL DI PRINCIPE	CE	C058	CASTEL BARONIA	AV	C207	CASTELMASSA	RO	C383	CAVARZERE	VE	C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD
B875	CASAL VELINO	SA	C064	CASTEL BOGLIONE	AT	C197	CASTELMAURO	CB	C384	CAVASSO DEL TOMBA	TV	C557	CERVINARA	AV
B861	CASALANGUIDA	CH	C065	CASTEL BOLOGNESE	RA	C209	CASTELMEZZANO	PZ	C385	CAVASSO NUOVO	PN	C558	CERVINO	CE
B862	CASALCANTO	FR	B494	CASTEL CARACIGNANO	FR	C211	CASTELMONE	ME	C386	CAVARE	AT	C559	CERVINO	IM
B864	CASALBELTRAME	NO	C040	CASTEL CASTAGNA	TE	C213	CASTELNOVETTO	PV	C389	CAVAZZO CARNICO	UD	C560	CERZETO	CE
B865	CASALBOROMINE	CH	C071	CASTEL COLONNA	AN	C215	CASTELNOVO BARIANO	NO	C390	CAVE	RM	C561	CESA	CE
B866	CASALBORE	AV	C183	CASTEL CONDINO	TN	C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN	C392	CAVEDAGO	TN	C563	CESANA BRIANZA	LC
B867	CASALBORZONE	TO	C075	CASTEL D'AIANO	BO	C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	C393	CAVEDINE	TN	C564	CESANA TORINESE	TO
B868	CASALBUONO	SA	C076	CASTEL D'ARIO	MN	C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	C394	CAVENAGO D'ADDA	LO	C565	CESANO BOSCONO	MI
B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	C078	CASTEL D'AZZANO	VR	C216	CASTELNOVO	TN	C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MB	C566	CESANO MADERNO	MB
B871	CASALCIPRANO	CB	C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS	C226	CASTELNOVO BELBO	AT	C396	CAVERNAGO	BG	C567	CESARA	VE
B873	CASALDUNI	BN	C083	CASTEL DEL MONTE	AQ	C227	CASTELNOVO BERARDENGA	SI	C398	CAVEZZO	MO	C568	CESARO'	MB
B876	CASALE CORTE CERRO	VB	C085	CASTEL DEL PIANO	GR	C228	CASTELNOVO BOCCA D'ADDA	LO	C400	CAVIZZANA	TN	C569	CESATE	MI
B881	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR	C086	CASTEL DEL RIO	BO	C229	CASTELNOVO BORMIDA	AL	C404	CAVOUR	TO	C573	CESENA	FC
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	C087	CASTEL DI CASIO	BO	C220	CASTELNOVO BOZZENTE	CO	C405	CAVIRAGE	RE	C574	CESENATICO	FC
B875	CASALE LITTA	VA	C091	CASTEL DI LUDIA	ACQ	C230	CASTELNOVO BOZZENTE	AT	C406	CAVIRIANA	MI	C575	CESINALI	CB
B878	CASALE MARITTIMO	PI	C091	CASTEL DI IERI	PI	C231	CASTELNOVO CILENTO	SA	C407	CAVIRIGLIA	CT	C578	CESIO	IM
B885	CASALE MONFERRATO	AL	C093	CASTEL DI LAMA	AP	C225	CASTELNOVO DEL GARDA	VR	C409	CAZZAGO BRABIA	VR	C577	CESIO MAGGIORE	BL
B879	CASALE SUL SILE	TV	C094	CASTEL DI LUCIO	ME	C222	CASTELNOVO DELLA DAUNIA	FG	C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	C580	CESALTO	BS
B880	CASALECCHIO DI RENO	BO	C096	CASTEL DI SANGRO	AQ	C214	CASTELNOVO DI CEVA	CN	C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	C581	CESANITANO	VV
B882	CASALEGGIO BOIRO	AL	C097	CASTEL DI SASSO	CE	C235	CASTELNOVO DI CONZA	SA	C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	C582	CESAPPALOMBO	MC
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	C098	CASTEL DI TORA	RI	C224	CASTELNOVO DI FARFA	RI	C413	CECCANO	FR	C583	CESSELE	AT
B886	CASALEONE	VR	C102	CASTEL FOCIGNANO	AR	C236	CASTELNOVO DI GARFAGNANA	LU	C414	CECINA	PV	C584	CETARA	SA
B889	CASALETTO CEREDANO	CR	C114	CASTEL FRENTANO	CH	C237	CASTELNOVO DI PORTO	RM	C415	CECINA	LI	C585	CETO	BS
B890	CASALETTO DI SOPRA	CR	C115	CASTEL GABBIANO	CR	C232	CASTELNOVO DON BOSCO	AT	C417	CEDEGOLO	BS	C587	CETONA	BS
B887	CASALETTO LODIGIANO	MI	C116	CASTEL GANDOLFO	RM	C240	CASTELNOVO MAGRA	SP	C418	CEDRASCO	PO	C588	CETRARO	CS
B888	CASALETTO SPARTANO	SA	C118	CASTEL GIORGIO	TR	C241	CASTELNOVO NIGRA	TO	C420	CEFFALU' DIANA	SA	C589	CEVA	CB
B891	CASALETTO VAPRIO	CR	C118	CASTEL GOFFREDO	MN	C242	CASTELNOVO PARANO	FR	C421	CEFFALU'	FR	C590	CEVO	BS
B892	CASALFILUMANESE	BO	C121	CASTEL GULFEO DI BOLOGNA	RM	C242	CASTELNOVO RANGONE	MO	C422	CEGGIA	VE	C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO
B893	CASALGRANDE	RE	C203	CASTEL MADAMA	BO	C243	CASTELNOVO SCRIVIA	AL	C424	CEGLIE MESSAPICA	BR	C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO
B894	CASALGRASSO	CN	C204	CASTEL MAGGIORE	BO	C244	CASTELNOVO VAL DI CECINA	PI	C426	CELANO	AQ	C595	CHAMBAVE	AO
B896	CASALINCONTRADA	CH	C208	CASTEL MELLA	BS	C245	CASTELPAGANO	BN	C428	CELENZA SUL TRIGNO	BN	C491	CHAMOIS	AO
B897	CASALINO	NO	C211	CASTEL MORRONE	CE	C246	CASTELPETROSO	IS	C429	CELENZA VALFORTORE	FG	C596	CHAMPPEPRAZ	AO
B898	CASALMAGGIORE	CR	C252	CASTEL RITALDI	PG	C247	CASTELPIZZUTO	IS	C430	CELICO	CS	B540	CHAMPORCHER	AO
B899	CASALMAIOCCO	LO	C253	CASTEL ROCCHERO	AT	C248	CASTELPIANO	AN	C432	CELLA DATI	CR	C598	CHARVENSOD	AO
B900	CASALMORANO	CR	C255	CASTEL ROZZONE	BG	C250	CASTELPANO	BN	C435	CELLA MONTE	AL	C294	CHATILLON	AO
B901	CASALMORO	MN	C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA	C251	CASTELRAIMONDO	MC	C436	CELLAMARE	BA	C599	CHERASCO	CN
B902	CASALNOGATO	AL	C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	C254	CASTELROTTO - KASTELRUTH	BZ	C437	CELLARA	BS	C600	CHEREMULE	SS
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	C262	CASTEL SAN LORENZO	SA	C267	CASTELSAFANGOLO SUL NERA	MC	C438	CELLARENGO	AT	C604	CHIALAMBERTO	TO
B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	AR	C263	CASTEL SAN NICOLA	AR	C268	CASTELSAFANGOLO	MC	C439	CELLERIO	PZ	C605	CHIALO	BS
B907	CASALOIDO	MN	C266	CASTEL SAN PI										

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
C659	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV	8545	COLLAZZONE	PG	D022	CORNELIANO D'ALBA	CN	D210	CUPRA MARITTIMA	AP	D398	ELLO	LC
C660	CHIUSAVECCHIA	IM	C841	COLLE BRIANZA	LC	D026	CORNIGLIO	PR	D211	CUPRAMONTANA	AN	D399	ELIMAS	CA
C661	CHIUSDINO	SI	C854	COLLE D'ANCHISE	CB	D027	CORNO DI ROSAZZO	UD	D401	CURA CARIGNANO	PV	D402	EMARESE	CN
C662	CHIUSI DELLA VERNA	AR	C857	COLLE DI TORA	SI	D028	CORNO GIOVINNE	UD	D214	CURCURI	OR	D403	EMARESE	NO
C665	CHIVASSO	TO	C847	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	D029	CORNOVECCHIO	LO	D216	CUREGGIO	NO	D406	EMPOLI	FI
M272	CIAMPINO	RM	C846	COLLE SAN MAGNO	FR	D030	CORNUDA	TV	D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	D406	ENDINE GAIANO	BG
C668	CIANCIANA	AG	C848	COLLE SANNTIA	BN	D037	CORREGGIO	RE	D218	CURINGA	CZ	D407	ENEGO	VI
C672	CIBIANA DI CADORE	BL	C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	D038	CORREZZANA	MB	D219	CURINO	BI	D408	ENEMONZO	UD
C673	CICAGNA	GE	C848	COLLE UMBERTO	TV	D040	CORREZZOLA	PD	D221	CURNO	BG	C342	ENNA	EN
C674	CICALA	CZ	C850	COLLEBEATO	BS	D041	CORRIDO	CO	D222	CURON VENOSTA	BO	D410	ENTRACQUE	CN
C675	CICCIANO	NA	C852	COLLECCHIO	PR	D042	CORRIDONIA	MC	D223	GRAUN IM VINSCHGAU	BZ	D411	ENTRATICO	BG
C676	CICERALE	SA	C853	COLLECORVINO	PE	D043	CORROPOLI	TE	D225	CURSI	LE	D412	ENVIE	CN
C677	CICLIANO	RM	C311	COLLEDARA	TE	D044	CORSANO	LE	D225	CURSOLO-ORASSO	VB	D412	EPISCOPIA	PZ
C678	CIGOGNOLO	CR	C855	COLLEMACINE	CH	D045	CORSICO	MI	D226	CURTAROLO	PD	D415	ERACLEA	VR
C679	CIGNONE	TO	C858	COLLEMEZZO	CH	D046	CORSIONE	AI	D227	CURTATONE	MN	D419	ERBE'	CO
C680	CIGLIANO	VC	C859	COLLEFERRO	RM	D048	CORTACCIA SULLA STRADA	MI	D228	CURTI	CE	D419	ERBE'	VR
C681	CIGLIE'	CN	C860	COLLEGIOVE	RI	D049	DEL VINO - KURTATSCH A.	BZ	D229	CUSAGO	MI	D420	ERBEZZO	VR
C684	CIGOGNOLA	PV	C862	COLLEGNO	TO	D049	CORTALE	CZ	D231	CUSANO MILANINO	MI	D421	ERBUSCO	BS
C685	CIGOLE	BS	C864	COLLELONGO	AQ	D050	CORTANZONE	AT	D230	CUSANO MUTRI	BN	D422	ERCHIE	BR
C686	CIMADOMOLA	PV	C865	COLLEPARDO	FR	D051	CORTANZE	AT	D232	CUSINO	CO	H243	ERCOLANO	NA
C689	CIVAGEDOLMO	TV	C866	COLLEPIETRO	LE	D052	CORTAZZONE	AT	D233	CUSIO	BG	D423	ERICE	TP
C691	CIMBERGO	BS	C867	COLLEPIETRO	TO	D054	CORTE BRUGNATELLA	PC	D234	CUSTONACI	TP	D424	ERLU	SV
C694	CIMEGO	TN	C868	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO	D056	CORTE DE' CORTESI	D235	CUTIGLIANO	PT	D426	ERTO E CASSO	PN	
C695	CIMINA'	PA	C867	COLLERETTO GAIACOSA	TO	D056	CORN CIGNONE	CR	D236	CUTRO	KR	M292	ERULA	SS
C696	CIMINNA	FA	C869	COLLESALVETTI	LI	D057	CORTE DE' FRATI	CR	D237	CUTROFIANO	VE	D428	ERVE	LC
C697	CIMITILE	NA	C871	COLLESANO	PA	D058	CORTE FRANGA	BS	D238	CUTROGLIO	LA	D429	ESANATOGUJA	MC
C699	CIMOLAI	PN	C872	COLLETTORIO	CB	D059	CORTE GROSSO	VA	D430	DAIANO	VA	D430	FALCALAPRANO	CA
C700	CIMONE	TN	C876	COLLEVECCHIO	RI	D061	CORTEMAGGIORE	PC	D243	DAIANO	TN	D431	ESCOLCA	CA
C701	CINAGLIO	AT	C878	COLLI A VOLTURNO	IS	D062	CORTEMILIA	CN	D244	DAIRAGO	MI	D434	ESINE	BS
C702	CINETO ROMANO	RM	C877	COLLI DEL TRONTO	AP	D064	CORTENO GOLGI	BS	D245	DAIMINE	BG	D436	ESINO LARIO	LC
C703	CINGIA DE' BOTTI	CR	C880	COLLI SUL VELINO	RI	D065	CORTENOVA	LC	D246	DAMBEL	TN	D440	ESPERIA	FR
C704	CINGOLI	MC	C879	COLLIANO	SA	D066	CORTENOVA	BG	D247	DANTA DI CADORE	BL	D441	ESPORLATU	SS
C705	CINGILIANO	GR	C882	COLLINAS	VS	D067	CORTEOLONA	PV	D248	DAONE	TN	D442	ESTE	PD
C707	CINISELLO BALSAMO	MI	C883	COLLIO	BS	D072	CORTIGLIONE	AT	D250	DARE'	TN	D443	ESTERZILI	CA
C708	CINISI	PA	C884	COLLOBIANO	VC	A266	CORTINA D'AMPEZZO	BL	D251	DARFO BOARIO TERME	BS	D444	ETROUBLES	AO
C709	CINQUEFRONDI	SA	C885	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD	D075	CORTINA SULLA STRADA	UD	D253	DASA'	VV	D445	EULIPIO	TO
C710	CINQUEFRONDI	MC	C886	COLMURANO	MC	D075	CORTINA SULLA STRADA	BZ	D255	DAVAGNA	GE	D445	EXILLES	AL
C711	CINTANO	TR	C888	COLMURANO	MC	D076	CORTINA	TR	D256	DAVERIO	VA	D447	FABRICA CURONE	LO
C712	CINTE TESINO	CR	C887	COLMURANO VENETA	VR	D077	CORTONA	AR	D257	DAVOLI	CZ	D449	FABBRICE DI VALLICO	LU
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	C893	COLOGNE	BS	D078	CORVARA	PE	D258	DAZIO	SO	D450	FABBRICO	RE
C715	CINTO EUGANEI	PD	C894	COLOGNO AL SERIO	BG	D079	CORVARA IN BADIA - CORVARA	BZ	D259	DECIMOMANNU	CA	D451	FABRIANO	AN
C716	CINZANO	VE	C895	COLOGNO MONZESE	MI	D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV	D260	DECIMOPUTZU	CA	D452	FABRICA DI ROMA	VA
C717	CIORLIANO	TO	C897	COLOGNOLA AI COLLI	VR	D082	CORZANO	BS	D261	DECOLLATURA	CZ	D453	FABRIZIA	VV
C718	CIPRESSA	CE	C900	COLONNA	RM	D085	COSEANO	UD	D264	DEGO	SV	D454	FABRO	TR
C719	CIRCELO	IM	C901	COLONNELLA	TE	D086	COSENZA	CS	D265	DEIVA MARINA	SP	D455	FAEDIS	UD
C722	CIRI'	BN	C902	COLONNO	CO	D087	COSIO D'ARROSCIA	IM	D266	DELEBIO	SO	D457	FAEDO	TN
C723	CIRIGLIANO	MT	C903	COLORINA	SO	D088	COSIO VALTELLINO	SO	D267	DELIA	CL	D456	FAEDO VALTELLINO	SO
C724	CIRIMIDO	CO	C904	COLORNO	PR	D089	COSOLETO	RC	D268	DELIANUOVA	RC	D458	FAENZA	RA
C725	CIRÒ	CR	C905	COLOSIMI	CS	D093	COSSANO BELBO	CN	D269	DELICETO	FG	D459	FAETO	FG
C726	CIRÒ MARINA	KR	C906	COLTARANO	MI	D092	COSSANO CANAVESE	TO	D270	DELIO	BN	D461	FAGGNA	UD
C727	CIS	TN	C910	COLZATE	BG	D092	COSSATO	BI	D271	DEMONTI	CN	D462	FAGGETO LARIO	CO
C728	CISANO BERGAMASCO	BG	C911	COMABBI	VA	D095	COSSERIA	SV	D272	DENICE	AL	D463	FAGGIANO	TA
C729	CISANO SUL NEVA	SV	C912	COMACCHIO	FE	D096	COSSIGNANO	AP	D273	DENINNO	TN	D465	FAGNANO ALTO	AQ
C730	CISERANO	BG	C914	COMANO	MS	D099	COSSOIGNO	VB	D277	DERNICE	AL	D464	FAGNANO CASTELLO	CS
C732	CISLAGO	VA	C917	COMAZZO	LO	D100	COSSOINE	SS	D278	DEROVERE	CR	D467	FAGNANO OLONA	VA
C733	CISLIANO	MI	C918	COMELIANS	UD	D101	COSSOMBRATO	AT	D279	DERUTA	PG	D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN
C734	CISMON DEL GRAPPA	VI	C920	COMELICO SUPERIORE	BL	D109	COSTA DE' NOBILI	PV	D280	DERVIO	LC	D469	FAICCHIO	BN
C735	CISON DI VALMARINO	TV	C922	COMERIO	VA	D110	COSTA DI MEZZATE	BG	D281	DESANA	VC	D470	FALCADE	BL
C738	CISSONE	AN	C925	COMMEZZANO-CIZZAGO	BS	D105	COSTA DI ROVIGO	RO	D284	DESENZANO DEL GARDA	BS	D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE
C739	CISTERNA D'ASTI	CT	C926	COMIGNAGO	NO	D112	COSTA MASNAGA	LC	D286	DESIO	MB	D473	FALCONARA ALBANESE	CS
C740	CISTERNA DI LATINA	BR	C927	COMISO	RG	D111	COSTA SERINA	BG	D287	DESULO	NU	D472	FALCONARA MARITTIMA	AN
C741	CISTERNO	IT	C928	COMITINI	AG	D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG	D288	DIAMANTE	CA	D474	FALFEME	ME
C742	CITERNA	PG	C930	COMMESSEGGIO	MN	D117	COSTA VESCOVATO	AO	D293	DIANO ARENTINO	IA	D475	FALERIA	FR
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	C931	COMMIZZADURA	TN	D107	COSTA VOLPINO	BG	D296	DIANO CASTELLO	IM	D476	FALERNA	CZ
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	C933	COMO	CO	D108	COSTABISSARA	VI	D291	DIANO D'ALBA	CN	D477	FALERONE	FM
C750	CITTA' SANT'ANGELO	PE	C934	COMPIANO	PR	D113	COSTANZANA	VC	D298	DIANO SAN PIETRO	IM	D481	FALMENTA	VB
C743	CITTADELLA	PD	C937	COMUN NUOVO	BG	D114	COSTARAINERA	IM	D299	DICOMANO	FI	D482	FALOPPIO	VO
C746	CITTAUDALE	RI	C935	COMUNANZA	AP	D118	COSTERMANO	VR	D300	DIGNANO	UD	D483	FALVATERRA	FR
C747	CITTAUOVA	RC	C938	CONA	VE	D119	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	D302	DIMARO	TN	D484	FALZES - PFALZEN	BZ
C749	CITTALEALE	RI	C941	CONCA CASALE	IS	D120	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN	D303	DINAMI	VV	D486	FANANO	MO
C751	CITTAGLIO	VA	C940	CONCA DEI MARINI	SA	D121	COTIGNOLA	RA	D304	DIPIGNANO	CS	D487	FANNA	PN
C752	CIVATE	CO	C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	D123	COTRONEI	KR	D305	DISO	LE	D488	FANO	PU
C754	CIVENNA	LC	C943	CONCAMPARISE	VR	D124	COTTANUOVO	RI	D309	DIVIGNANO	NO	D489	FANO ADRIANO	MC
C755	CIVENZA	IM	C944	CONCAMARISE	TN	D122	COURMAYEUR	AO	D310	DOZZASCO	CO	D494	FARA FILIORUM PETRI	CH
C756	CIVIZZANO	TN	C946	CONCERVIANO	RI	D126	COVO	BG	D311	DOBBIAICO - TOBLACH	BZ	D490	FARA GERA D'ADDA	BG
C757	CIVIASCO	VC	C948	CONCESIO	BS	D127	COZZO	PV	D312	DOBERDO' DEL LAGO	GO	D493	FARA IN SABINA	RI
C758	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	C949	CONCO	VI	D128	CRACO	MT	D314	DOGLIANI	CN	D492	FARA NOVARESE	NO
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	D315	DOGLIO	CH	D491	FARA OLIVANA CON SOLA	BG
C760	CIVIDATE CAMUNO	BS	C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	D132	CRAVAGLIANA	VC	D316	DOGNA	UD	D495	FARA SAN MARTINO	CH
C763	CIVITA	CS	C952	CONCOREZZO	MB	D133	CRAVANZANA	CN	D317	DOLCE'	VR	D496	FARA VICENTINO	VR
C765	CIVITA CASTELLANA	VT	C953	CONDINO	TN	D134	CRAVEGGIA	VB	D318	DOLCEACQUA	IM	D497	FARDELLA	PZ
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ	C954	CONDOPURFI	RC	D136	CREAZZO	VI	D319	DOLEDICO	IM	D499	FARIGLIANO	CN
C767	CIVITACAMPOMARANO	CB	C955	CONDOVE	TO	D137	CRESCIO	CH	D321	DOLEGNA DEL COLLIO	GO	D501	FARINDOLA	PE
C768	CIVITALLIPARELLA	CH	C956	CONDRIO	ME	D139	CRECORA	BG	D323	DOLIANOVA	VA	D502	FARINI	PT
C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	C957	CONGILIANO	TR	D141	CREDERA RUBBIANO	BO	D325	DOLIGNANO	TV	D503	FARINSE	VE
C770	CIVITANOVA MARCHE	MC	C958	CONFIGNIA	PV	D142	CREMA	CR	D327	DOLZAGO	LC	D506	FARRA D'ISPONZO	BO
C771	CIVITANOVA	PE	C959	CONFIGNI	RI	D143	CREMELLA	LC	D328	DOMANICO	CS	D504	FARRA D'ALONZO	GL
C773	CIVITAVECCHIA	RM	C960	CONFIENTI	CZ	D144	CREMENAGA	VA	D329	DOMASO	CO	D505	FARRA DI SOLIGO	TV
C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	C962	CONIOLIO	AL	D145	CREMENO	LC	D330	DOMEGGE DI CADORE	BL	D508	FASANO	BR
C779	CIVITELLA CASANOVA	PE	C963	CONSELICE	RA	D147	CREMIA	CO	D331	DOMICELLA	AV	D509	FASCIA	GE
C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	C964	CONSELVE	PD	D149	CREMOLINO	AL	D332	DOMODOSSOLA	VB	D510	FAUGLIA	PI
C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	C965	CONSIGLIO DI RUMO	CO	D150	CREMONA	CR	D333	DOMUS DE MARIA	CA	D511	FAULE	CN
C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	D151	CREMOSANO	CR	D334	DOMUSNOVAS	CI	D512	FAVALE DI MALVARO	GE
C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	C969	CONTIGLIANO	RI	D154	CRESCENTINO	VC	D336	DON	TN	D514	FAVARA	AG
C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	C971	CONTRADA	AV	D156	CRESPADORO	VI	D339	DONATO	BI	D516	FAVER	TN
C782	CIVITELLA PAGANICO	GR	C972	CONTINGUERRA	TE	D157	CRESPANO DEL GRAPPA	VT	D341	DONGO	CO	D518	FAVIGNANA	VA
C783	CIVITELLA ROVETO	SA	C973	CONTRANO	SA	D158	CRESPANO	BO	D342	DONORICO	CA	D519	FERRARA	TR
C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	C974	CONCURSI TERME	SA	D159	CRESPATIACA	AO	D344	DONORI	CA	D523	FIESSOGLIO	TN
C785	CIVO	SO	C975	CONVERSANO	BA	D160	CRESPINA	PI	D345	DORGALI	NU	D524	FELETO	TR
C787	CLAINO CON OSTENO	CO	C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	D161	CRESPINO	NO	D346	DORIO	LC	D526	FELINO	PR
C790	CLAUT	PN	C977	CONZANO	AL	D162	CRESSA	NO	D347	DORMELLETO	NO	D527	FELITTO	SA
C791	CLAUZETTO	PN	C978	COPERINO	LE	D165	CREVA CUORE	BI	D348	DORNO	PV	D528	FELIZZANO	

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
D574	FIESCO	CR	D750	FOZA	VI	D920	GARESSIO	CN	E086	GONNESA	CI	E258	GUIDO VISCONTI	MI			
D575	FIESOLE	FI	D751	FABOSA SOPRANA	CN	D921	GARGALLO	NO	E087	GONNOSCODINA	OR	E259	GUIDUGLIONESE	MB			
D576	FIESSE	BS	D752	FABOSA SOTTANA	CN	D922	GARGAZZONE - GARGAZON.	NO	E088	GONNOSFANADIGA	VS	E260	GUIDIZIOLO	CR			
D577	FIESSO D'ARTICO	VE	D559	FRACONALTO	AL	D923	GARGINANO	BS	D585	GONNOSNO'	OR	E261	GUIDONIA MONTECELO	RM			
D578	FIESSO UMBERTIANO	RO	D754	FRAGAGNANO	TA	D925	GARLASCO	PV	E088	GONNOSTRAMATZA	OR	E264	GUILGIA	RA			
D579	FIGINO SERENZA	CO	D755	FRAGNETTO L'ABATE	BN	D926	GARLATE	LC	E089	GONZAGA	MN	E266	GUILMI	CH			
D583	FIGLINE VALDARNO	FI	D756	FRAGNETTO MONFORTE	BN	D927	GARLEDA	SV	E090	GORDONA	SO	E269	GURRO	VB			
D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS	D757	FRATINE	CH	D928	GARNICA TERME	TN	E091	GORGA	RM	E270	GUSPINI	VS			
D586	FIACCIANO	RM	D758	FRAMURA	SP	D928	GARZENO	CO	E092	GORGIO AL MONTICANO	TV	E271	GUSSAGO	BS			
D587	FIADOLFIA	VV	D763	FRANCIVILLA AL MARE	CH	D931	GARZIGLIANA	TO	E093	GORGOLIONE	MT	E272	GUSSOLA	CR			
D588	FILAGO	BG	D762	FRANCIVILLA ANGITOLA	VV	D932	GASPERINA	CZ	E094	GORGONZOLA	MI	E273	HONE	AO			
D589	FILANDARI	VV	D769	FRANCIVILLA BISIO	AL	D933	GASSINO TORINESE	TO	E096	GORIANO SICOLI	AQ	E280	IDRO	BS			
D590	FILATTERIA	MS	D760	FRANCIVILLA D'ETEA	FM	D934	GATIAICO	RE	E098	GORIZIA	GO	E281	IGLESIAS	CI			
D591	FILETINO	FR	D765	FRANCIVILLA DI SICILIA	ME	D935	GATTEO	FC	E101	GORLA MAGGIORE	VA	E282	ILGHANO	OR			
D592	FILETTO	CH	D766	FRASSINELLO MONFERRATO	BR	D937	GATTICO	NO	E102	GORLA MINORE	VA	E283	ILBONO	VS			
D593	FILIANO	PZ	D766	FRANCIVILLA IN SINNI	PZ	D938	GATTINARA	VC	E100	GORLAGO	BG	E284	ILLASI	VR			
D594	FILIGHERA	PV	D764	FRANCIVILLA MARITTIMA	CS	D940	GAVARDO	BS	E103	GORLE	BG	E285	ILLORAI	SS			
D595	FILUGNANO	IS	D767	FRANCAICA	VV	D941	GAWAZZANA	AL	E104	GORNATE-OLONA	VA	E287	IMBERSAGO	LC			
D596	FIOGASO	VV	D768	FRANCOFONTE	SR	D942	GAVELLO	RO	E106	GORNO	BG	E288	IMER	TN			
D597	FILOTRANO	AN	D769	FRANCOISE	CE	D943	GAVERINA TERME	BG	E107	GORO	FE	E289	IMOLA	BO			
D599	FINALE EMILIA	MO	D770	FRASCARO	AL	D944	GAVI	AL	E109	GORRETO	GE	E290	IMPERIA	IM			
D600	FINALE LIGURE	SV	D771	FRASCAROLO	PV	D945	GAVIGNANO	RM	E111	GORZEGNO	CN	E291	IMPRUNETTA	FI			
D604	FINO DEL MONTE	BG	D773	FRASCATI	RM	D946	GAVIRATE	VA	E113	GOSALDO	BL	E292	INARZO	VA			
D605	FINO MORNASCO	CO	D774	FRASCINETO	CS	D947	GAVOI	NU	E114	GOSSELENGO	PC	E296	INCISA IN VAL D'ARNO	FI			
D606	FIORANO AL SERIO	BG	D775	FRASSINONGO	RO	D948	GAVORRANO	GR	E115	GOTTISCECCA	CN	E295	INCISA SCAPACCINO	AT			
D608	FIORANO CANAVESE	TO	D776	FRASSINELLE POLESINE	TR	D949	GAZOLDI DEGLI IPPOLITI	MN	E116	GOTTOLENGO	BS	E297	INCUDINE	BS			
D609	FIORANO MODENESE	MO	D777	FRANCIVILLA FONTANA	AL	D950	GAZOLA SCHIANINO	VA	E118	GOZZANO	VA	E299	INBONO OLONA	VA			
D609	FIORIMONTE	MC	D780	FRASSINETTO PO	AL	D952	GAZZANIGA	BG	E120	GOZZANO	NO	E301	INGRIA	TO			
D611	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	D781	FRASSINETTO	TO	D956	GAZZO	PD	E122	GRADARA	PU	E304	INTRAGNA	VR			
D612	FIRENZE	FI	D782	FRASSINO	CN	D957	GAZZO VERONESE	VR	E124	GRADISCA D'ISONZO	GO	E305	INTROBIO	LC			
D613	FIRENZUOLA	FI	D783	FRASSINORO	MO	D958	GAZZOLA	PC	E125	GRADO	GO	E306	INTROD	AD			
D614	FIRMO	CS	D785	FRASSO SABINO	BN	D959	GAZZUOLO	MN	E126	GRADOLI	VT	E307	INTRODACCQUA	AQ			
D615	FISCIANO	SA	D784	FRASSO TELESINO	RI	D960	GELA	CL	E127	GRAFFIGNANA	LO	E308	INTROZZO	CR			
A310	FIUGGI	FR	D788	FRATTA POLESINE	RO	D961	GEMMANO	RN	E128	GRAFFIGNANO	VT	E309	INVERIGO	CO			
D617	FIUMALBO	MO	D787	FRATTA TODINA	PG	D962	GEMONA DEL FRIULI	UD	E130	GRAGLIA	BI	E310	INVERNO E MONTELEONE	PV			
D619	FIUMARA	RC	D789	FRATTAMAGGIORE	NA	D963	GEMONIO	VA	E131	GRAGNANO	NA	E311	INVERSO PINASCA	TO			
D621	FIUME VENETO	PN	D790	FRATTAMINORE	NA	D964	GENAZZANO	RM	E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	E313	INVERUNO	MI			
D622	FIUMEDINISI	ME	D791	FRATTE ROSA	PU	D965	GENOA	AR	E133	GRAMMICHELE	CR	E314	INVERIGO	NO			
D622	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	D793	FRATTAMINORE	ME	D966	GENOVA	ME	E134	GRANAROLO	AT	E317	INZAGO	VA			
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	D794	FREGONA	TV	D967	GENOVA	CN	E135	GRANAGLIONE	BO	E321	IONADI	VV			
D627	FIUMICELLO	UD	D796	FRESAGRANDINARIA	CH	D968	GENONI	OR	E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	E323	IRGOI	NU			
M297	FUMICINO	RM	D797	FRESONARA	AL	D969	GENOVA	GE	E138	GRANCONA	VI	E325	IRMA	BS			
D628	FUMINATA	MC	D798	FRIGENTO	AV	D970	GENURI	VS	E139	GRANDATE	CO	E326	IRSA	MT			
D629	FUZZANO	MS	D799	FRIGNANO	CE	D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ	E141	GRANDOLA ED UNITI	CO	E327	ISASCA	CN			
D630	FLAIBANO	UD	D802	FRINCO	AT	D972	GENZANO DI ROMA	RM	E142	GRANITI	ME	E328	ISCA SULLO IONIO	CZ			
D631	FLAVON	TN	D803	FRISA	CH	D973	GENZONE	PV	E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	E329	ISCHIA	NA			
D634	FLERO	BS	D804	FRISANCO	PN	D974	GERA LARIO	CO	E144	GRANTOLA	VA	E330	ISCHIA DI CASTRO	VT			
D635	FLORESTA	ME	D805	FRONTI	TO	D975	GERACE	RC	E145	GRANTORTO	PD	E332	ISCHITELLA	FG			
D636	FLORIDA	SR	D807	FRONTINO	PU	D977	GERACI SICULO	PA	E146	GRANZE	PD	E333	ISEO	BS			
D637	FLORINAS	SS	D808	FRONTINO	PU	D978	GERANO	RM	E147	GRASSANO	MT	E335	ISERA	TN			
D638	FLUMERI	AV	D810	FRONSINONE	FR	D980	GERAZZANO	VV	E148	GRASSOBBIO	BG	E335	SERNIA	IS			
D639	FLUMINIMAGGIORE	CI	D811	FROSOLONE	IS	D981	GERENZANO	VA	E149	GRATTER	PA	E336	ISILI	CA			
D640	FLUSSIO	OR	D812	FROSSASO	TO	D982	GERGEI	CA	E150	GRAUNO	TN	E337	ISNELLO	PA			
D641	FOBBIO	VC	D813	FRUGAROLO	AL	D983	GERMAGNANO	TO	E151	GRAVEDONA	CO	E338	ISOLA D'ASTI	AT			
D643	FOGGIA	FG	D814	FUBINE	AL	D984	GERMAGNO	VB	E152	GRAVELLONA LOMELINA	PV	E341	ISOLA DEL CANTONE	GE			
D644	FOGLIANESE	BN	D815	FUCECCHIO	FI	D986	GERMASINO	CO	E153	GRAVELLONA TOCE	VB	E348	ISOLA DEL GIGLIO	GR			
D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	D817	FUICCIANO VALLE IMAGNA	BG	D987	GERMIGNAGA	VA	E154	GRAVERE	TO	E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE			
D646	FOGLIZZO	TO	D818	FUMANE	VR	D988	GEROLACARNE	VV	E155	GRAVINA DI CATANIA	CT	E340	ISOLA DEL LIRI	FR			
D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR	D819	FUMONE	FR	D990	GEROLA ALTA	SO	E156	GRAVINA IN PUGLIA	BA	E351	ISOLA DEL PIANO	PU			
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	D821	FUNES - VILLINOESS.	BZ	D991	GEROSA	BG	E158	GRAZZANISE	CE	E349	ISOLA DELLA SCALA	VR			
D651	FOLGARIA	TN	D823	FURCI	CH	D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	E159	GRAZZANO BADOGGIO	AT	E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA			
D652	FOLIGNANO	PG	D824	FURCI SICULO	ME	D994	GESICO	ME	E160	GRECCIO	RA	E339	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR			
D653	FOLIGNO	PG	D825	FURJANI	ME	D995	GESURATI	MI	E161	GRECCO	AV	E345	ISOLA DI FONDIRA	CR			
D654	FOLLINA	TV	D826	FURORE	SA	D996	GESSOPALENA	CH	E163	GREGGIO	VC	E356	ISOLA DOWARESE	CR			
D655	FOLLO	SP	D827	FURTEI	VS	D997	GESTURI	VS	E164	GREMASCIO	AL	E358	ISOLA RIZZA	VR			
D656	FOLLONICA	GR	D828	FUSCALDO	CS	D998	GESSUALDO	AV	E165	GRESSAN	AO	E360	ISOLA SANT'ANTONIO	AL			
D660	FOMBIO	LO	D829	FUSIGNANO	RA	D999	GHEDI	BS	E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO	E354	ISOLA VICENTINA	VI			
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	D830	FUSINE	SO	E001	GHEMME	NO	E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO	E345	ISOLABELLA	TO			
D662	FONDI	LT	D832	FUTANI	SA	E003	GHIFFA	VB	E169	GREVE IN CHIANTI	FI	E346	ISOLABONA	IM			
D663	FONDO	TR	D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	E004	GHILARZA	OR	E170	GREZZAGO	MI	E343	SOLE TREMITI	FG			
D665	FONINI	NU	D835	GABIANO	AL	E006	GHISALBA	BG	E171	GREZZANA	VR	E364	ISORELLA	BS			
D666	FONAINEMORE	AO	D836	GABICCE MARE	PU	E007	GHISLARENZO	VC	E172	GRIANTE	CO	E365	ISPANI	SA			
D667	FONTANA LIRI	FR	D837	GABY	AG	E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	E173	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	E366	ISPICA	RG			
D670	FONTANAFREDDA	BN	D841	GABRIELLO	BN	E010	GIACIGNONE	CR	E174	GRIGNASCO	CR	E368	ISOLA	VA			
D671	FONTANAROSSA	AV	D842	GADICINI	NU	E011	GIACIGNO	BN	E178	GRIGNANO	NO	E368	ISSIGLIO	TO			
D668	FONTANELICE	BO	D843	GAETA	IT	E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG	E179	GRIMACCO	UD	E369	ISSIME	UD			
D672	FONTANELLE	BG	D844	GAGGI	ME	E011	GIANO VETUSTO	CE	E180	GRIMALDI	CS	E370	ISSO	BG			
D673	FONTANELLO	PR	D845	GAGGIANO	MI	E013	GIARDINELLO	PA	E182	GRINZANE CAVOUR	CN	E371	ISSOGNE	AO			
D674	FONTANELLE	PR	D847	GAGGIO MONTANO	BO	E014	GIARDINI-NAXOS	ME	E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	CI	E373	ISTRANA	TV			
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	D848	GAGLIANICO	BI	E015	GIAROLE	AL	E185	GRISOLIA	CS	E374	ITALIA	ME			
D676	FONTANETTO PO	VC	D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	E016	GIARRATANA	RG	E187	GRIZZANA MORANDI	BO	E375	ITRI	LT			
D677	FONTANIGORDA	GE	D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	E017	GIARRE	CT	E188	GROGNARDO	AL	E376	ITTIREDDU	SS			
D678	FONTANILE	AT	D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE	E019	GIAVE	SS	E189	GROMO	BG	E377	ITIRI	SS			
D679	FONTANIVA	TV	D852	GAGLIATO	CZ	E020	GIAVENO	TO	E191	GRONDONA	AL	E378	IVANO FRACENA	TN			
D680	FONTE	TV	D853	GAGLIOLE	MC	E021	GIAVERA DEL MONTELLO	TO	E192	GRONE	BG	E379	IVREA	VB			
M309	FONTE NUOVA	RM	D854	GALABINE	TV	E022	GALASSANO	TV	E193	GRONARDO	TV	E380	IZANO	CR			
D681	FONTECCHIO	AQ	D855	GAIBA	RO	E023	GIBELLINA	TP	E195	GROPPELO CAIROLI	PC	E374	JACURSO	CZ			
D682	FONTECHIARI	FR	D856	GAIOIA	CN	E024	GIFLENGA	BI	E196	GROPPELLO	PC	E281	JELSI	CB			
D683	FONTEGRECA	CE	D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	E025	GIFONE	RC	E199	GROSCAVALLO	TO	E382	JENINE	RM			
D684	FONTEONO	BG	D859	GAIRO	OG	E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	E200	GROSIO	SO	E386	JERAGO CON ORAGO	VA			
D685	FONTEVIVO	PR	D860	GAIS - GAIS.	BZ	E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA	E201	GROSOTTO	SO	E387	JERZU	OG			
D686	FONZASO	BL	D861	GALATI MAMERTINO	ME	E028	GIGNESE	VE	E202	GROSSETO	GR	E388	JESI	AN			
D688	FOPPOLO	BG	D862	GALATINA	LE	E029	GIGNOD	AO	E203	GROSSO	TO	E388	JESOLO	VE			
D689	FORANO	RI	D863	GALATONE	IE	E030	GILDONE	CB	E204	GROTAFERRATA	RM	E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE			
D691	FORCE	AP	D864	GALATRO	RC	E031	GIMIGLIANO	CZ	E205	GROTTAGLIE	TA	E389	JOPOLO	VV			
D693	FORCHIA	BN	D865	GALBIATE	LC	E033	GINESTRA	PZ	E206	GROTTAMINARDA	AV	E390	JOPOLO GIANCACIO	AG			
D694	FORCOLA	SO	D866	GALERA	FC	E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	E207	GROTTAMMARE	BN	E391	JOVENCAN	AO			
D694	FORDIGNANUS	FR	D868	GALLIGNANO	VA	E036	GIOIA	TA	E205	GROTTAZZOLINA	FM	E345	LAGO	TO			
D696	FORENZA	PZ	D869	GALLARATE	VA	E037	GIOI	SA	E209	GROTTE	AG	E394	LA CASSA	TO			
D697	FORESTO SPARSO	BG	D870	GALLESSE	VT	E040	GIOIA DEI MARSI	AQ	E210	GROTTE DI CASTRO	VT	E423	LA LOGGIA	TO			
D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD	D872	GALLIATE	NO	E038	GIOIA DEL COLLE	BA	E212	GROTTERIA	RC	E425	LA MADDALENA	OT			
D701	FORINO	AV	D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	E039	GIOIA SANNITICA	CE	E213	G							

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	E610	LISCATE	MI	E342	MADDESIMO	SO	E963	MARMORA	CN	F133	MERATE	LC
E432	LAMPORECCHIO	PT	E611	LISCIA	CH	E793	MADIGNANO	CR	E965	MARNATE	VA	F134	MERCALLO	VA
E433	LAMPORO	VC	E613	LUSCIANO NICCONI	PC	E794	MADONE	PC	E967	MARONE	BS	F135	MERCATELLO SUL METAURO	TO
E434	LANA - LANA	BZ	E614	LUSIGNAO	TN	E795	MADONNA DEL SASSO	VB	E968	MAROPATI	RC	F136	MERCATINO CONCA	PU
E435	LANCIANO	CH	E615	LUSIO	CN	E798	MAENZA	LT	E970	MAROSTICA	VI	F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA
E436	LANDIONA	NO	E617	LUSSONE	MB	E799	MAFALDA	CB	E971	MARRADI	FI	F139	MERCATO SARACENO	FC
E437	LANDRIANO	PV	E620	LIVERI	NA	E800	MAGASA	BS	E972	MARRUBIU	OR	F140	MERCENASCO	TO
E438	LANGHIRANO	PR	E621	LIVIGNO	SO	E801	MAGENTA	MI	E973	MARSAGLIA	CN	F141	MERCOGLIANO	AV
E439	LANGOSCO	PV	E622	LIVINALONGO DEL COL DI LANA	BL	E803	MAGGIORA	NO	E974	MARSALA	TP	F144	MERETO DI TOMBA	UD
E441	LANUSEI	OG	E623	LIVO	CO	E804	MAGHERNO	PV	E975	MARSCIANO	PG	F145	MERGO	AN
C767	LANUVIO	RM	E624	LIVO	TN	E805	MAGIONE	PG	E976	MARSICO NUOVO	PG	F146	MERGOZZO	VB
E443	LANZADA	SO	E625	LIVORNO	LI	E806	MAGISANO	CZ	E977	MARSICOVETERE	PZ	F147	MERI	ME
E444	LANZO D'INTEVELI	CO	E626	LIVORNO FERRARIS	LO	E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	E978	MARTA	VT	F148	MERLARA	PD
E445	LANZO TORINESE	TO	E627	LIVRAGA	LO	E808	MAGLIANO ALPI	LO	E979	MARTANO	CN	F149	MERINO	CO
E447	LAPEDONA	FM	E629	LIVORNO	FI	E911	MAGLIANO DEI MARSI	AQ	E980	MARTELLAGO	VE	F151	MERINE	CO
E448	LAPIO	AV	E630	LIZZANO	TA	E807	MAGLIANO DI TENNA	FM	E981	MARTELLO - MARTELL	BZ	F152	MESAGNE	BR
E450	LAPPANO	CS	A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	E982	MARTIGNACCO	UD	F153	MESE	SO
E451	LARCIGIANO	PT	E632	LOANO	SV	E813	MAGLIANO ROMANO	RM	E983	MARTIGNANA DI PO	CR	F154	MESENZANA	VA
E452	LARDARO	TN	E633	LOAZZOLO	AT	E812	MAGLIANO SABINA	RI	E984	MARTIGNANO	LE	F155	MESERO	MI
E454	LARDIRAGO	PV	E635	LOCANA	TO	E814	MAGLIANO VETERE	SA	E986	MARTINA FRANCA	TA	F156	MESOLA	FE
E455	LARI	PI	E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	E815	MAGLIE	LE	E987	MARTINENGO	BG	F157	MESORACA	KR
M207	LARIANO	RM	E638	LOCATE VARESINO	CO	E816	MAGLIOLO	SV	E988	MARTINIANA PO	CN	F158	MESSINA	ME
E456	LARINO	CB	E640	LOCATELLO	BG	E817	MAGLIONE	TO	E989	MARTINSICURO	TE	F161	MESTRINO	PD
E464	LAS PLASSAS	VS	E644	LOCERI	OG	E818	MAGNACAVALLO	MN	E990	MARTIRANO	CZ	F162	META	NA
E457	LASA - LAAS.	BZ	E645	LOCOROTONDO	BA	E819	MAGNAGO	MI	E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	F164	MEUGLIANO	TO
E459	LASCARI	PA	D976	LOCOROTONDO	BA	E821	MAGNANO	BI	E992	MARTIS	VI	F165	MEZZAGO	MB
E461	LASINO	TN	E646	LOCOROTONDO	NU	E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	E993	MARTONE	RC	F168	MEZZANA	TA
E462	LASNICO	CO	E647	LODI	NU	E825	MAGOMADAS	OR	E994	MARUDO	LO	F170	MEZZANA BIGLI	PV
E465	LASTEBASSE	VI	E648	LODI	LO	E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO	NO	E995	MARUGGIO	TA	F177	MEZZANA MORTIGUENGO	BI
E466	LASTRA A SIGNA	FI	E651	LODI VECCHIO	LO	E830	MAGREGIO	BZ	B689	MARZABOTTO	BO	F171	MEZZANA RABATTONI	PV
E467	LATERA	VT	E649	LODINE	NU	E830	MAGREGIO	CO	E999	MARZANO	PV	F172	MEZZANE DI SOTTO	VR
E468	LATERINA	AR	E652	LODRINO	BS	E834	MAIDA	CZ	E998	MARZANO APPIO	CE	F173	MEZZANEGO	GE
E469	LATERZA	TA	E654	LOGRATO	BS	E835	MAIERA'	CS	E997	MARZANO DI NOLA	AV	F174	MEZZANI	PR
E471	LATIANO	BR	E655	LOIANO	BO	E836	MAIERATO	VV	F001	MARZI	CS	F175	MEZZANINO	PV
E472	LATINA	LT	M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	OT	E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	F002	MARZIO	VA	F176	MEZZANO	TN
E473	LATISANA	UD	E656	LOMAGNA	LC	E838	MAIOLO	RN	M270	MASAINAS	CI	F181	MEZZEGRÀ	CO
E474	LATRONICO	PZ	E658	LOMASO	TN	E839	MAIORI	SA	F003	MASATE	MI	F182	MEZZENILE	CO
E475	LATTARICO	FG	E659	LOMATO	CO	E840	MAIRANO	LC	F004	MASCALI	CT	F183	MEZZOCORONA	TN
E476	LAUCO	CS	E660	LOMBARDORE	TO	E841	MAIRANO	CT	F005	MASCIUCIA	CT	F186	MEZZOLUSSO	PA
E480	LAUREANA CIENTO	SA	E661	LOMBRASCO	TO	E842	MAISSANA	SP	F006	MASCHITO	PZ	F186	MEZZOLO	BG
E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	E662	LOMELLO	PV	E833	MAIANO	UD	F007	MASCIAGO PRIMO	VA	F187	MEZZOLOMBARDO	TN
E481	LAUREGNO - LAUREIN.	BZ	E664	LONA LASES	TN	E843	MALAGNINO	CR	F009	MASER	VR	F188	MEZZOMERICCO	MS
E482	LAURENZANA	PZ	E665	LONATE CEPPINO	VA	E844	MALALBERGO	BO	F010	MASERA	VB	F189	MAGLIANO	BI
E483	L'AURIA	PZ	E666	LONATE POZZOLO	VA	E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	F011	MASERA' DI PADOVA	PD	F190	MIANE	NO
E484	L'AURIANO	TO	M312	LONATO DEL GARDA	BS	E848	MALCESINE	VR	F012	MASERADA SUL PIAVE	TV	F191	MIASINO	NO
E485	L'AURINO	SA	E668	LONDA	IS	E850	MALE'	TN	F013	MASI	PD	F192	MIAZZINA	VB
E486	L'AURITO	SA	E669	LONGANO	IS	E851	MALEGNO	BS	F016	MASI TORELLO	FE	F193	MICIGLIANO	RI
E487	L'AURO	AV	E671	LONGARE	VI	E852	MALEO	LO	F015	MASIO	AL	F194	MIGLIANO	LE
E488	LAVAGNA	GE	E672	LONGARONA	BI	E853	MALESICO	VB	F017	MASIANICO	CO	F196	MIGLIANICO	CH
E489	LAVAGNONO	VR	E673	LONGARONA	BS	E854	MALETTO	CT	F019	MASON VICENTINO	VI	F199	MIGLIARINO	FE
E492	LAVARONE	TN	E674	LONGHENA	ME	E855	MALFA	ME	F020	MASONE	GE	F199	MIGLIARO	FE
E493	LAVELLO	PZ	E675	LONGIANO	FC	E856	MALGESSO	VA	F023	MASSA	MS	F200	MIGLIERINA	CZ
E494	LAVENA PONTE TRESA	VA	E677	LONGOBARDI	CS	E858	MALGRATE	LC	F022	MASSA D'ALBE	AQ	F201	MIGLIONICO	MT
E496	LAVENO-MOMBELLO	VA	E678	LONGOBUCCO	CS	E859	MALITO	CS	M289	MASSA DI SOMMA	NA	F202	MIGNANEGO	GE
E497	LAVENONE	BS	E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	E860	MALLARE	SV	F025	MASSA E COZZILE	PT	F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE
E498	LAVIANO	SA	E681	LONGONE SABINO	RI	E862	MALLES VENOSTA - MALIS.	BZ	F021	MASSA FERMANA	FM	F205	MILANO	MI
E500	LAVIS	TN	E682	LONGONE	VI	E863	MALNATE	VA	F026	MASSA FISCAGLIA	FE	F206	MILAZZO	ME
E502	LAZISE	VR	E683	LORANZE'	TO	E864	MALO	VI	F029	MASSA LOMBARDA	RA	E618	MILENA	CL
E504	LAZZATE	MB	E684	LOREGGIA	PD	E865	MALONNO	BS	F030	MASSA LUBRENSE	NA	F207	MILETO	VV
E506	LECCE	LE	E685	LOREGLIA	VB	E866	MALOSCO	TN	F032	MASSA MARITTIMA	GR	F208	MILIS	OR
E505	LECCE NEI MARSI	AQ	E687	LORENZAGO DI CADORE	PI	E868	MALOSCO	PI	F024	MASSA MARTANA	PG	F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT
E507	LECCE	FG	E688	LORENZANA	BL	E869	MALVAGNA	ME	F028	MASULIS	TA	F211	MILITELLO ROSMARINO	ME
E509	LEFFE	BG	E689	LORETO	RO	E870	MALVICINO	AL	F028	MASSALENGO	LO	F213	MILISIMO	ME
E510	LEGGIUNO	VA	E690	LORETO	AN	E872	MALVITO	CS	F033	MASSANZAGO	PD	F214	MILTO	CT
E512	LEGNAGO	VR	E691	LORETO APRUTINO	PE	E873	MAMMOLA	RC	F035	MASSAROSA	LU	F216	MILZANO	BS
E514	LEGNANO	MI	E692	LORIA	TV	E874	MAMMOIADA	NU	F037	MASSAZZA	BI	F217	MINEO	CT
E515	LEGNARO	PD	E693	LORO CIUFFENNA	AR	E875	MANCIANO	GR	F041	MASSELLO	TO	F218	MINERBE	VR
E517	LEI	NU	E694	LORO PICENO	MC	E876	MANDANICI	ME	F042	MASSERANO	BI	F219	MINERBIO	BO
E518	LEINI	TE	E695	LORSICA	GE	E877	MANDAS	CA	F044	MASSIGNANO	AP	F221	MINERVINO DI LECCE	LE
E519	LEIVI	GE	E698	LOSINE	BS	E878	MANDATORICCIO	CS	F045	MASSIMENO	TN	F220	MINERVINO MURGE	BT
E520	LEMIE	TO	E700	LOTZORAI	OG	B632	MANDELA	RM	F046	MASSIMINO	SV	F223	MINORI	SA
E522	LENDINARA	RO	E704	LOVERE	BG	E879	MANDELLO DEL LARIO	LC	F047	MASSINO VISCONTI	NO	F224	MINTURNO	LT
E523	LENI	ME	E705	LOVERO	SO	E880	MANDELLO VITTA	NO	F048	MASSIOIA	TA	F225	MINUCIANO	LU
E524	LENNA	TO	E706	LOVERO	BS	E882	MANDURIA	FG	F048	MASULIAS	TA	F226	MISLIANA	ME
E525	LENNO	CO	E707	LOZZA	VA	E888	MANERBA DEL GARDA	BS	F051	MATELICA	MC	F227	MIRA	VE
E526	LENO	BS	E709	LOZZO ATESTINO	PD	E884	MANERBIO	BS	F052	MATERA	MT	F230	MIRABELLA ECLANO	AV
E527	LENOLA	LT	E708	LOZZO DI CADORE	BL	E885	MANFREDONIA	FG	F053	MATHI	TO	F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT
E528	LENTA	VC	E711	LOZZOLO	VC	E887	MANGO	CN	F054	MATINO	FE	F235	MIRABELLO	FE
E530	LENTATE SUL SEVESO	MI	E712	LU	AL	E888	MANGONE	CS	F055	MATRICE	CB	F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL
E531	LENTELLA	CH	E713	LUBRIANO	VT	M283	MANIACE	CT	F058	MATTIE	TO	F233	MIRABELLO SANNITICO	CB
C562	LENTIAI	BL	E715	LUCCA	VT	E889	MANIAGO	PN	F059	MATTINATA	FG	F238	MIRADOLE TERME	PV
E532	LENTINI	SR	E714	LUCCA SICULA	AG	E891	MANOCALZATI	AV	F061	MAZARA DEL VALLO	TP	F239	MIRANDA	IS
E535	LEONESSA	RI	E716	LUCERA	FG	E892	MANOPPELLO	PE	F063	MAZZANO	BS	F240	MIRANDOLA	MO
E536	LEONFORTE	EN	E718	LUCIGNANO	AR	E893	MANOSUE'	TV	F064	MAZZANO ROMANO	RM	F241	MIRANO	VE
E537	LEOPORANO	FG	E719	LUCIGNASCO	IM	E894	MANTE	CT	F065	MAZZARINO	CN	F242	MIRTO	ME
E538	LEQUILLE	LE	E722	LUZZO	BS	E895	MANTOVA	SO	F066	MAZZARA SANT'ANDREA	SO	F244	MISANO ADRIATICO	SC
E540	LEQUIO BERRIA	CN	E723	LUCO DEI MARSI	AQ	E897	MANTOVA	MN	M271	MAZZARONE	CT	F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG
E539	LEQUIO TANARO	CN	E724	LUCOLI	AQ	E899	MANZANO	UD	F067	MAZZE'	TO	F246	MISILERI	PA
E541	LERICI CARA FRIDDI	PA	E726	LUGIGNANO VAL D'ARDA	PC	E900	MANZIANA	RM	F068	MAZZINI	TN	F247	MISINTO	MB
E542	LERICA	SP	E727	LUGNACCO	TO	E901	MAPELLO	BG	F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO	F248	MISSAGLIA	LC
E543	LERMA	AL	E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR	E902	MARA	SS	F074	MEANA DI SUSA	TO	F249	MISSANELLO	PZ
E544	LESA	NO	E730	LUGO	RA	E903	MARACALAGONIS	CA	F073	MEANA SARDO	NU	F250	MISTERBIANCO	CT
E546	LESEGNANO	CN	E731	LUGO DI VICENZA	VI	E904	MARANELLO	MO	F078	MEDA	MB	F251	MISTRETTA	ME
E547	LESGIGNANO DE' BAGNI	PR	E734	LUIANO	VA	E906	MARANO DI NAPOLI	NA	F080	MEDE	PV	F254	MOASCA	ME
E549	LESINA	FG	E735	LUISAGO	CO	E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	F081	MEDEA	GO	F256	MOCCONESI	GE
E550	LESIMO	MB	E736	LUIA	NU	E908	MARANO EQUO	RM	F082	MEDESANO	PR	F257	MODENA	MO
E531	LESSOLO	TO	E737	LUMARZO	GE	E910	MARANO LAGUNARE	UD	F083	MEDICINA	BO	F258	MODICA	RG
E532	LESSONIA	BI	E738	LUMENARA	BS	E912	MARANO MARCHELATO	CS	F085	MEDIGLIA	MI	F259	MODIGLIANA	CR
E553	LESTIZZA	UD	E742	LUNAMATRONA	VS	E915	MARANO PRINCIPATO	CS	F085	MEDOLAGO	BG	F161	MODOLINO	FR
E554	LETINO	CE	E743	LUNANO	PU	E905	MARANO SUL PANARO	MO	F086	MEDOLE	MN	F262	MODUGNO	BA
E555	LETOJANNI	ME	B387	LUNGAVILLA	PV	E907	MARANO TICINO	NO	F087	MEDOLLA	MO	F263	MOENA	TN
E557	LETTERE	NA	E745	LUNGRO	CS	E912	MARANO VICENTINO	VI	F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	F265	MOGGIO	LC
E558	LETTOMANOPPELLO	PE	E746	LUOGOSANO	AV	E917	MARANZANA	AT	F089	MEDUNO	PN	F266	MOGGIO UDINESE	UD
E559	LETTOPALENA	CH	E747	LUOGOSANTO										

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
F316	MOMBERCELLI	AT	F446	MONTEBUONO	RI	F651	MONTEU DA PO	TO	F829	MUSSOLENTE	VI	F996	OCRE	AQ
F317	MOMC	NO	F450	MONTICALVO IN FOGLIA	NO	F654	MONTENU ROERO	CN	F830	MUSSONIEU	CL	F997	ODALENGO GRANDE	AG
F318	MOMPANTERO	TO	F448	MONTICALEO IRPINO	AV	F657	MONTIVAGO	AG	F832	MUZIANA DEL TURGNANO	UD	F998	ODALENGO PICCOLO	AT
F319	MOMPE	RI	F449	MONTICALVO VERSIGGIA	PV	F656	MONTIVARCHI	AR	F835	MUZZANO	BI	F999	ODERZO	TV
F320	MOMPERONE	AL	F452	MONTICARLO	LU	F657	MONTIVECCHIA	LC	F835	NAGO-TORBOLE	TN	0001	ODOLO	BS
F322	MONACILIONI	CB	F453	MONTECAROTTO	AN	F659	MONTIVEGGIO	BO	F836	NALLES - NALS.	BZ	G002	OFENA	AQ
F323	MONALE	AT	F454	MONTECASSIANO	MC	F659	MONTIVERDE	AV	F837	NANNO	TN	G003	OFFAGNA	AN
F324	MONASTERACE	RC	F455	MONTECASTELLO	AL	F661	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	F838	NANTO	VI	G004	OFFANENGO	CR
F325	MONASTERO BORMIDA	AT	F457	MONTECASTRILLI	TR	F662	MONTEVALE	VI	F839	NAPOLI	NA	G005	OFFIDA	AP
F327	MONASTERO DI LANZO	TO	A561	MONTECATINI TERME	PT	F666	MONTENZEMOLO	CN	F840	NARBOLIA	OR	G006	OFFLAGA	BS
F326	MONASTERO DI VASCO	CN	F458	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	F667	MONTI	OT	F841	NARCAO	OR	G007	OGGEBBIO	VB
F329	MONASTEROLO CASOTTO	CN	F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	F668	MONTIANO	FC	F842	NARDO	LE	G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA
F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	F462	MONTECCHIO	TR	F672	MONTICELLI BRUSATI	PS	F843	NARDODIPACE	VV	G009	OGGIONO	LC
F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	F463	MONTICCHIO EMILIA	RE	F671	MONTICELLI D'INGINA	PC	F844	NARNI	TR	G010	OGILIANO	TO
F332	MONASTIER DI TREVISO	TV	F463	MONTICCHIO MAGGIORE	VI	F670	MONTICELLI PAVESIA	PV	F845	NARO	AG	G011	OGIASTRO CILENTO	OT
F333	MONASTIR	CA	F465	MONTICCHIO PRECALCINO	VI	F674	MONTICELLO BIANCA	LC	F846	NARZOLE	CN	G015	OLBIA	SA
F335	MONCALIERI	TO	F469	MONTICHIARO D'ACQUI	AL	F675	MONTICELLO CONTE OTTO	VI	F847	NASINO	SV	G016	OLCENENGO	VC
F336	MONCALIVO	AT	F468	MONTICHIARO D'ASTI	AT	F669	MONTICELLO D'ALBA	CN	F848	NASO	ME	G018	OLDENICO	VC
D553	MONCENISIO	TO	F473	MONTICHIAROGOLO	PR	F471	MONTICHIARI	BS	F849	NATURNO - NATURNS.	BZ	G019	OLEGGIO	NO
F337	MONCESTINO	AL	F474	MONTICICCARDO	PU	F676	MONTICIANO	SI	F851	NAVE	BS	G020	OLEGGIO CASTELLO	NO
F338	MONCHIERO	CN	F475	MONTICILFONE	CB	F677	MONTIERI	GR	F853	NAVE SAN ROCCO	TN	G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PM
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	F477	MONTICOMPATRI	RM	M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	F852	NAVELLI	AQ	G022	OLEVANO ROMANO	PV
F341	MONCLASSICO	TN	F478	MONTICOPIOLO	PU	F679	MONTIGNOSO	MS	F856	NAZ SCIAVES - NATZ SCHABS.	BZ	G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA
F342	MONCRIVELLO	VC	F479	MONTICORICE	SA	F680	MONTIRONO	BS	F857	NAZZANO	RM	G025	OLGIATE COMASCO	CO
F343	MONCUGLIO TORINESE	AT	F480	MONTICORVINO PUGLIANO	SA	F684	MONTIOTTE	AO	F858	NE	GE	G026	OLGIATE MOLGORA	VA
F346	MONDANO	BN	F481	MONTICORVINO ROVELLA	SA	F681	MONTIOTINE	CS	F859	NEBBIUNO	NO	G028	OLGIATE OLBONA	LC
F347	MONDABATE	PU	F482	MONTICORVINO	MC	F682	MONTIPIGGIO	GR	F861	NEGRAR	GE	G030	OLGINATE	LC
F348	MONDOLFO	PU	F483	MONTICRETESE	VB	F685	MONTONE	PG	F862	NEIRONE	GE	G031	OLIENA	NU
F351	MONDOVI'	CN	F484	MONTECRETO	MO	F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI	F863	NEIVE	CN	G032	OLIVA GESSI	PV
F352	MONDRAGONE	CE	F487	MONTEDINOVE	AP	F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	F864	NEMBRO	BG	G034	OLIVADI	CZ
F354	MONEGLIA	GE	F489	MONTEDORO	CL	F688	MONTORFANO	CO	F865	NEMI	RM	G036	OLVERI	RM
F355	MONESIGLIO	CN	F490	MONTEFALCONE	AV	F690	MONTORIO AL VOMANO	TE	F866	NEMOLI	PZ	G039	OLIVETO CITRA	SA
F356	MONFALCONE	GO	F492	MONTEFALCO	PG	F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	F867	NEONEU	OR	G040	OLIVETO LARIO	LC
F358	MONFORTE D'ALBA	CN	F493	MONTEFALCONE APPENNINO	FM	F692	MONTORIO ROMANO	RM	F868	NEPI	VT	G037	OLIVETO LUCANO	MT
F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	F494	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	F693	MONTORO INFERIORE	AV	F870	NERETO	TE	G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM
F360	MONFUMO	TV	F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	F694	MONTORO SUPERIORE	AV	F871	NEROLA	RM	G042	OLIVOLA	AL
F361	MONGARDINO	TV	F496	MONTEFANO	MC	F696	MONTORSO VICENTINO	VI	F872	NERVESIA DELLA BATTAGLIA	TV	G043	OLLAstra	OR
F363	MONGHIDORO	BO	F497	MONTEFANO	PU	F697	MONTOTONE	FM	F874	NERVIANO	MI	G044	OLLAL	NU
F364	MONGINA	AV	F498	MONTERRANTE	CH	F698	MONTRESTA	OR	F875	NERVO	RI	G045	OLLONONTE	VC
F365	MONGIARDINO LIGURE	AL	F499	MONTETIASCONE	VT	F701	MONTU' BECCARIA	PV	F877	NESSO	CO	G046	OLMEDO	SS
F368	MONGIUFFI MELIA	ME	F500	MONTEFINO	TE	F703	MONTVALLE	VA	F878	NETRO	BI	G047	OLMENETA	CR
F369	MONGRANDO	BI	F502	MONTETIORE CONCA	RN	F704	MONZA	MB	F880	NETTUNO	RM	G049	OLMO AL BREMBO	BG
F370	MONGRASSANO	CS	F501	MONTETIORE DELL'ASO	AP	F705	MONZAMBANO	MN	F881	NEVIANO	PR	G048	OLMO GENTILE	AT
F371	MONGUELFO - TESIDO WELSBERG - TAISTEN.	BZ	F503	MONTETIORINO	MO	F706	MONZUNO	BO	F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	LE	G050	OLTRE IL COLLE	BG
F372	MONGUZZO	CO	F504	MONTEFALCONE	RM	F707	MORANO CALABRO	CS	F883	NEVIGLIE	CN	G054	OLTRESSENDA ALTA	BG
F373	MONIGA DEL GARDA	BS	F507	MONTEFORTE CILENTO	SA	F708	MORANO SUL PO	AL	F884	NIARDO	BS	G056	OLTRONIA DI SAN MAMETTE	CO
F374	MONILEALE	AL	F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	F709	MORANSENGO	GO	F885	NIBBIANO	PC	G058	OLZE	NO
F375	MONINO	BS	F506	MONTEFORTE IRPINO	AV	F710	MORARO	AT	F886	NIBBIOLA	NO	G061	OME	BS
F377	MONJOPOLI	BA	F509	MONTEFORTINO	FM	F711	MORAZZONE	VA	F887	NIBONINO	LC	G062	OMEGNA	VB
F378	MONREALE	PA	F511	MONTFRANCO	AV	F712	MORBEGNO	SC	F889	NICHINO	NO	G063	OMIGNANO	AN
F379	MONRUPINO	TS	F512	MONTFRANCO	AV	F713	MORBELLO	AL	F890	NICIOLOSI	CT	G065	ONANNO	NU
F379	MONSAMPIETRO MORICO	FM	F513	MONTFRANCO	AV	F714	MORCIANO DI LEUCA	LE	F891	NICORVO	PV	G065	ONANO	VT
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AN	F513	MONTGABBIONE	TR	F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	F892	NICOSIA	EN	G066	ONCINO	CN
F381	MONSANO	AP	F514	MONTGALDA	VI	F717	MORCONE	BN	F893	NICOTERA	VV	G068	ONETA	BG
F382	MONSANICO	PD	F515	MONTGALDELLA	VI	F718	MORDANO	BO	F894	NIELLA BELBO	CN	G070	ONIFAI	NU
F383	MONSCELICE	PD	F516	MONTGALLO	AP	F720	MORENGO	BG	F895	NIELLA TANARO	CN	G071	ONIFERI	NU
F384	MONSERRATO	CA	F518	MONTGIOCO	AL	F721	MORES	SS	F898	NIMIS	UD	G074	ONO SAN PIETRO	BS
F384	MONSUMMANO TERME	PN	F519	MONTGIORDANO	CS	F722	MORESCO	FM	F899	NISCEMI	CL	G075	ONORE	BG
F385	MONTA'	CN	F520	MONTGIORGIO	FM	F723	MORETTA	CN	F900	NISSORIA	EN	G076	ONZO	SV
F386	MONTABONE	AT	F522	MONTGRANARO	FM	F724	MORFASSO	PC	F901	NIZZA DI SICILIA	ME	G078	OPERA	MI
F387	MONTABUONO	AT	F523	MONTGRIFOLFO	RN	F725	MORGANO	TV	F902	NIZZA MONFERRATO	AT	G079	OPPEANO	VR
F390	MONTAFI	AT	F528	MONTAGRILLO	VA	F727	MORGEX	AO	F904	NALSA	VB	G080	OPPIDO LUCANO	PR
F391	MONTAGANO	CB	F527	MONTAGRILLO VALTAVAGLIA	VA	F728	MORIGNO	GR	F907	NOCARA	TR	G082	OPPIDO MAMERTINA	RC
F392	MONTAGNA - MONTAN.	BZ	F528	MONTAGROSSO DI ASTI	AT	F728	MORIGIANGIORI	OR	F907	NOCARA	CS	G083	ORA - AUER.	BZ
F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	F529	MONTAGROSSO PIAN LATTE	IM	F729	MORIGIO DELLA BATTAGLIA	TV	F908	NOCCIANO	PE	G083	ORANI	NU
F394	MONTAGNANA	PD	F531	MONTETIASI	TA	F730	MORICONE	RM	F912	NOCCERA INFERIORE	SA	G084	ORANI	NU
F395	MONTAGNAREALE	ME	F533	MONTELABBATE	PU	F731	MORIGERATI	SA	F913	NOCCERA SUPERIORE	SA	G086	ORATINO	CB
F396	MONTAGNE	TN	F534	MONTALANICO	RM	D033	MORIMONDO	MI	F910	NOCCERA TERINESE	CZ	G087	ORBASSANO	TO
F397	MONTAGUTO	AV	F535	MONTALPANO	CH	F732	MORINO	AQ	F911	NOCCERA UMBRA	PG	G088	ORBETELLO	GR
F398	MONTAIONE	FI	F543	MONTALEONE D'ORVIETO	TR	F733	MORIONDO TORINESE	TO	F914	NOCETO	PR	G089	ORCIANO DI PESARO	PU
F400	MONTALBANO ELICONA	ME	F536	MONTALEONE DI FERMO	FM	F734	MORLUPO	RM	F915	NOCI	BA	G090	ORCIANO PISANO	PI
F399	MONTALBANO JONICO	MT	F538	MONTALEONE DI PUGLIA	FG	F735	MORMANNO	CS	F916	NOCIGLIA	LE	D522	ORCO FEGLINO	SV
F402	MONTALCINO	SI	F540	MONTALEONE DI SPOLETO	PG	F736	MORNAGO	VA	F917	NOEPOLI	PZ	M266	ORDONA	FG
F403	MONTALDO	AL	F542	MONTALEONE ROCCA DORIA	RI	F737	MORNO	AR	F918	MORFANO	GR	G093	ORDONA	VE
F404	MONTALDO BORMIDA	AL	F541	MONTALEONE SABINO	RI	F738	MORNOICO AL SERIO	BG	F928	NOGAREDO	TN	G095	ORGIANO	VI
F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	F544	MONTALEPRE	PA	F739	MORNO LOSANA	PV	F921	NOGAROLE ROCCA	VR	G097	ORGIOLO	NU
F408	MONTALDO ROERO	CN	F545	MONTALEBRETTI	RM	F740	MOROLO	FR	F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	G098	ORIS	BR
F409	MONTALDO SCARAMPI	AT	F546	MONTALLA	AV	F743	MOROZZO	CN	F923	NOICATTARO	BA	G102	ORICOLA	AQ
F407	MONTALDO TORINESE	AT	F547	MONTALLO	BG	F744	MORRA DE SANCTIS	AV	F924	NOLA	NA	G103	ORIGGIO	VA
F410	MONTALE	PT	F548	MONTALONGO	CB	F745	MORRO D'ALBA	AN	F925	NOLE	TO	G105	ORINO	VA
F411	MONTALENGHE	PT	F549	MONTELPARO	FM	F747	MORRO D'ORO	TE	F926	NOLI	SV	G108	ORIO AL SERIO	BG
F414	MONTALLEGRO	AG	F550	MONTUPO ALBES	CN	F746	MORRO REATINO	RI	F927	NOMAGLIO	TO	G109	ORIO CANAVESE	TO
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	F551	MONTUPO FIORENTINO	FI	F748	MORRONI DEL SANNIO	CB	F929	NOMI	TN	G107	ORIO LITTA	LO
F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	F552	MONTUPOLE	MC	F749	MORROVALLE	MC	F930	NONANTOLA	MO	G110	ORIOLO	CS
F420	MONTALTO DORA	IM	F553	MONTUPOLE AL METALURO	PU	F750	MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN	F931	NONO	TR	G111	ORIOLO ROMANO	OR
F406	MONTALTO LIGURE	RI	F553	MONTUPOLE MAGGIORE BELSITO	PA	F751	MORSANO	AL	F932	NONO	PA	G113	ORISTANO	OR
F417	MONTALTO PAVESE	PV	F556	MONTMAGNO	AT	F754	MORTARA	PV	F933	NORAGUGUME	NU	G114	ORMEA	CN
F416	MONTALTO UFFUGO	CS	F558	MONTMAGNO DI CUNEO	CN	F756	MORTEGLIANO	UD	F934	NORBELLO	OR	G115	ORMELLE	TV
F422	MONTANARO	TO	F559	MONTMARANO	AV	F758	MORTERONE	LC	F935	NORCIA	PG	G116	ORNAGO	MB
F423	MONTANASO LOMBARDO	LO	F560	MONTMARIANO	AN	F760	MORUZZO	UD	F937	NORMA	LT	G117	ORNASSOVO	VB
F424	MONTANERA	CN	F562	MONTMARZINO	AL	F761	MOSCAZZANO	CR	F939	NOSATE	MI	G118	ORNICA	BG
F426	MONTANON ANTILIA	SA	F563	MONTMESOLA	TA	F762	MOSCHIANO	AV	F942	NOTARESCO	TE	G119	OROSEI	NU
F427	MONTANO LUCINO	CO	F564	MONTMEZZO	CO	F764	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	F943	NOTO	SR	G120	OROTELLI	NU
F428	MONTAPPONE	FM	F565	MONTMIGNAIO	AR	F765	MOSCIFO	PE	F949	NOVA LEVANTE - WELSCHNOFEN.	BZ	G121	ORRIA	SA
F429	MONTAQUILA	IS	F566	MONTMILETO	AV	F766	MOSO IN PASSIRIA	F944	NOVA MILANESE	MB	G122	ORROLI	CA	
F430	MONTASOLA	RI	F568	MONTMILONE	PZ	F767	MOOS IN PASSEIER.	BZ	F950	NOVA PENNESE	VI	G123	ORSA	TV
F432	MONTAURIO	CZ	F569	MONTMILONE	CB	F767	MOSA	GO	F950	NOVA PONENTE	BZ	G123	ORSARA BORMIDA	AL
F433	MONTAVALLI	CH	F570	MONTMILONE	CB	F768	MORSANO SIBI	VI	A942	DEUTSCHNOFEN.	VI	G124	ORSARA DI PUGLIA	BA
F437	MONTA ARGENTARIO	CH	F572	MONTMURLO	PO	M304	MOSSO	BI	F137	NOVA FELTRIA	RN	G126	ORSENIGO	CO
F456	MONTA CASTELLO DI VIBIO	PG	F573	MONTMURRO	PZ	F771	MOTTA BALUFFI	CR	F947	NOVALEDO	TN	G128	ORSOGNA	CH
F460	MONTA CAVALLO	MC	F574	MONTMARS	UD	F772	MOTTA CAMASTRA	ME	F948	NOVALESA</				

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
G169	OSPITALE DI CADORE	BL	G336	PARIASCO	LC	G513	PETRELLA SALTO	RI	G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN	G856	PONTE SAN PIETRO	BG
G170	OSPIALETTO	LO	G337	PARMA	PR	G512	PETRELLA TIFERNINA	CB	G681	PINZOLO	TN	G857	PONTEBBA	UD
G171	OSSAGO LODIGIANO	LO	G338	PARODI LIGURE	AL	G514	PERRICO	PU	G682	PIBBICO	PG	G858	PONTECAGNANO FAIANO	BG
G173	OSSANA	TN	G339	PARDOLO	CN	G515	PETRIOLO	MC	G683	PIOBESI D'ALBA	CN	G859	PONTECCHIO POLESINE	RO
G178	OSSI	SS	G340	PAROISE	AV	G516	PETRIOLI	FM	G684	PIOBESI TORINESE	TO	G837	PONTECHIANALE	CN
G179	OSSIMO	BS	G342	PARONA	PV	G517	PETRIZZI	CZ	G685	PIODE	VC	G838	PONTECORVO	FR
G181	OSSONA	MI	G344	PARRANO	TR	G518	PETRONA'	CZ	G686	PIOTTELLO	MI	G839	PONTECURONE	AL
G182	OSSUCCIO	CO	G346	PARRE	BG	M281	PETROSINO	TP	G687	PIOMBINO	PD	G840	PONTEDASSIO	MI
G183	OSTANA	CN	G347	PARTANNA	TP	G519	PETRURO IRPINO	AV	G688	PIOMBINO DESE	PD	G843	PONTEREDA	PI
G184	Ostellato	FE	G348	PARTINICO	PA	G520	PETTENASCO	NO	G690	PIORACO	MC	G848	PONTELANDOLFO	BN
G185	Ostiano	CR	G349	PARUZZARO	NO	G521	PETTINENGO	BI	G691	PIOSSASCO	MC	G849	PONTELATONE	CE
G186	Ostiglia	MN	G350	PARZANICA	BG	G522	PETTINONE	ME	G692	PIOVA' MASSAIA	AT	G850	PONTELONGO	PD
F401	OSTRA	AN	G352	PASIAN DI PRATO	UD	G523	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	G693	PIOVE DI SACCO	PD	G852	PONTENUOVE	PC
F581	OSTRA VETERE	AN	G353	PASIANO DI PORDENONE	PN	G524	PETTORAZZO SUI GIZIO	AG	G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI	G853	PONTEPICCA	BG
F187	Ostuni	BR	G354	PASERDO	BS	G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO	G695	PIOVERA	VI	G858	PONTEPIURA	AV
G188	OTRANTO	LE	G358	PASSERANO MARMORITO	AT	G526	PEVERAGNO	CN	G696	PIOZZANO	PC	G859	PONTEVICO	BS
G189	OTRICOLANO	TR	G359	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	G528	PEZZANA	VC	G697	PIOZZANO	CN	G860	PONTEVICO	AO
G191	OTTANA	NU	G361	PASSIRANO	BS	G529	PEZZAZE	BS	G699	PIRAINO	ME	G861	PONTI	AO
G192	OTIATI	SA	G362	PASTENA	FR	G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	G702	PISA	PI	G862	PONTI SUL MINCIO	MI
G190	Ottaviano	NA	G364	PASTORANO	CE	G535	PIACENZA	PC	G703	PISANO	NO	G864	PONTIDA	BG
G193	Ottiglio	AL	G365	PASTRENGO	VR	G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	G705	PISCINA	PD	G865	PONTINIA	LT
G194	Ottobiano	PV	G367	PASTURANA	AL	G536	PIADENA	CR	M291	PISCINAS	CI	G866	PONTINVREA	SV
G195	OITONE	PC	G368	PASTURO	LC	G537	PIAGGE	PU	G707	PISCIOTTA	SA	G867	PONTIROLO NUOVO	BG
G196	OULX	TO	M269	PATERNO	PZ	G538	PIAGGINE	SA	G710	PISOGNE	BS	G869	PONTIUGLIO	BS
G197	OVADA	AL	G372	PATERNO CALABRO	CS	G546	PIAN CAMUNO	BS	G704	PISONIANO	RM	G870	PONTREMOLI	MS
G198	OVARAO	UD	G371	PATERNO	CT	G542	PIANI DI SCO	AR	G711	PISTICCI	MT	G871	PONZA	LT
G199	OVGLIO	AL	G370	PATERNOPOLI	AV	G543	PIANA GRINIA	SV	G713	PISTOIA	PT	G873	PONZANO DI FERMO	FM
G200	OVINDOLI	AQ	G374	PATRICA	FR	G543	PIANA DEGLI ALBANEI	CE	G715	PITEGLIO	GR	G872	PONZANO MONFERRATO	AL
G201	OVODDA	NU	G376	PATTADA	SS	G541	PIANA DI MONTE VERNI	PA	G716	PIURO	PT	G874	PONZANO ROMANO	RM
G012	OYACE	AO	G377	PATTI	ME	G547	PIANCASTAGNAIO	SI	G717	PIUBEGA	MN	G875	PONZANO VENETO	TV
G202	OZEGNA	TO	G378	PATU'	LE	G549	PIANCAGNO	BS	G718	PIURO	MI	G877	PONZONE	AO
G203	OZIERI	SS	G379	PAU	OR	G551	PIANDIMELETO	PU	G719	PIVERONE	PC	G878	POPOLI	PE
G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	G381	PAULIARO	UD	G553	PIANE CRATI	CS	G720	PIZZALE	PV	G879	POPPI	AR
G204	OZZANO MONFERRATO	AL	G382	PAULI ARBAREI	VS	G555	PIANELLA	PE	G721	PIZZIGHETTONE	CR	G881	PORANO	TR
G206	OZZERO	MI	G384	PAULILATINO	OR	G556	PIANELLO DEL LARIO	CO	G722	PIZZO	VR	G882	PORCARI	LR
G207	PABILLONIS	VS	G385	PAULLO	MI	G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC	G724	PIZZOFERRATO	CH	G886	PORCIA	PN
G209	PACE DEL MELA	ME	G386	PAUPISI	BN	G558	PIANENGO	CR	G726	PIZZOLI	AQ	G888	PORDENONE	PN
G208	PACIFICO	TP	G387	PAVAROLO	TP	G559	PIANENZA	TP	G727	PIZZONE	IS	G889	PORCOSA	CO
G210	PACINENTRO	AQ	G388	PAVANZA	PI	G560	PIANFELLE	VI	G728	PIZZONI	VI	G890	PORCINASSIO	UD
G211	PACINNO	SR	G389	PAVIA DI UDINE	UD	G561	PIANFELI	CN	G729	PLACANICA	RC	G891	PORPETTO	AV
G212	PACIANO	PG	G392	PAVONE CANAVESE	TO	G564	PIANICO	BG	G733	PLATACI	CS	A558	PORRETTA TERME	BO
G213	PADENGHE SUL GARDA	BS	G391	PAVONE DEL MELLA	BS	G565	PIANIGA	VE	G734	PLATANIA	CZ	G894	PORTRACOMARO	AT
G214	PADERGNONE	TN	G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	G568	PIANO DI SORRENTO	NA	G735	PLATI'	RC	A995	PORTRALBERA	PV
G215	PADERNA	AL	G394	PAZZANO	RC	D546	PIANOPOLI	CZ	G299	PLAUS - PLAUS.	BZ	G900	PORTE	BO
G218	PADERNO D'ADDA	LC	G395	PECCIOLO	PI	G570	PIANORO	BO	G737	PLESIO	BO	G902	PORTECCHI	NA
G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV	G396	PECCO	TO	G571	PIANSANO	VT	G740	PLAOGHE	SS	G903	PORFICO DI CASERTA	CE
G220	PADERNO FRANCIACORTA	MI	G397	PECETTO DI VALENZA	AL	G572	PIANTEDO	SO	G741	PLODIO	SV	G904	PORFICO E SAN BENEDETTO	FC
G217	PADERNO TORNICONE	BS	G398	PECETTO TORINESE	TO	G574	PIARIO	BG	G742	POCAPAGLIA	CN	G905	PORFUGLIOLA	RC
G222	PADERNO PONCHIELLI	CR	G399	PECORARA	PC	G575	PIASCO	CN	G743	POCENIA	UD	E680	PORTO AZZURRO	LI
G223	PADOVA	PD	G400	PECORE	PD	G576	PIATEDA	BI	G746	PODENZANA	AS	G906	PORTO CERESIO	VA
G225	PADRIA	SS	G402	PEDAR	CT	G577	PIATTO	BI	G747	PODENZANO	AS	G907	PORTO CESAREO	LE
M301	PADRU	OT	G403	PEDASO	FM	G582	PIAZZA AL SERCHIO	LU	G749	POFI	FR	F299	PORTO EMPEDOCLE	AG
G226	PADULA	SA	G404	PEDAVENA	BL	G580	PIAZZA ARMERINA	EN	G751	POGGIARDO	LE	G917	PORTO MANTOVANO	MN
G227	PADULLI	BN	G406	PEDEMONTE	VI	G579	PIAZZA BREMBANA	BG	G752	POGGIBONSI	BG	G919	PORTO RECANATI	MC
G228	PAESANA	CN	G408	PEDEOBBA	TV	G583	PIAZZATORRE	BG	G754	POGGIO A CAIANO	PO	G920	PORTO SAN GIORGIO	FM
G229	PAESE	TV	G410	PEDESINA	SO	G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	G755	POGGIO BERNI	RN	G921	PORTO SANT'ELPIDIO	FM
G230	PAGANI	SA	G411	PEDIVIGLIANO	CS	G588	PIAZZOLO	BG	G756	POGGIO BUSTONE	RG	G923	PORTO TALLE	RO
G232	PAGANICO SABINO	BG	G412	PEDRENGO	BG	G589	PICCIANO	PE	G757	POGGIO CATINO	RG	G924	PORTO TORRES	SS
G233	PAGAZZANO	RI	G415	PEGLIO	CO	G590	PICCIANO	PZ	G761	POGGIO IMPERIALE	FI	G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA
G234	PAGLIARA	ME	G416	PEGLIO	PU	G591	PICINISCO	FR	G763	POGGIO MIRTEO	RG	G926	PORTO VANO	RO
G237	PAGLIETA	CH	G417	PEGOGNAGA	MN	G592	PICO	FR	G764	POGGIO MOIANO	RI	G909	PORTEBUFFOLE'	TV
G239	PAGNANICO	BN	G418	PEIA	BG	G593	PICOLI	AR	G765	POGGIO MOIANO	RI	G910	PORTECANNONE	BN
G240	PAGNO	CN	G419	PELAGO	TN	G594	PIEDICAVALLI	BI	G766	POGGIO PIVENZANO	AQ	G912	PORTEFERAIO	LI
G241	PAGNONA	LC	G420	PELAGO	TI	G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	G768	POGGIO RENATICO	FE	G913	PORTEFOFINO	GE
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	G421	PELLA	NO	G596	PIEDIMONTE MATESE	CE	G753	POGGIO RUSCO	MN	G914	PORTEGRUARO	VE
G243	PAGO VEIANO	BN	G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR	G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	G770	POGGIO SAN LORENZO	FI	G916	PORTEMAGGIORE	FE
G247	PAISO LOVENO	BS	G426	PELLIZZANO	SA	G600	PIEDIMULERA	VB	G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN	M257	PORTEPALCO DI CAPO PASSERO	SR
G248	PAITONE	BS	G427	PELLIJO INTELVI	GO	G601	PIEDINOVE	PG	D566	POGGIO SAN VICINO	MC	G922	PORTEPUSCOLO	CI
G249	PALADINA	BG	G428	PELLIZZANO	TN	G602	PIENZA	SI	B317	POGGIO SAN NITTO	IS	G925	PORTEVENERE	SP
G250	PALAGANO	MO	G429	PELLUGO	TN	G603	PIERANICA	CR	G758	POGGIODOMO	PG	G927	PORTRULA	BI
G251	PALAGIANELLO	TA	G430	PENIANO	AT	G612	PIETRA DE' GIORGI	PV	G760	POGGIOFIORITO	CH	G929	POSADA	NU
G252	PALAGIANO	TA	G432	PENNA IN TEVERINA	TR	G605	PIETRA LIGURE	SV	G762	POGGIOMARINO	NA	G931	POSINA	VI
G253	PALAGONIA	CT	G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	G619	PIETRA MARAZZI	AL	G767	POGGIOREALE	TP	G932	POSITANO	SA
G254	PALANCA	PI	G437	PENNA SANT'ANDREA	MC	G606	PIETRABONDIANTE	TE	G769	POGGIOREALE	VA	G933	POSITANO	SA
G255	PALANZANO	FR	G433	PENNABILI	RN	G607	PIETRABONDIANTE	IM	G447	POGGIORINI	SO	G934	POSTA	RI
G257	PALATA	CB	G434	PENNADOMO	CH	G608	PIETRAACAMELLA	TE	G772	POGLIANO MILANESE	MI	G935	POSTA FIBRINO	MI
G258	PALAU	OT	G435	PENNAPIEDIMONTE	CH	G609	PIETRAACATELLA	CB	G773	POGNANA LARIO	CB	G936	POSTAL - BURGSTALL	BZ
G259	PALAZZAGO	BG	G438	PENNE	PE	G610	PIETRAACUPIA	CB	G774	POGNANO	BG	G937	POSTALESIO	SO
G263	PALAZZO ADRIANO	PA	G439	PENTONE	CZ	G611	PIETRADEFUSI	AV	G775	POGNANO	NO	G939	POSTIGLIONE	SA
G262	PALAZZO CANAVESE	TO	G441	PERANO	CH	G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	G776	POIANA MAGGIORE	VI	G940	POSTUA	VC
G260	PALAZZO PIGNANO	CR	G442	PERAROLO DI CADORE	BL	G615	PIETRAFITTA	CS	G777	POIRINO	NO	G942	POTENZA	PZ
G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	G443	PERCA - PERCHA.	BZ	G616	PIETRAGALLA	PZ	G779	POLAVENO	BS	F632	POTENZA PICENA	MC
G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	G444	PERCILE	RM	G618	PIETRALUNGA	PG	G780	POLCENIGO	PN	G943	POVE DEL GRAPPA	VI
G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	G445	PERDASDEFOGU	OG	G620	PIETRAMELARA	CE	G782	POLESSELA	RO	G944	POVEGLIANO	TV
G264	PALAZZOLO SULL'OGGIO	BS	G446	PERDAXIUS	CI	G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	G783	POLESINE PARMENSE	FR	G945	POVEGLIANO VERONESE	VR
G266	PALAZZOLO VERCELLSE	VC	G447	PEREJUMO	SA	G621	PIETRANICO	SA	G784	POLI	RM	G947	POZZUOLO	VA
G270	PALAZZOLO SUL SENIO	FI	G448	PEREGA	LC	G622	PIETRAPAOLO	CS	G785	POLIA	VT	G949	POZZOLETTO	UD
G271	PALENA	CH	G449	PERETO	AQ	G623	PIETRAPERTOSA	PZ	G786	POLICORO	AV	G950	POZZO DI FASSA	TN
G272	PALERMITI	CZ	G450	PERFUGAS	SS	G624	PIETRAPERZIA	EN	G787	POLIGNANO A MARE	BA	G951	POZZAGLIA SABINA	RI
G273	PALERMO	PA	G451	PERGINE VALDARNO	AR	G625	PIETRAPORZIO	CN	G789	POLINAGO	MO	B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR
G274	PALESTRINA	RM	G452	PERGINE VALSUGANA	TN	G626	PIETRAROJIA	BN	G790	POLINO	TR	G953	POZZALLO	RG
G275	PALESTRO	PV	G453	PERGOLA	PU	G627	PIETRARUBBIA	PU	G791	POLISTENA	RC	G954	POZZILLI	IS
G276	PALIANO	FR	G454	PERINALDO	IM	G628	PIETRASANTA	LU	G792	POLIZI GENEROSA	PA	G955	POZZO D'ADDA	MI
G277	PALIZZI	RC	G455	PERITO	SA	G629	PIETRASTORNINA	AV	G793	POLLA	AC	G960	POZZOL GROPPLO	BS
G278	PALLAGORIO	KR	G456	PERLEDO	LC	G630	PIETRAVAIRANO	CE	G794	POLLEN	AC	G959	POZZOLENGO	BS
G280	PALLANZENO	SV	G457	PERLETTO	CN	G631	PIETRELICINA	BN	G795	POLLENZA TROCCHIA	NA	G957	POZZOLEONE	VI
G281	PALLARE	SV	G458	PERLETTA	CN	G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	F567	POLLENZA	MC	G961	POZZOLO FORMIGARO	AL
G289	PALMARE	AV	G459	PERLUZZO	SA	G637	PIEVE A NIEVOLE	PT	G796	POLLICIA	AG	G962	PRATOLONGA	AG
G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG	G461	PERNUMIA	AD	G638	PIEVE D'ALPAGO	BL	G797	POLLINA	PA	G963	POZZONOVO	PD
G284	PALMANOVA	UD	C013	PERO	MI	G647	PIEVE D'OLMI	CR	G798	POLLONE	BI	G964	POZZUOLI	NA
G285	PALMARIQVI	LE	G463	PEROSA ARGENTINA	TO	G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	G799	POLLUTRI	CH	G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD</

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
H015	PRECI	PG	H213	RECETTO	NO	H401	ROCCA DI CAVE	RM	H558	ROSARNO	RC	H735	SAIZANO	VE
H018	PREDAPPIO	PC	H214	REGGIO TERME	VI	H402	ROCCA DI MEZZO	AQ	H559	ROSASCO	PV	H736	SAJAVARATE	VA
H019	PREDAZZO	TN	H216	REDAVALLA	TV	H403	ROCCA DI NETO	KR	H560	ROSATE	Mi	H738	SALASSE	VA
H020	PREDI - PRETTAU.	BZ	H218	REDONDESCO	MN	H404	ROCCA DI PAPA	RM	H561	ROSAZZA	BI	H739	SAMATTAI	CA
H021	PREDORE	BG	H219	REFRANCORE	AT	H410	ROCCA GRIMALDA	AL	H562	ROSCIANO	PE	H743	SAMBUCCA DI SICILIA	AG
H022	PREDOSA	AL	H220	REFRONTOLO	TV	H416	ROCCA IMPERIALE	CS	H564	ROSCIGNO	SA	H744	SAMBUCCA PISTOIESE	PT
H022	PREGANZIO	TV	H221	REGALBUTO	EN	H421	ROCCA MASSIMA	LT	H565	ROSE	CS	H745	SAMBUCCI	RM
H026	PREGNANA MILANESE	MI	H222	REGGIO	FI	H429	ROCCA PIA	AQ	H566	ROSELO	CH	H746	SAMBUCO	CN
H027	PRELA'	IM	H224	REGGIO DI CALABRIA	RC	H379	ROCCA PIETORE	BL	H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS	H749	SAMMICHELE DI BARI	BA
H028	PREMANA	LC	H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE	H432	ROCCA PRIORA	RM	F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	H013	SAMO	RC
H029	PREMARIACCO	UD	H225	REGGIOLO	RE	H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC	H568	ROSETO VALFORTORE	FG	H752	SAMOLACO	SO
H030	PREMENO	VB	H227	REINO	BN	H438	ROCCA SAN FELICE	AV	H570	ROSGIGNANO MARITTIMO	LI	H753	SAMONE	TO
H033	PREMA	VB	H228	REITANO	ME	H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	H569	ROSGIGNANO MONFERRATO	AL	H754	SAMPONE	TN
H034	PREMILCUORE	FC	H229	REMANZACCO	UD	H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	H573	ROSOLIUNA	RC	H755	SAMPYRENE	ON
H036	PREMOLO	BG	H230	REMEDELLO	BS	H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM	H574	ROSOLINI	SR	H756	SANARHEO	OR
H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	H233	RENATE	MB	H446	ROCCA SINBALDA	RI	H575	ROSORA	AN	H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM
H038	PREONE	UD	H235	RENDE	CS	H450	ROCCA SUSELLA	PV	H577	ROSSA	VC	H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN
H039	PREORE	TN	H236	RENON - RITTEN.	BZ	H382	ROCCABASCIERANA	AV	H578	ROSSANA	CN	H760	SAN BARTOLOMEO	VC
H040	PREPOTTO	UD	H238	RESANA	TV	H383	ROCCABERNARDA	KR	H579	ROSSANO	CS	H765	VAL CAVARGNA	CO
H043	PRESEGLIE	BS	H240	RESCALDINA	MI	H384	ROCCABIANCA	PR	H580	ROSSANO VENETO	VI	H765	SAN BASILE	CS
H045	PRESENZANO	CE	H242	RESIA	UD	H385	ROCCABRUNA	CN	H581	ROSSIGLIONE	GE	H766	SAN BASILIO	CA
H046	PRESEZZO	BG	H244	RESIUTTA	UD	H389	ROCCACASALE	AQ	H583	ROSTA	TO	H767	SAN BASSANO	CR
H047	PRESICCE	LE	H245	RESUTTANO	CL	H393	ROCCADARCE	FR	H584	ROTA D'IMAGNA	BG	H768	SAN BELLINO	RO
H048	PRESSANA	VR	H246	RETOBORDO	PV	H394	ROCCADASPIDE	SA	H585	ROTA GRECA	CS	H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN
H050	PRESTINE	BS	H247	REVELLO	CN	H405	ROCCAFORTIA	ME	H588	ROTELLA	AP	H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ
H052	PRETORO	CH	H248	REVERE	MN	H390	ROCCAFUMIGIONE	AF	H589	ROTELO	CB	H779	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP
H053	PREVALE	PA	H250	REVI GIASCO D'ASTI	AT	H402	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	H590	ROTONDA	FG	H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ
H056	PREZZA	AQ	H253	REVINE LAGO	TV	H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL	H591	ROTONDELLA	MT	H771	SAN BENEDETTO PO	MN
H057	PREZZO	TN	H254	REVO'	TN	H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN	H592	ROTONDI	AV	H774	SAN BENEDETTO ULLANO	CS
H059	PRIERO	CN	H255	REZZAGO	CO	H409	ROCCAFORZATA	TA	H593	ROTOFRENO	PC	G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO
H062	PRIGNANO CILENTO	SA	H256	REZZATO	BS	H410	ROCCAFRANCA	BS	H594	ROTZO	VI	H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO
H061	PRIGNANO SULLA SECCIA	MO	H257	REZZO	IM	H411	ROCCAGIOVINE	RM	H555	ROURE	TO	H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB
H063	PRIMALUNA	LC	H258	REZZOAGLIO	GE	H412	ROCCAGLIOSIA	SA	H596	ROVAGNATE	LC	H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM
H068	PRIOCCA	CN	H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO	H413	ROCCAGORGA	LT	H394	ROVASENDA	VC	H781	SAN BIAGIO DI CALLAITA	TV
H069	PRIOLA	CN	H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO	H417	ROCCALBEGNA	GR	H588	ROVATO	BS	H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG
M279	PRIOLO GARGALLO	SR	H264	RHO	MI	H418	ROCCALUMERA	ME	H599	ROVEGLIO	GE	H779	SAN BIAGIO SARACINICO	VC
G698	PRIVERNO	LT	H265	RIACE	RC	H420	ROCCAMANDOLFI	IS	H601	ROVELLASCA	CO	H782	SAN BIASE	FR
H070	PRIZZI	PA	H266	RIALTO	SV	H422	ROCCAMENNA	PA	H602	ROVERE PORRO	CR	H783	SAN BONIFICIO	VR
H071	PROBENCO	NA	H267	RIANICO	RM	H424	ROCCAMONFENA	CE	H606	ROVERBELLA	MN	H780	SAN BUONO	CB
H072	PROCIDIA	CE	H268	RIARDO	CE	H424	ROCCAMONTEPIANO	CH	H606	ROVERCHIARA	VR	H785	SAN CALOGERO	VV
H073	PROPATA	GE	H269	RIBERA	AG	H425	ROCCAMORICE	PE	H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN	H786	SAN CANDIDO - INNICHEN.	BZ
H074	PROSERPIO	CO	H270	RIBORDONE	TO	H426	ROCCANOVA	PZ	H608	ROVERE' VERONESE	VR	H787	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO
H076	PROSSEDI	LT	H271	RICADI	VV	H427	ROCCANTICA	RI	H610	ROVEREDO DI GUAI'	VR	H789	SAN CARLO CANAVESE	TO
H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS	H272	RICALDONE	AL	H428	ROCCAPALLUMBA	PA	H609	ROVEREDO IN PIANO	PN	H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI
H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	H273	RICCIA	CB	H431	ROCCAPIEMONTE	SA	H612	ROVERETO	TN	H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA'	FI
H081	PROVES - PROVEIS.	BZ	H274	RICCIONE	RN	H433	ROCCARAINOIA	NA	H614	ROVESCALA	PV	M264	SAN CASSIANO	LE
H083	PROVVIDENTI	CB	H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	H434	ROCCARASO	AQ	H615	ROVETTA	BG	H792	SAN CALDO	CL
H085	PRUNETTO	CN	H276	RICENGO	CR	H436	ROCCAROMANA	CE	H618	ROVIANO	RM	M295	SAN CESAREO	RM
H086	PUEGNAGO DEL GARDA	BS	H277	RICCIONE	SA	H442	ROCCASCALEGNA	CH	H620	ROVIGO	RO	H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE
H087	PUGLIANELLO	BN	H281	RIGIPIO X	BS	H441	ROCCASCAVALLA	FR	H621	ROVITO	CE	H794	SAN CARLO PANARAO	AG
H088	PULA	CA	H281	RIECCO	CL	H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	H622	ROVOLON	PD	H795	SAN CIRIGIO NUOVO	PZ
H089	PULIFERO	UD	H282	RIETI	RI	H445	ROCCASICURA	IS	H623	ROZZANO	MI	H796	SAN CIRIACO RAPARO	PA
H090	PULSANO	TA	H284	RIFFIANO - RIFFIAN.	BZ	H447	ROCCASPARVERA	CN	H625	RUBANO	PD	H797	SAN CIRIACELLO	PA
H091	PUMENENGO	BG	H285	RIFREDDO	CN	H448	ROCCASPINALVETI	CH	H627	RUBIANA	TO	H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE
H092	PUOS D'ALPAGO	BL	H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	H449	ROCCASTRADA	GR	H628	RUBIERA	RE	H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA
H094	PUSIANO	CO	H287	RIGNANO GARGANICO	FG	H380	ROCCAVALDINA	ME	H629	RUDDA	UD	H799	SAN CIPRIANO PO	PV
H095	PUTIFIGARI	SS	H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI	H451	ROCCAVERANO	AT	H630	RUDIANO	BS	H801	SAN CLEMENTE	RN
H096	PUTIGNANO	BA	H289	RIGOLATO	UD	H452	ROCCAVERNATE	SV	H631	RUEGLIO	TO	H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
H097	QUADRELE	AV	H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	H453	ROCCAVERONE	CN	H632	RUFFANO	LE	H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO
H098	QUADRI	CH	H292	RIMASCO	VC	H454	ROCCAVIVARA	CB	H633	RUFFIA	CN	H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE
H100	QUAGLIUZZO	NA	H293	RIMELLA	VC	H456	ROCCELLA IONICA	RC	H634	RUFFRE' MENDOLA	TN	H805	SAN CONO	CT
H101	QUARANTA	BS	H294	RIVIERA	RN	H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME	H635	RUFFINO	FR	H806	SAN CRISTIANO ALBANESE	CZ
H102	QUARANTO	AT	H295	RIVA DI PUSTERIA - MUEHLBACH.	BZ	H459	ROCCETTA A VOLTURNO	IS	H637	RUFINAS	OR	H807	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ
H103	QUAREGNA	BI	H305	RIO MARINA	LI	H462	ROCCHETTA BELBO	CN	H637	RUINO	PV	H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV
H104	QUARGNENTO	AL	H297	RIO NELL'ELBA	LI	H461	ROCCHETTA DI VERA	SP	H639	RUMO	TN	H809	SAN COSTANZO	PU
H106	QUARNA SOPRA	VB	H298	RIO SALICETO	RE	H459	ROCCHETTA E CROCE	CE	H641	RUOTI	PZ	H810	SAN CRISTOFORO	AL
H107	QUARNA SOTTO	VB	H300	RIOFREDDO	RM	H465	ROCCHETTA LIGURE	AL	H642	RUSSI	RA	H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV
H108	QUARONA	VC	H301	RIOLA SARDO	OR	H460	ROCCHETTA NERVINA	IM	H643	RUTIGLIANO	BA	H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT
H109	QUARRATA	PT	H302	RIOLO TERME	RA	H466	ROCCHETTA PALAFA	AT	H644	RUTINO	SA	H812	SAN DAMIANO MACRA	CN
H110	QUART	AO	H303	RIOLLUNATO	MO	H467	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG	H645	RUVIANO	CE	H816	SAN DANIELE DEL RIFUGIO	UD
H114	QUARTO	NA	H304	RIOMAGGIORE	SP	H468	ROCCHETTA TANARO	AT	H646	RUVO DEL MONTE	PZ	H815	SAN DANIELE PO	CR
H117	QUARTO D'ALTINO	VE	H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	H470	RODANO	MI	H645	RUVO DI PUGLIA	BA	H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS
H118	QUARTO SANTELENA	CA	H308	RIONERO SANNICHO	IS	H472	RODDI	CN	H646	SABAUDIA	LT	H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ
H119	QUARTUCIO	TO	H320	RIPATIGNANO	CH	H473	RODINO	CH	H647	SABBIA	VT	H820	SAN DIDERO	VE
H120	QUASSOLO	H311	TO	RIPABOTTONI	CB	H473	RODELLO	CN	H650	SABBIO CHIESE	BS	G233	SAN DONA' DI PIAVE	PD
H121	QUATTORDIO	AL	H312	RIPACANDIDA	PZ	H475	RODENGO - RODENECK.	BZ	H652	SABBIONETA	MN	H822	SAN DONACI	BR
H122	QUATTRO CASTELLA	RE	H313	RIPALIMOSANI	CB	H477	RODENGO-SAIANO	BS	H654	SACCO	SA	H826	SAN DONATO DI LECCE	LE
H124	QUERO	BL	H314	RIPALTA ARPINA	CR	H478	RODERO	CO	H655	SACCOLONGO	PD	H825	SAN DONATO DI NINIA	CS
H126	QUILLIANO	SV	H315	RIPALTA CREMASCA	CR	H480	RODI GARGANICO	FG	H657	SACILE	PN	H827	SAN DONATO MILANESE	MI
H127	QUINCINETTO	TO	H316	RIPALTA GUERINA	CR	H479	RODI' MILICI	ME	H658	SACROFRANO	RM	H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR
H128	QUINDICI	AV	H319	RIPARBELLA	PI	H481	RODIGO	MN	H659	SADAU	CA	D324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS
H129	QUINGENTOLE	MN	H321	RIPATRANSONE	AP	H484	ROE' VOLCIANO	BS	H661	SAGAMA	OR	H830	SAN FEDELE INTELVI	CO
H130	QUINTANO	CR	H322	RIPE	AN	H485	ROFRANO	SA	H662	SAGLIANO MICCA	BI	H831	SAN FELE	PZ
H131	QUINTO DI TREVISO	TV	H323	RIPE SAN GINESIO	MC	H486	ROGENO	LC	H665	SAGRADO	GO	H834	SAN FELICE A CANCELLO	LT
H132	QUINTO VERCELLESE	VC	H324	RIPA RIPA	FR	H488	ROGGIANO GRAVINA	CS	H666	SAGRON MIS	TN	H836	SAN FELICE CIRCEO	CE
H134	QUINTO VICENTINO	VI	H325	RIPOSTO	CT	H489	ROGLIANO	NO	H667	SAINCT-CHRISTOPHE	AO	H839	SAN FELICE DEL BENACO	BS
H140	QUINZANO D'OGGIO	BS	H326	RITTANA	CN	H490	ROGLIANO	CS	H670	SAINT-DENIS	AO	H833	SAN FELICE DEL MOULSE	CB
H143	QUISTELLO	MN	H330	RIVA DEL GARDA	TN	H491	ROGNANO	PV	H671	SAINT-MARCEL	AO	H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO
H145	QUITTENGO	BI	H331	RIVA DI SOUTO	BG	H492	ROGNO	BG	H672	SAINT-NICOLAS	AO	M277	SAN FERDINANDO	RC
H146	RABBI	TN	H328	RIVA LIGURE	IM	H493	ROGOLO	SO	H673	SAINT-OYEN	AO	H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT
H147	RACALE	LE	H337	RIVA PRESSO CHERI	TO	H494	ROIATE	RM	H674	SAINT-PIERRE	AO	H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO
H148	RACALMUTO	AG	H329	RIVA VALDOBBIA	VC	H495	ROILO DEL SANGRO	CH	H675	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	AO	H841	SAN FIULI	CS
H150	RACCONIGI	CN	H333	RIVALBA	TO	H497	ROIANS	AO	H676	SAINT-VINCENT	AO	H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME
H151	RACCUJA	ME	H334	RIVALTA BORMIDA	AL	H498	ROILETTO	TO	H682	SALA BAGANZA	PR	H843	SAN FIOR	TV
H152	RACINES - RATSCHINGS.	BZ	H335	RIVALTA DI TORINO	TO	H500	ROLO	RE	H681	SALA BIELLESE	BI	H844	SAN FIORANO	LO
H153	RADDA IN CHIANTI	SI	H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	H501	ROMA	RM	H678	SALA BOLOGNESE	BO	H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO
H154	RADDUSA	CT	H336	RIVANAZZANO TERME	PV	H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	H679	SALA COMACINA	CO	H846	SAN FLORO	CZ
H155	RADICOFANI	GR	H338	RIVIGNANO	NO	H504	ROMAGNANO SESIA	NO	H679	SALA CONSILINA	AL	H847	SAN GIACOMO CESCO AL CAMPO	ME
H157	RADICONOLI	SI	H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	H505	ROMAGNESE	PV	H679	SALA MONFERRATO	AL	H850	SAN FRATELLO	ME
H159	RAFFADALI	AG	H3											

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG	I092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD	I273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	I422	SAPRI	SA	I591	SELVA DI VAL GARDENA	BZ
H911	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	I093	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	I281	SANT'ANGELO DEL LOMBARDI	AV	I423	SARACENA	CS	I595	SELVAZZANO IN GROEDEN.	BZ
H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	I094	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	I282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	I424	SARACINESCO	RM	I596	SELVAZZANO DENTRO	BI
H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	I096	SAN PIETRO AVENTANA	IS	I283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	I425	SARCO	PZ	I597	SELVE MARCONTE	BI
H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	I098	SAN PIETRO CLARENZA	CT	I275	SANT'ANGELO DI PIVE DI SACCO	PD	I426	SARCONI	PZ	I598	SELVINO	BG
H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL	I285	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	I428	SARDARA	VS	I598	SEMESTENE	SS
H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	I102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	I286	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	I429	SARDIGLIANO	AV	I599	SEMIANA	PV
H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	I103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	I287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	I430	SAREGO	VI	I600	SEMINARA	RC
H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	I288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	I431	SARENTINO - SARNTAL	BZ	I601	SEMPRONIANO	GR
H921	SAN GIOVANNI IN MARGINANO	RN	I108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	I289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	I432	SAREZZANO	AL	I602	SENGAO	MI
G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	I109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	I274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	I433	SAREZZO	BS	I603	SENALE-SAN FELICE	MI
H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	I110	SAN PIETRO IN CASALE	BO	I276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	I434	SARMAO	PC		UNSERE LIEBE FRAU IM WALD.	BZ
H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CH	G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC	I290	SANT'ANGELO MUXARO	AG	I435	SARMEDE	TV	I604	SENALES - SCHNALS.	BZ
H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	I107	SAN PIETRO IN GU	PC	I284	SANT'ANGELO ROMANO	RM	I437	SARNANO	MC	I605	SENIGHE	OR
H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	FR	I114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	M209	SANT'ANNA ARRESI	TE	I437	SARNICO	MC	I606	SENIGHE	AV
H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	VG	I115	SAN PIETRO IN LAMA	IE	I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	I438	SARNO	SA	I607	SENIGA	BS
G287	SAN GIOVANNI SUERGIU	CI	I113	SAN PIETRO INFINE	CE	I293	SANT'ANTIMO	NA	I439	SARNONICO	TN	I608	SENIGALLIA	AN
D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	I116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO	I294	SANT'ANTIOCO	CI	I441	SARNONNO	AV	I609	SENIS	OR
H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR	I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	I296	SANT'ANTONINO DI SUSA	TO	I442	SARRE	AO	I610	SENISE	PZ
H928	SAN GIULIANO DEL SANINIO	CB	I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	NO	I300	SANT'ANTONIO ABATE	NA	I443	SARROCH	CA	I611	SENNIA COMASCO	CO
H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	OT	I444	SARSINA	FC	I612	SENNIA LODIGIANA	LO
H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI	I120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	I302	SANT'APOLLINARE	FR	I445	SARTEANO	SI	I613	SENNIARILO	OR
A562	SAN GIULIANO TERME	PI	I121	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	I305	SANT'ARCANGELO	PZ	I447	SARTRIANA LOMELLINA	PV	I614	SENNORI	SS
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	I123	SAN POLO D'ENZA	RE	F557	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN	I448	SARULE	NJ	I615	SENNORI'	SA
H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	I123	SAN POLO DEL CAVALIERI	RM	I306	SANT'ARIPINO	CE	I449	SARZANA	SP	I618	SEFINO	CB
H935	SAN GIUSTINO	PC	I124	SAN POLO DI PIAVE	TV	I307	SANT'ARSENIO	SA	I451	SASSANO	SA	I619	SEFFIANO	VB
H936	SAN GIULIO CANAVESE	TO	I122	SAN POLO MATESE	GR	I318	SANT'ARZUFFO ALLA VIBRATA	TE	I452	SASSARI	SS	I620	SEGGIANS	PN
H937	SAN GONDENZO	FI	I126	SAN PONSIO	TO	I317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	I453	SASSELLO	SV	I622	SERAVEZZA	LU
H941	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	I128	SAN POSSIDONIO	MO	I319	SANT'ELENA	PD	I454	SASSETTA	IJ	I624	SERDIANA	CA
H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	I130	SAN POTTIO SANINITICO	CE	B466	SANT'ELENA SANNITA	IS	I455	SASSINORO	BN	I625	SERGNO	MB
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	I129	SAN POTTIO ULTRA	AV	I320	SANT'ELIA A PIANISI	CB	I457	SASSO DI CASTALDA	PZ	I626	SEREN DEL GRAPPA	BL
H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA	I131	SAN PRISCO	CE	I321	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	G972	SASSO MARCONI	BO	I627	SERGNANO	CR
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE	I132	SAN PROCOPIO	RC	I324	SANT'ELPIDIO A MARE	FM	I459	SASSOCORVARO	PU	I628	SERRATE	AG
H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	I133	SAN PROSPERO	MO	I332	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE	I460	SASSOFELTRIO	PU	I629	SERINA	BG
H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	I135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	I333	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	I461	SASSOFERRATO	AN	I630	SERINO	AV
H949	SAN LEO	RN	I137	SAN QUIRINO	PN	I335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	I462	SASSUOLO	MO	I631	SERLE	BS
H951	SAN LEONARDO	UD	I139	SAN RAFFAELE CIMENA	TO	I336	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	I463	SATRANO	PZ	I632	SERMIDE	MM
H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA	BN	I139	SAN ROBERTO	RC	I342	SANTILARIU D'ENZA	RC	G614	SATRANO DI LUCANIA	UD	I633	SERMONETA	LT
H943	ST LEONHARD IN PAS	BZ	I140	SAN ROCCO AL PORTO	LO	I341	SANT'ANTONIO DELLO IONIO	RC	I464	SAVIGNONE	TO	I634	SERRA ALTA DELLA BATTAGLIA	SO
H955	SAN LORENZO	BN	I142	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	I344	SANT'APPOLITO	PU	I661	SALUZE D'OULX	TO	I636	SERNIO	SO
H959	SAN LORENZELLO	BN	I143	SAN RUFO	SA	I346	SANT'OLCESE	GE	I465	SALUZE DI CESANA	TO	I637	SEROLE	AT
H955	SAN LORENZO	RC	I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	I348	SANT'OMERO	TE	I467	SAVA	TA	I642	SERRA D'AIELLO	CS
H957	SAN LORENZO AL MARE	IM	I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	I349	SANT'OMBONO TERME	BG	I468	SAVELLI	KR	I643	SERRA DE' CONTI	AN
H961	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	I145	SAN SALVATORE TELESINO	BN	I350	SANT'ONOFRIO	VV	I469	SAVIANO	NA	I650	SERRA PEDACE	CS
H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	I148	SAN SALVO	CH	I352	SANT'ORESTE	RM	I470	SAVIGLIANO	CN	I640	SERRA RICCO'	GE
H956	SAN LORENZO DI SEBATO	BZ	I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	I354	SANT'ORSOLA TERME	TN	I471	SAVIGNANO IRPINO	AV	I639	SERRA SAN BRUNO	VV
H966	SAN LORENZO IN BANALE	TN	I150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL	I375	SANT'URBANO	PD	I472	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	I653	SERRA SAN QUIRICO	AN
H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU	I154	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	I168	SANTA BRIGIDA	BG	I473	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	I654	SERRA SANT'ABBONDIO	PU
H958	SAN LORENZO IN CANTANO	GO	I157	SAN SECONDO DI PINEROLE	TO	I171	SANTA CATERINA ALBANESE	CS	I474	SAVIGNO	BO	I641	SERRA CAPRICOLA	FG
H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	I157	SAN SECONDO PARMESE	PR	I170	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CL	I475	SAVIGNONE	BO	I644	SERRA FALCO	AV
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT	I158	SAN SEVERINO LUCANO	PZ	I169	SANTA CATERINA VILLARMOISA	CL	I476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	I645	SERRALLINGA D'ALBA	CN
H970	SAN LUCA	RC	I158	SAN SEVERINO MARCHE	MC	I172	SANTA CESAREA TERME	IE	I477	SAVOCA	ME	I645	SERRALLINGA DI CREA	AL
H971	SAN LUCIDO	CS	I162	SAN SEVERO	FG	I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	I478	SAVOGNA	UD	I647	SERRAMANINA	VS
H973	SAN LUPO	BN	I163	SAN SIRO	CO	I175	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV	I479	SAVOGNA D'ISONZO	GO	I657	SERRAMAZZONI	MO
H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	I164	SAN SOSSIO BARONIA	AV	I174	SANTA CRISTINA GELA	PA	H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ	I648	SERRAMEZZANO	SA
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	I165	SAN SOSTE	CZ	I173	SANTA CRISTINA VALGARDENA	AV	I480	SAVO'NA	SV	I649	SERRAMONACESCA	PE
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV	I166	SAN SPERATE	CA	I178	SANTA CROCE CAMERINA	RG	I483	SCAFATI	SA	I652	SERRA FONTANA	NA
H978	SAN MARCELINO	CE	I261	SAN TAMMARO	CE	I179	SANTA CROCE DEL SANINIO	BN	I484	SCAGNELLO	CN	I655	SERRASTRETTA	CZ
H979	SAN MARCELLO	AN	I329	SAN TEODORO	OT	I177	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	I486	SCALA	SA	I656	SERRATA	RC
H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	I328	SAN TEODORO	ME	I177	SANTA CROCE SULLI ARNO	PI	I485	SCALA COELI	CS	I662	SERRAVALLE A PO	MM
H981	SAN MARCO D'ALUNZIO	CS	I347	SAN TEOBALDO AGORDINO	BL	I183	SANTA CRISTINA DI SERBINO	CS	I487	SCALDASOLE	PC	I661	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC
H982	SAN MARCO D'AVANZO	ME	I376	SAN TEOBALDO	BN	I184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	I489	SCALFANO	CS	I670	SERRAVALLE LANGHE	AV
H984	SAN MARCO DEI CAVOTI	BE		IN ABRUZZO CITERIORE	PE	I185	SANTA ELISABETTA	AG	I490	SCALENGHE	TO	I660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT
F043	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	I377	SAN VALENTINO TORIO	SA	I187	SANTA FIORA	GR	I492	SCALETTA ZANCLEA	ME	I657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL
H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG	I381	SAN VENANZO	TR	I188	SANTA FLAVIA	PA	I493	SCAMPITELLA	AV	I663	SERRAVALLE SESA	VC
H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG	I382	SAN VENDEMIANO	TV	I203	SANTA GIULETTA	PV	I494	SCANDALE	KR	I666	SERRE	SA
H999	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	I384	SAN VERO MILIS	OR	I205	SANTA GIUSTA	OR	I496	SCANDIANO	RE	I667	SERRENTI	VS
H987	SAN MARTINO ALPIERI	AT	I390	SAN VINCENTO	IJ	I206	SANTA GIUSTINA	BL	B962	SCANDICCI	FI	I668	SERRI	CA
I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	AV	I388	SAN VINCENTO LA COSTA	CS	I207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	I497	SCANDOLARA RAVARA	CR	I669	SERRONE	FR
H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO	I389	SAN VINCENTO VALLE ROVETO	AQ	I217	SANTA LUCE	PI	I498	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR	I670	SERRUNGARINA	PU
H994	SAN MARTINO D'AGRI	PZ	I391	SAN VITALEANO	NA	I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	I499	SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	CR	I671	SERRUSALE	CZ
I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	I402	SAN VITO AL TORRE	CA	I221	SANTA LUCIA DI FAVE	TV	I501	SCANINO	AQ	I670	SERVIGLIANO	FM
I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CS	I403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	CA	I221	SANTA LUCIA DI SERBINO	AV	I503	SANTA LUCIA DI MONTIFERRO	GR	I672	SERVIGNANO	CS
H992	SAN MARTINO DI FINITA	PD	I394	SAN VITO AL TORRE	UD	I224	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PV	I504	SCANZANO	GR	I673	SESSA CILENTO	BN
I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	I394	SAN VITO CHIETINO	CH	I224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	M256	SCANZANO JONICO	MT	I678	SESSAME	AT
H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RC	I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	I230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	I506	SCANZOROSCIATE	BG	I679	SESSANO DEL MOISE	IS
H988	SAN MARTINO IN BADIA	BZ	I392	SAN VITO DI CADORE	BL	I225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	I507	SCAPOLI	IS	I670	SESTA GODANO	SP
	ST MARTIN IN THURN	BZ	I405	SAN VITO DI FAGAGNIA	UD	I232	SANTA MARIA A MONTE	PI	I510	SCARLINO	GR	I671	SESTINO	AR
H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA	BZ	I401	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	I233	SANTA MARIA A VICO	CE	I511	SCARMAGNO	TO	I687	SESTO - SEXTEN	BZ
	ST MARTIN IN PASSEI	BZ	I407	SAN VITO LO CAPO	TP	I234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	I512	SCARNAFIGI	CN	I686	SESTO AL REGHENA	PN
H990	SAN MARTINO IN PENSIUS	RE	I400	SAN VITO ROMANO	RM	M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS	I514	SCARPERIA	FI	I688	SESTO CALENDE	IS
I011	SAN MARTINO IN RIO	CE	I393	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	C717	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	I519	SCENA - SCHENNA.	BZ	I682	SESTO CAMPANO	VA
I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO	I408	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR	I238	SANTA MARIA DEL MOISE	IS	I520	SCERNI	CH	I683	SESTO ED UNITI	CR
I014	SAN MARTINO SAN MARINO	BN	I409	SAN VITTORE OLONJA	MI	I237	SANTA MARIA DELLA VERSA	CT	I522	SCHEGGIA E PASCELUPPO	PG	I684	SESTO FIORENTINO	FI
H991	SAN MARTINO SICCOMARARIO	MI	I414	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR	I240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	I523	SCHIO	PD	I690	SESTO SAN GIOVANNI	VI
H996	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	I412	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	I242	SANTA MARIA DI SALA	VE	I526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	I689	SESTOLA	MO
I011	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	I415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	I243	SANTA MARIA HOE'	LC	I527	SCHIAVO	VI	I693	SESTRI LEVANTE	GE
I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	I416	SAN ZENONE AL PO	PV	I244	SANTA MARIA IMBARO	CH	I529	SCHIGNANO	CO	I692	SESTRIERE	TO
I017	SAN MARZANO OLIVETO	AT	I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	I530	SCHILPARIO	BG	I695	SESTU	CA
I019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	H757	SANARCA	IE	I247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	I531	SCHIO	VI	I696	SETTALA	MI
I023	SAN MASSIMO	CB	H821	SANDIGLIANO	BI	I248	SANTA MARIA LA LONGA	UD	I532	SCHIVENOGLIA	MN	I697	SETTEFRATI	FR
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	H829	SANDRIGO	VI	I249	SANTA MARIA MAGGIORE	VN	I533	SCIACCA	AG	I698	SETTIME	AT
I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	H851	SANFRÉ	CN	I251	SANTA MARIA NUOVA	AB	I534	SCIARA	PA	I700	SETTIMO MILANESE	MI
I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	H852	SANFRONT	CN	I253	SANTA MARINA	SA	I535	SCIUCI	RG	I701	SETTIMO ROTTARO	TO
I031	SAN MAURO CILENTO	SA	H855	SANGANO	TV	I254	SANTA MARINA SALINA	ME	I536	SCIDO	RC	I699	SETTIMO SAN PI	

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
1751	SINISCOLA	NU	1925	SPORMINORE	TN	L096	TENNA	TN	L272	TORRE LE NOCELLE	AV	L429	TRINO	VC
1752	SINOPOLI	CA	1926	SPORNINO	TV	L097	TENINO	TN	L241	TORRE MONDOVI'	CN	L430	TRICORA	IM
1753	SIRACUSA	SR	1927	SPRESIANO	TV	L100	TEOR	TV	L274	TORRE ORSAIA	SA	L431	TRIPPI	ME
1754	SIRACUSANA	SR	1928	SPRIANA	SO	L101	TEORA	UD	L277	TORRE PALLAVICINA	BG	L432	TRISOBIBIO	AL
1755	SIRIGNANO	AV	1929	SQUILLACE	CZ	L102	TERA	AV	L277	TORRE PELLICE	TO	L433	TRISSINO	VI
1757	SIRIS	OR	1930	SQUINZANO	LE	L103	TERAMO	TE	L278	TORRE SAN GIORGIO	CN	L434	TRIUCCIO	MB
1633	SIRMIONE	BS	1932	STAFFOLO	AN	L104	TERDOBBIATE	NO	L279	TORRE SAN PATRIZIO	FM	L435	TRIVENTO	CB
1758	SIROLO	AN	1935	STAGNO LOMBARDO	CR	L105	TERELLE	FR	L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	L436	TRIVERO	BI
1759	SIRONÈ	LC	1936	STAGTI	RC	L106	TERENTO - TERENTEN.	BZ	L246	TORREANO	UD	L437	TRIVIGLIANO	FR
1760	SIROR	TN	1937	STALETTI	CZ	E548	TERENZO	PR	L248	TORREBELVICINO	VI	L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD
1761	SIRTORI	LC	1938	STANGHELLA	PD	M282	TERGU	SS	L253	TORREBRUNA	CH	L439	TRIVIGNO	PZ
1763	SISSA	CR	1939	STARANZANO	GO	L107	TERLAGO	TN	L254	TORRECUSSO	BN	L440	TRIVOLZIO	PV
1765	SILGURGS DONIGALA	PA	M298	STATTE	TA	L108	TERLANO - TERLAN.	BZ	L270	TORREGGIA	PD	L444	TRODENIA - TRUDEN.	BZ
E265	SISSANO	PV	1941	STAZZANO	AL	L109	TERLIZZI	BA	L271	TORREGROTTA	ME	L447	TROFARELLO	FG
1767	SISSANO	NO	1942	STAZZEMA	LU	M210	TERME VIGLIATORE	ME	L273	TORREMAGGIORE	ME	L448	TROFARO	FG
1771	SLUDERNO - SCHLUDERNS.	BZ	1943	STAZZONA	CO	L111	TERME SULLA STRADA	ME	M286	TORRENNOVA	ME	L448	TROINA	EN
1772	SMARANO	TN	1945	STEFANACONI	VV	L112	DEL VINO - TRAMIN AN DER.	BZ	L281	TORRESINA	CN	L449	TROMELLO	PV
1774	SMERILLO	FM	1946	STELA	SV	L112	TERMINI IMERESE	PA	L282	TORRETTA	PA	L450	TRONATE	VB
1775	SOAVE	VR	G887	STELLA CILENTO	SA	L113	TERMOI	CB	L285	TORREVECCHIA PIA	PV	A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA
1777	SOCCHEVIE	UD	1947	STELLANELLO	SV	L115	TERNATE	VA	L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH	L451	TRONZANO VERCELLESE	VC
1778	SODDI'	OR	1948	STELVIO - STILFS.	BZ	L116	TERNENGO	BI	L287	TORRI DEL BENACO	VR	L452	TROPEA	PV
1779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	1949	STENICO	TN	L117	TERNI	TR	L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI	L453	TROVO	VV
1780	SOGLIANO CAVOUR	LE	1950	STERNATIA	LE	L118	TERNO D'ISOLA	BG	L286	TORRI IN SABINA	RI	L454	TRUCCAZZANO	MI
1781	SOGLIO	AT	1951	STEZANO	BG	L120	TERRACINA	LT	L550	TORRIANA	RN	L455	TUBRE - TAUFERS	BO
1782	SOIANO DEL LAGO	BS	1952	STIA	AR	L121	TERRAGNOLO	TN	L290	TORRICE	FR	L457	UM MUEHNSTERTAL	BZ
1783	SOLAGINA	VI	1953	STIENTA	RI	L122	TERRALBA	OR	L294	TORRICELLA	TA	L457	UMERINO	TA
1785	SOLARINO	CS	1954	SOLIGLIANO	MT	L123	TERRANOVA DA SIBARI	CS	L296	TORRICELLA DEL PIZZO	GR	L458	URBANO	BA
1786	SOLARO	MI	1955	STIGNANO	RC	L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	L459	TURIFOLIO	CH
1787	SOLAROLO	RA	1956	STILO	RC	L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	L291	TORRICELLA PELIGNA	CH	L460	TURINO	NA
1790	SOLAROLO RAINERIO	CR	1959	STIMIGLIANO	RI	L127	TERRANOVA SAPPO MINUOLI	RC	L295	TORRICELLA SICURA	TE	L461	TUFO	AV
1791	SOLARUSSA	OR	M290	STINTINO	SS	L123	TERRANOVA BRACCIOLI	AR	L292	TORRICELLA VERZATE	PV	L462	TUGLIE	LE
1792	SOLBIATE	CO	1960	STIO	SA	L131	TERRASINI	PA	L299	TORRIGLIA	GE	L463	TULI	VS
1793	SOLBIATE ARNO	VA	1962	STORNARA	FG	L132	TERRASSA PADOVANA	PD	L299	TORRILE	PR	L464	TULA	SS
1794	SOLBIATE OLONA	VA	1963	STORNARELLA	FG	L134	TERRAVECCHIA	CS	L301	TORTORICI	AV	L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG
1796	SOLDANO	IM	1964	STORO	TN	L136	TERRAZZO	VR	L303	TORRITA DI SIENA	SI	G507	TURANIA	RI
1797	SOLEMINIS	CA	1965	STRA	VE	L137	TERRES	TN	L302	TORRITA TIBERINA	RM	L469	TURANO LODIGIANO	LO
1798	SOLERMO	PD	1968	STRADELLA	PV	L138	TERRICCIOLA	PI	A355	TORTOLI	OG	L470	TURATE	CO
1799	SOLFESIO	TE	1969	STRAMBINELLO	TR	L139	TERRIGLIA	TO	L304	TORTONA	AS	L471	TURBIGO	MI
1800	SOLFIDIO	LE	1970	STRANONIA	MC	L140	TERZIGNANO	OG	L306	TORTORA	SA	L473	TURRANO	BS
1801	SOLFERRINO	MN	1973	STRANGOLAGALLI	FR	L142	TERZIGNO	NA	L306	TORTORELLA	SA	L473	TURRI	VS
1802	SOLIERA	MO	1974	STREGNA	UD	L143	TERZO	AL	L307	TORTORETO	TE	L474	TURRIACO	GO
1803	SOLIGNANO	PR	1975	STREMO	TN	L144	TERZO DI AQUILEIA	UD	L308	TORTORICI	ME	L475	TURRIVALIGNANI	PE
1805	SOLOFRA	AV	1976	STRESA	VB	L145	TERZOLAS	TN	L309	TORVICOSA	UD	L477	TURSI	MT
1808	SOLONGHELLO	AL	1977	STREVI	IM	L146	TERZOLIO	IM	L312	TOSCOLANO MADERNO	BS	L478	TUSA	ME
1809	SOLOPACA	BN	1978	STRIANO	NA	L147	TESIMO	TN	L314	TOSSICIA	TE	L310	TUSCANIA	VT
1812	SOLTO COLLINA	BG	1979	STRIGNO	TN	L149	TESIMO - TISENS.	BZ	L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO	C789	UBIALE CLANEZZO	BG
1813	SOLZA	BG	1980	STRONA	BI	L150	TESSENNANO	VT	L315	TOVO SAN GIACOMO	SV	L480	UBOLDO	VA
1815	SOMAGLIA	LO	1981	STRONCONE	TR	L152	TESTICO	SV	L317	TRABIA	PA	L482	UCRIA	ME
1817	SOMANO	CN	1982	STRONGOLI	KR	L153	TEVI	NU	L319	TRADATE	VA	L483	UDINE	UD
1819	SOMMA LOMBARDO	VA	1984	STRORIANA	VA	L154	TEULADA	CE	L321	TRAMATZA	OR	L484	UGENTINO	LE
1820	SOMMA VESUVIANA	NA	1985	STROPOLO	VC	L155	TEVEROLA	CE	L322	TRAMBILENO	TN	L485	UGIGIANO LA CHIESA	IE
1821	SOMMACAMPAGNA	VR	1986	STROZZA	BG	L156	TEZZE SUL BRENTA	VI	L323	TRAMONTI	SA	L487	UGGIATE-TREVANO	CO
1822	SOMMACAVA DEL BOSCO	CN	1990	STURNO	AV	L157	THIENE	VI	L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN	L488	ULA' TIRSO	OR
1823	SOMMARIVA PERNO	CN	B014	SUARDI	PV	L158	THIESI	SS	L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN	L489	ULASSAI	OG
1824	SOMMATINO	CL	1991	SUBBIANO	AR	L160	TIANA	NU	L326	TRAMUTOLA	PZ	L490	ULTIMO - ULTEN.	BZ
1825	SOMMO	PV	1992	SUBICCO	RM	L162	TIARNO DI SOPRA	TN	L327	TRANA	TO	D786	UMBERTIDE	PG
1826	SONA	VR	1993	SUCCIVO	CE	L163	TIARNO DI SOTTO	TN	L328	TRANI	BT	L492	UMBRIATICO	KR
1827	SONCINO	CR	1994	SUEGLIO	LC	L164	TICENGO	CR	L329	TRANSACQUA	TN	L494	URAGO D'OGGIO	BS
1828	SONDALO	SO	1995	SUELLI	CA	L165	TICINETO	AL	L330	TRACONA	SO	L496	URAS	OR
1829	SONDRIO	SO	1996	SUIGIO	IG	L166	TIGGIANO	LE	L331	TRAPANI	TP	L497	URBANA	PD
1830	SONGAVAZZO	BG	1997	SUISSO	LC	L167	TIGLIETO	GE	L332	TRAPPETO	PA	L498	URBANIA	PU
1831	SONINO	BS	1998	SUBBIATE	MI	L168	TIGLIANO	AT	L333	TRARICO VIGGIONA	VR	L499	URBE	VR
1832	SONNINO	LT	1804	SUBONIA	AQ	L169	TIGNALE	BS	L335	TRASACO	AQ	L500	URBINO	PU
1835	SOPRANA	BT	L002	SULZANO	BS	L172	TINNURA	OR	L335	TRASAGHIS	UD	L501	URBISAGLIA	MC
1838	SORA	FR	L003	SUMIRAGO	VA	L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	L336	TRASQUERA	VB	L502	URGNANO	BG
1839	SORAGA	TN	L004	SUMMONTE	AV	L174	TIONE DI TRENTO	TN	L337	TRATALIAS	CI	L503	URI	SS
1840	SORAGNA	PR	L006	SUNI	OR	L175	TIRANO	SO	L338	TRAUSELLA	TO	L505	URURI	CB
1841	SORANO	GR	L007	SUNIO	NO	L176	TIRES - TIERS.	BZ	L236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	L506	URZULEI	OG
1844	SORBO SAN BASILE	CZ	L008	SUPERSANO	LE	L177	TIROLO	CZ	L339	TRAVAGLIATO	BS	L507	USCIO	GE
1843	SORBO SERPICO	AV	L009	SUPINO	FR	L178	TIROLO - TIROL.	BZ	L342	TRAVEDONA-MONATE	VA	L508	USELLUS	OR
1845	SORBOLO	PR	L010	SURANO	LE	L180	TISSI	SS	L345	TRAVERSELLA	TO	L509	USINI	SS
1847	SORDEVOLO	BI	L011	SURBO	PT	L181	TITO	PZ	L346	TRAVERSETOLO	PR	L511	USMATE VELATE	MB
1848	SORDIO	LO	L013	SUSO	TR	L182	TIVOLI	RM	L348	TRAVES	TO	L512	USSANA	CA
1849	SORESINA	CR	L014	SUSTEGANA	TV	L184	TIZZANO VAL PARMA	TN	L349	TRAVESIO	TR	L513	USSERMANNA	PG
1850	SORIANO	VR	L015	SUSTINENTE	MN	L184	TOIANO	RE	L348	TRAVO	PC	L514	USSASSA	OG
1851	SORGONO	NU	L016	SUTERA	CL	L185	TOCCO CAUDIO	BN	L349	TREBASELEGHE	PD	L515	USSEALX	TO
1852	SORI	GE	L017	SUTRI	VT	L186	TOCCO DA CASALURIA	PE	L353	TREBISACCE	CS	L516	USSEGLIO	TO
1853	SORIANELLO	VV	L018	SUTRIO	UD	L187	TOCENO	VB	L354	TRECCASALI	PR	L517	USSITA	MC
1854	SORIANO CALABRO	VV	L019	SUVERETO	LI	L188	TODI	PG	M280	TRECASE	NA	L519	USTICA	PA
1855	SORIANO NEL CIMINO	VT	L020	SUZZARA	MN	L189	TOFFIA	RI	L355	TRECASTAGNI	CT	L521	UTA	CA
1856	SORICO	CO	L022	TACENO	LC	L190	TOIRANO	SV	L356	TRECRETE	NO	L522	UZAZANO	PT
1857	SORISO	NO	L023	TADASUNI	OR	L191	TOLENTINO	MC	L357	TRECCHINA	PZ	L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS
1858	SORISOLE	BG	L024	TAGGIA	IM	L192	TOLFA	RM	L359	TRECENTIA	RO	L525	VACONE	RI
1860	SORMANO	CO	L025	TAGLIACOCO	AQ	L193	TOLLEGNO	BI	L361	TRODEOZIO	FC	L526	VACRI	CH
1861	SORRADILE	OR	L026	TAGLIO DI PO	RO	L194	TOLIO	LC	L363	TREGGIO	VR	L527	VADENA - PFATTEN.	BZ
1862	SORBENTINO	NA	L027	TAGLIAMO MONFERRATO	AL	L195	TOLMEZZO	UD	L364	TREGNAGO	UD	L528	VADO LIGURE	SV
1863	SORSO	SS	L030	TAIBONI AGORDINO	BL	L197	TOLVE	PZ	L366	TREIA	MC	L533	VAGLI SOTTO	LU
1864	SORTINO	SR	L032	TAINO	VA	L199	TOMBOLO	PD	L367	TREISO	CN	L529	VAGLIA	FI
1865	SOSPIRO	CR	L033	TAIO	TN	L200	TON	TN	L368	TREMENICO	LC	L532	VAGLIO BASILIACA	PZ
1866	SOSPIROLO	BL	G736	TAIPANA	UD	L201	TONADICO	TN	L369	TREMESTIERI ETNEO	CT	L531	VAGLIO SERRA	AT
1867	SOSSANO	VI	L034	TALAMELLO	RN	L202	TONARA	NU	L371	TREMEZZO	CO	L535	VAIANO	PO
1868	SOSTEGNO	BI	L035	TALAMONA	SO	L203	TONCO	AT	L372	TREMOSINE	BS	L537	VAIANO CREMASCO	CR
1869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	L036	TALANA	OG	L204	TONENGO	AT	L375	TRENTA	CS	L538	VAIE	CR
1871	SOVER	TN	L037	TALLEGGIO	BG	D717	TONEZZA DEL CIMONE	VI	L377	TRENTINARA	SA	L539	VAILATE	TO
1872	SOVERATO	CZ	L038	TALLA	AR	L205	TORA E PICILLI	CE	L378	TRENTO	TN	L540	VAIRANO PATENORA	CE
1873	SOVERE	BG	L039	TALMASSONS	UD	L206	TORANO CASTELLO	CS	L379	TRENTOLA DUCENTA	GE	M265	VAIJON	PN
1874	SOVERIA MANNELLI	CZ	L040	TAMBRE	BI	L207	TORANO NUOVO	TE	L380	TRENZANO	UD	L555	VAL DELLA TORRE	TO
1875	SOVERO SIMERI	BZ	L042	TAMERLA	ME	L210	TORRE CASAGLIA	BS	L210	TREPO CARNICO	UD	L564	VAL DI NIZZA	SV
1876	SOVERZENNE	CL	L046	TARANO	RI	L211	TORREGGIO	TN	L382	TREPO GRANDE	UD	L564	VAL DI VIZZE - PFTSCH.	BZ
1877	SOVICILLE	SI	L047	TARANTIA PELIGNA	CH	L212	TORCHIARA	SA	L383	TREPUNZI	LE	L638	VAL MASINO	SO
1878	SOVICO	MB	L048	TARANTASCA	CN	L213	TORCHIAROLO	BR	L384	TREQUANDA	SI	H259	VAL REZZO	CO
1879	SOVIZZO	VI	L049	TARANTO	TA	L214	TORRELLA DEI LOMBARDI	AV	L385	TRES	TN			

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
L595	VALLE AURINA - AHRNTAL	BZ	L712	VEGLIO	BI	F537	VIBO VALENTIA	VV	L939	VILLADOSE	RO	M081	VITA	TP			
L597	VALLE CASTELLANA	TE	L713	VEJANO	VT	L835	VIBONATI	FR	L906	VILLADOSSOLA	VB	M082	VITERBO	VT			
G540	VALLE DELL'ANGELO	SA	L715	VELESO	CO	L836	VICALVI	FR	L942	VILLAFALLETTO	CN	M083	VITICUSO	FR			
L590	VALLE DI CADORE	BL	L716	VELEZZO LOMELLINA	PV	L837	VICARÌ	PA	L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	M085	VITO D'ASIO	PN			
L601	VALLE DI CASIES - GSIES	BZ	L719	VELLETRI	RM	L838	VICCHIO	FI	L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	M086	VITORCHIANO	VT			
L591	VALLE DI MADDALONI	CE	L720	VELEZZO BELLINI	PV	L840	VICENZA	VI	L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	M088	VITTORIA	RG			
L593	VALLE LOMELLINA	PV	L723	VELO D'ASTICO	VI	L548	VICO CANAVESE	TO	L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	M089	VITTORIO VENETO	TV			
L606	VALLE MOSSO	BI	L722	VELO VERONESE	VR	L842	VICO DEL GARGANO	FG	L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	M090	VITTORITO	AQ			
L617	VALLE SAUMBENE	PV	L724	VELTURNO - FELDTHURNS	BZ	L845	VICO EQUENSE	NA	L944	VILLAFRANCA SICULA	AG	M091	VITTUONE	MI			
L620	VALLE SAN NICOLAO	BI	L725	VENAFRO	IS	L843	VICO NEL LAZIO	FR	L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	M092	VITULIANO	BN			
L596	VALLABONA	IM	L727	VENARIA REALE	TO	L846	VICOFORTE	CN	L951	VILLAFRATI	PA	M093	VITULAZIO	CE			
L598	VALLICORSA	FR	L728	VENAROTTA	AP	L846	VICOLI	PE	L952	VILLAGA	VI	M094	VIU'	TO			
L599	VALLICROSA	IM	L729	VENASCIA	CN	L847	VICOLLUNGO	NO	L953	VILLAGRANDE STRISAILI	OG	M096	VIVARO	PN			
L603	VALLERDOLMO	PA	L728	VENAIUS	TO	L850	VICORISANO	MI	L959	VILLALAGO	AG	M095	VIVARO ROMANO	BN			
L604	VALLERDORIA	SS	L730	VENDONIE	SV	L851	VICORARO	RM	L959	VILLALBA	CL	M098	VIVERRONE	RM			
I322	VALLERIORITA	CZ	L731	VENDROGNO	LC	M259	VIDDALBA	SS	L961	VILLALFONSINA	CH	M100	VIZZINI	CT			
L607	VALLERLONGA	VV	L733	VENEGONO INFERIORE	VA	L854	VIDIGULFO	PV	L963	VILLALVERNIA	AL	M101	VIZZOLA TICINO	VA			
L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	L734	VENEGONO SUPERIORE	VA	L856	VIDOR	TV	L964	VILLAMAGNA	CH	M102	VIZZOLA PREDABISSI	MI			
L605	VALLEMAIO	FR	L735	VENETICO	ME	L857	VIDRACCO	TO	L965	VILLAMAINA	AV	M103	VO	PD			
L611	VALLEPIETRA	RM	L736	VENEZIA	VE	L858	VIESTE	FG	L966	VILLAMAR	VS	M104	VOBARNO	BS			
L612	VALLERANO	VT	L737	VENIANO	CO	L859	VIETRI DI POTENZA	PZ	L967	VILLAMARZANA	RO	M105	VOBBIA	GE			
L613	VALLERMOSA	CA	L738	VENOSA	PZ	L860	VIETRI SUL MARE	SA	L968	VILLAMASSARGIA	CI	M106	VOCCA	VC			
L614	VALLEROTONDA	FR	L739	VENTICANO	AV	L864	VIGANELLA	VB	L970	VILLAMIROGLIO	AL	M108	VODO CADORE	BL			
L616	VALLSACCARDA	AV	L741	VENTIMIGLIA	IM	L865	VIGANO SAN MARTINO	BG	L971	VILLANDRO - VILLANDERS	BZ	M109	VOGHERA	PV			
L623	VALLEVE	BG	L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	L866	VIGANO	LC	L978	VILLANOVA BIELLESE	BI	M110	VOGHERA	FE			
L624	VALLI DEL PASUBIO	LC	L742	VENTOTENE	IT	L868	VIGARANO MAINARDA	FE	L982	VILLANOVA CANAVESE	TO	M111	VOGGONIA	VB			
L625	VALLINFREDA	RM	L743	VENZONNE	UD	L869	VIGASIO	VR	L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	M113	VOLANO	TN			
L626	VALLIO TERME	BS	L745	VERANO - VOERAN	BZ	L872	VIGEVANO	PV	L983	VILLANOVA D'ARDENGIH	PV	M115	VOLLA	NA			
L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	L744	VERANO BRIANZA	MB	L873	VIGGIANELLO	PZ	L984	VILLANOVA D'ASTI	AT	M116	VOLONGO	CR			
L627	VALLO DI NERA	PG	L746	VERBANIA	VB	L874	VIGGIANO	PZ	L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	M118	VOLPARO DEL MONTELO	TV			
L629	VALLO TORINESE	TO	L747	VERBICARO	CS	L875	VIGGIU'	VA	L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	M119	VOLPARA	PV			
L631	VALLORATE	CN	L748	VERCANA	CO	L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	M120	VOLPEDO	AL			
L633	VALLMACCA	AL	L749	VERCEIA	SO	L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	M121	VOLPEGUINO	AL			
L634	VALLMADRERA	LC	L750	VERCELLI	VC	L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	M122	VOLPIANO	TO			
L636	VALLMALA	CN	L751	VERCURAGO	LC	L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN	M125	VOLTA MANTOVANA	MN			
L639	VALLMONTONE	RM	L752	VERDELLINO	BG	L882	VIGNANELLO	VT	L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL	M123	VOLTAGGIO	AL			
L640	VALLMORFA	GO	L753	VERDELO	BG	L883	VIGNATE	MI	L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	M124	VOLTERRA	BL			
L641	VALLMOZZOLA	PR	L755	VERDERIO INFERIORE	LC	L885	VIGNOLA	MO	L990	VILLANOVA SOLARO	CN	M126	VOLTERRA	VT			
L642	VALLNEGRA	BG	L756	VERDERIO SUPERIORE	LC	L886	VIGNOLA FALESINA	TN	L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	M127	VOLTIDO	CR			
L643	VALLPELLINE	AO	L758	VERDUINO	CN	L887	VIGNOLE BERBERA	AL	L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	M131	VOLTURARA APPULA	FG			
L644	VALPERGA	TO	L762	VERGATO	BO	L888	VIGNOLE	CN	L986	VILLANOVAFORRU'	VS	M130	VOLTURARA IRPINA	AV			
B510	VALLPRATO SOANA	TO	L763	VERGEMOLI	LU	L889	VIGNONE	VB	L987	VILLANOVAFRANCA	VS	M132	VOLTURINO	FG			
L647	VALSAVARENICHE	AO	L764	VERGHARETO	FC	L890	VIGO DI CADORE	BL	L992	VILLANOVA TULO	CA	M133	VOLVERA	TO			
L649	VALSECCA	BG	L765	VERGIATE	VA	L893	VIGO DI FASSA	TN	L994	VILLANTERIO	PV	M136	VOLTIGNASCO	CN			
D513	VALSINNI	MT	L768	VERMEZZO	MI	L903	VIGO RENDENA	TN	L995	VILLANUOVA SUL CLUSI	BS	M138	ZACCANOPOLI	CT			
C936	VALSOLDA	CO	L769	VERMIGLIO	TN	L892	VIGODARZERE	PD	M278	VILLAPERUCCIO	CI	M139	ZAFFERANA ETNEA	CT			
L650	VALSTAGNA	VI	L771	VERNANITE	CN	L894	VIGOLO	BG	B903	VILLAPIANA	CS	M140	ZAGARISE	CZ			
L651	VALSTRONA	VB	L772	VERNASCIA	PC	L896	VIGOLE VAITARO	TN	L998	VILLAPUTZU	CA	M141	ZAGAROLO	RM			
L653	VALTORINA	MI	L773	VERNATE	MI	L897	VIGOLZONE	PC	L999	VILLAR D'ORA	TO	M142	ZAMBANA	MI			
L655	VALTORTA	BG	L774	VERNAZZA	SP	L898	VIGONE	TO	M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	M143	ZAMBORNE	VV			
L654	VALTOURNENICHE	AO	L775	VERNIO	PO	L899	VIGONOVO	VE	M103	VILLAR PELLICE	TO	M144	ZANDOBBOIO	BG			
L656	VALVA	SA	L776	VERNOLE	LE	L900	VIGONZA	PD	M114	VILLAR PEROSA	TO	M145	ZANE'	VI			
L657	VALVASONE	PN	L777	VEROLANUOVA	BS	L904	VIGUZZOLO	AL	M115	VILLAR SAN COSTANZO	CN	M147	ZANICA	BG			
L658	VALVERDE	CT	L778	VEROLAVECCHIA	BS	L910	VILLA AGNEDO	TN	M002	VILLARBASSE	TO	M267	ZAPPONETA	FG			
L659	VALVERDE	PV	L779	VEROLENGO	TO	L912	VILLA BAROLOMEA	VR	M003	VILLARBOIT	VC	M150	ZAVATTARELLO	PV			
L468	VALVESTINO	BS	L780	VEROLI	FR	L913	VILLA BASILICA	LU	M004	VILLAREGGIA	TO	M152	ZECCONE	VC			
L660	VANDONESI - VINTL	BZ	L781	VERONA	VR	L917	VILLA BISCOSSI	PV	G309	VILLARICCA	NA	M153	ZEDDIANI	OR			
L664	VANZAGHELLO	MI	D193	VERONELLA	VR	L919	VILLA CARCINA	BS	M009	VILLAROMAGNANO	AL	M156	ZELBIO	CO			
L665	VANZAGO	MI	L783	VERRAYES	AO	L920	VILLA CASTELLI	BR	M111	VILLAROSA	EN	M158	ZELO BUON PERSICO	LO			
L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB	C282	VERRES	AO	L922	VILLA CELIERA	PE	M016	VILLASALITO	CA	M160	ZELO SURRIGONE	MI			
L667	VAPRIO D'ADDA	MI	L784	VERRETTO	PV	L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	M017	VILLASANTIA	MB	M161	ZEMME	PV			
L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	L785	VERRONIE	BI	L928	VILLA CORTES	MI	B738	VILLASILIUS	CA	M162	ZENAVREDO	PV			
L669	VARALLO	VC	L788	VERRUA PO	PV	L929	VILLA D'ADDA	BG	M025	VILLASOR	CA	M163	ZENSON DI PIAVE	VI			
L670	VARALLO POMBIA	NO	L787	VERRUA SAVOIA	TO	A215	VILLA D'ALME'	BG	M026	VILLASPECIOSA	CA	M165	ZERBA	PC			
L671	VARANO BORGHI	VA	L792	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	L938	VILLA D'OGNA	BG	M027	VILLASTELLONE	TO	M166	ZERBO	PV			
L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	L795	VERTOVA	BG	L933	VILLA DEL BOSCO	BI	M028	VILLATA	VC	M167	ZERBOLO'	PV			
L673	VARAPODIO	RC	L797	VERUCCHIO	RN	L934	VILLA DEL CONTE	PD	M030	VILLAURBANA	OR	M168	ZERFALUI	OR			
L675	VARAZZE	SV	L798	VERUNO	NO	D801	VILLA DI BRIANO	CE	M031	VILLAVALLELONGA	AQ	M169	ZERI	MS			
L676	VARCO SABINO	RI	L799	VERVIO	SO	L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO	M032	VILLAVERLA	VI	M170	ZERMEGHEDU	VI			
L677	VAREDO	MB	L800	VERVO'	TN	L936	VILLA DI SERIO	BG	L981	VILLENUEVE	AO	M171	ZERO BRANCO	TV			
L678	VARENA	TN	L801	VERZEGNIS	UD	L908	VILLA DI TIRANO	SO	M043	VILLESSE	GO	M172	ZEVIO	VR			
L680	VARENINA	LC	L802	VERZINO	KR	L937	VILLA ESTENSE	PD	M041	VILLETTA BARREA	AG	M173	ZIANO DI FIEMME	TN			
L682	VARESE	VA	L804	VERZUOLO	CN	L943	VILLA FARALDI	IM	M042	VILLETTE	VB	L848	ZIANO PIACENTINO	PC			
L681	VARESE LIGURE	SP	L805	VESECOVANA	PD	L956	VILLA GUARDIA	CO	M044	VILLIMPENTA	MN	M174	ZIBELLO	PR			
L685	VARISELLA	TO	L806	VESECOVANO	CR	L957	VILLA LAGARINA	TN	M045	VILLONGO	BG	M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI			
L686	VARMO	UD	L807	VESIME	AT	A081	VILLA LATINA	FR	M048	VILLORBA	TV	M177	ZIGNAGO	SP			
L687	VARNA - VAHRN	BZ	L808	VESPOLATE	NO	L844	VILLA LITerno	CE	M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	M178	ZIMELA	VR			
L689	VARSI	PR	L809	VESSALICO	IM	L969	VILLA MINOZZO	RE	M052	VIMERCATE	MB	M179	ZIMONE	BI			
L690	VARZI	PV	L810	VESTENANOVA	VR	F804	VILLA POMA	MN	M053	VIMODRONE	MI	M180	ZINASCO	PV			
L691	VARZO	VB	L811	VESTIGNE'	TO	M006	VILLA RENDENA	TN	M055	VINADIO	CN	M182	ZOAGLI	GE			
L692	VAS	BL	L812	VESTONE	BS	M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	M057	VINCHIATURO	CB	M183	ZOCCA	MO			
A701	VASANELLO	VT	L813	VESTRENO	LC	H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	M058	VINCHIO	AT	M184	ZOGNO	BG			
L693	VASIA	IM	L814	VETRALLA	VI	I118	VILLA SAN PIETRO	CA	M059	VINCI	FI	M185	ZOLA PREDOSA	BO			
E372	VASTO	CH	L815	VETTO	RE	M019	VILLA SAN SECONDO	AT	M060	VINOVO	TO	M187	ZOLDO ALTO	BL			
L696	VASTOGIRARDI	IS	L817	VEZZA D'ALBA	CN	M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ	M062	VINZAGLIO	NO	M188	ZOLLINO	LE			
L697	VATTARO	TN	L816	VEZZA D'OGGIO	BS	I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	M063	VIOLA	CN	M188	ZONE	BS			
L698	VAUDA CANAVESE	TO	L821	VEZZANO	TN	L905	VILLA SANTA LUCIA	OR	M065	VIONE	BS	M189	ZOPPE' DI CADORE	PD			
L699	VEZZANO	VV	L819	VEZZANO LIGURE	SP	M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	M067	VIPPITENO - STERZING	BZ	M190	ZOPPOLA	PN			
L700	VAZZOLA	PI	L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	M022	VILLA SANTA MARIA	CH	H123	VIRGILIO	MN	M194	ZOVENCEDO	VI			
L702	VECCHIANO	TV	L823	VEZZI PORTIO	SV	L909	VILLA SANTIINA	UD	M069	VIRLE PIEMONTE	TO	M196	ZUBIENA	BI			
L703	VEDANO AL LAMBRO	MB	L826	VIADANA	MN	I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	M070	VISANO	BS	M197	ZUCCARELLO	SV			
L704	VEDANO OLONA	VA	L827	VIADANICA	BG	A609	VILLA VERDE	OR	M071	VISCHE	TO	M198	ZUCLO	TN			
L705	VEDDASCA	VA	L828	VIAGRANDE	CT	M034	VILLA VICENTINA	UD	M072	VISCIANO	NA	M199	ZUGLIANO	VI			
L706	VEDELAGO	TV	L829	VIALE D'ASTI	AT	L915	VILLABASSA - NIEDERDORF	BZ	M073	VISCO	UD	M200	ZUGLIO	UD			
L707	VEDESETA	BG	L830	VIALFRE'	TO	L916	VILLABATE	PA	M077	VISONÈ	AL	M201	ZUMAGLIA	BI			
L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MB	L831	VIANO	RE	L923	VILLACHIARA	BS	M078	VISSO	MC	M202	ZUMPANO	CS			
L710	VEGGIANO	PD	L833	VIAREGGIO	LU	L924	VILLACIDRO	VS	M079	VISTARINO	MC	M203	ZUNGOLI	AV			
L711	VEGLIE	LE	L834	VIARIGI	AT	L931	VILLADEATI	AL	M080	VISTRORIO	TO	M204	ZUNGRI	VV			

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Entro il 28 febbraio 2010	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
Entro aprile 2010	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 31 maggio 2010	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3
A partire dal mese di luglio 2010 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2010)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Entro il 30 settembre 2010	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
A novembre 2010	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.
Entro il 30 giugno 2010		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO
Entro il 28 febbraio 2010	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
Entro il 31 maggio 2010	Presenta al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 15 giugno 2010	Riceve dal Caf o al professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3;
A partire dal mese di luglio 2010 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2010)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi.	
Entro il 30 settembre 2010	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
Entro il 30 giugno 2010		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
Entro il 25 ottobre 2010	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.	
A novembre 2010	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	
Entro il 10 novembre 2010	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.